

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	12
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	24
DIFESA (IV)	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	51
FINANZE (VI)	»	57
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	116
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	122
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	136
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	139
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	142
AFFARI SOCIALI (XII)	»	143

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 13.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	144
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	151
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	155
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	158
<i>INDICE GENERALE</i>	»	159

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale (C. 1875 – Governo) (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 12 novembre 2008. – Presidenza del presidente Franco STRADELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.05.

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

C. 1875 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Roberto ZACCARIA, *relatore*, nel richiamarne i principali contenuti, sottolinea come il provvedimento in esame costituisca un ulteriore intervento urgente finalizzato al superamento della crisi nella gestione dei rifiuti nella regione Campania. Si disciplina, dunque, un settore nel quale occorre affrontare una situazione di riconosciuta emergenza ma che, dall'inizio della legislatura, risulta essere oggetto di

ben tre decreti-legge, inevitabilmente intrecciati tra loro al punto che i primi due sono confluiti in un unico provvedimento. Come ha avuto modo più volte di rilevare, questa considerazione assume maggiore significato se rapportata ad un elevatissimo numero complessivo di provvedimenti urgenti, che non può non destare attenzione e preoccupazione.

Per i profili di interesse del Comitato, occorre evidenziare che una siffatta modalità di produzione legislativa determina, in primo luogo, un'inevitabile stratificazione normativa, in quanto vengono in essere, in un arco di tempo relativamente ristretto, una pluralità di disposizioni riguardanti la medesima materia, che per di più non sono né unificate né coordinate tra loro. Ribadisce, al riguardo, le considerazioni già svolte nella precedente seduta in ordine alla consueta assenza delle relazioni sull'AIR e sull'ATN, di cui i provvedimenti dovrebbero essere corredati. Inoltre, tale forma di esercizio del potere normativo sicuramente non contribuisce a stabilizzare il diritto vigente che, al contrario, subisce invece continue modifiche dirette ed indirette, in pregiudizio delle esigenze di certezza e conoscibilità della legge.

Proprio in ragione della massima tutela dei valori di certezza e conoscibilità delle leggi, soprattutto se esse prevedano san-

zioni penali per la loro violazione, evidenzia come nella parte premissiva del parere abbia sottolineato la peculiare natura delle fattispecie penali definite dall'articolo 6 del decreto. Tale normativa penale integra, per i territori interessati, una specifica disciplina la cui applicazione ha carattere temporaneo —in quanto correlata al perdurare della situazione emergenziale in atto —ma che appare suscettibile di nuova ed ulteriore applicazione nelle aree territoriali, nelle quali fosse dichiarato lo stato di emergenza nel medesimo settore dello smaltimento dei rifiuti, e per tutto il periodo di vigenza della suddetta dichiarazione dello stato emergenziale. A suo avviso, occorre fare attenzione alla circostanza che il presupposto per la configurazione dei reati ivi previsti è costituito da un elemento esterno alla condotta —lo stato di emergenza relativo a quella specifica area territoriale —che non risulta posto direttamente dalla legge descrittiva dell'illecito, bensì da un atto diverso, che può assumere la forma di legge ovvero quella dell'ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992. Tale circostanza potrebbe ripercuotersi proprio sulla stessa certezza e conoscibilità della norma penale, risultandone in qualche modo pregiudicata la consapevolezza, nei cittadini destinatari del precetto, dell'esistenza del reato in quella specifica zona del territorio nazionale.

Osserva, peraltro, che il provvedimento non si limita a fissare una disciplina penale operante nelle sole aree rientranti nella dichiarazione dello stato di emergenza, ma sembra, in una prospettiva più generale, configurare una disciplina peculiare applicabile a tali territori. Come viene dettagliatamente segnalato nella proposta di parere, l'intero decreto si muove nell'ottica della predisposizione di interventi straordinari e derogatori della normativa vigente, in linea peraltro con quanto già era stato fatto con i decreti legge n. 90 e n. 107 adottati nei mesi scorsi per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania. Inoltre, per alcune di queste disposizioni derogatorie, non si comprende se esse siano dettate con esclusivo riferi-

mento all'emergenza della regione Campania e per il solo perdurare di tale situazione, ovvero riguardino un ambito spaziale e temporale più ampio.

Conclusivamente, pur ribadendo l'inevitabile necessità di agire con strumenti straordinari per fronteggiare una situazione di riconosciuta emergenza, ritiene comunque doveroso richiamare il legislatore a fissare nel modo più preciso possibile il perimetro entro cui tali strumenti derogatori possano essere esperiti, senza con ciò pregiudicarne l'efficacia.

Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1875 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo in quanto prevede interventi complessivamente unificati dalla finalità di rendere più efficace la gestione dei rifiuti nella regione Campania mediante: misure premiali per comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata dei rifiuti (articolo 1), procedure semplificate di smaltimento dei rifiuti e di affidamento del relativo servizio di raccolta (articoli 2 e 4), la previsione della rimozione per amministratori locali inadempienti e l'irrogazione di sanzioni penali per i cittadini (articoli 3 e 6), lo stanziamento di ulteriori risorse per il personale militare impiegato *in loco* ed il potenziamento delle strutture della Protezione civile (articoli 5 e 8), apposite campagne di informazione e comunicazione (articolo 7), incentivi per la realizzazione degli inceneritori (articolo 9), nonché infine, la risoluzione in via interpretativa di questioni legate all'individuazione dei creditori delle originarie società affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti (articolo 10); peraltro talune di queste disposizioni appaiono suscettibili di applicazione, in una prospettiva più generale, ogni qual volta venga dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti;

in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento

in esame, da un lato, configura una normativa derogatoria del diritto vigente (in particolare all'articolo 2, all'articolo 4, comma 1 ed al comma 3 dell'articolo 8), dall'altro lato, all'articolo 6, qualifica condotte già punite dal codice ambientale – con sole sanzioni amministrative – come vere e proprie fattispecie penali applicabili nelle sole aree geografiche in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti; tale normativa penale integra dunque, per i territori interessati, una specifica disciplina, la cui applicazione ha carattere temporaneo in quanto correlata al perdurare della situazione emergenziale in atto ma che, comunque, appare suscettibile di nuova ed ulteriore applicazione nelle aree territoriali, nelle quali fosse dichiarato lo stato di emergenza nel medesimo settore dello smaltimento dei rifiuti, e per tutto il periodo di vigenza della suddetta dichiarazione dello stato emergenziale fissata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio (adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992) ovvero direttamente dalla legge (come nel caso di specie, in cui per la regione Campania l'articolo 19 del citato decreto legge n. 90 dispone direttamente che esso cessi il 31 dicembre 2009);

nel configurarsi come un ulteriore intervento di carattere straordinario nel settore della gestione dei rifiuti in Campania, già oggetto, da ultimo, del decreto-legge n. 90 del 2008, in cui sono confluiti anche i contenuti del successivo decreto-legge n. 107 del 2008 (a sua volta contestualmente abrogato), il provvedimento reca modifiche, dirette ed indirette, alla suddetta disciplina di recente approvazione, circostanza che costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

adotta, all'articolo 2, una formulazione generica nell'individuazione dei soggetti cui la disposizione si riferisce, e che sono indicati, al comma 1, con la locu-

zione *soggetti pubblici competenti* ed al comma 3, invece, con la diversa espressione *autorità competenti*;

reca, all'articolo 10, una disposizione di interpretazione autentica della precedente normativa in tema di riconoscimento della qualifica di creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del citato decreto-legge n. 90;

proroga, all'articolo 9, fino al 31 dicembre 2009 un termine che era precedentemente fissato «inderogabilmente» al 31 dicembre 2008;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

dovrebbe valutarsi l'opportunità di unificare e coordinare le disposizioni del provvedimento in esame con quelle già contenute nel precedente decreto-legge n. 90 del 2008 relative ai medesimi profili disciplinari, in particolare:

a) inserendo l'articolo 1 nell'ambito dell'articolo 11 del citato decreto n. 90, entrambi afferenti alla medesima materia della raccolta differenziata dei rifiuti;

b) coordinando la previsione dell'articolo 4, relativo all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte dei Comuni che si avvalgono del consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e Caserta, con i commi 8 e 9 dell'articolo 11 del precedente decreto n. 90, che trattano il medesimo argomento;

c) unificando l'articolo 7 e l'articolo 13 del decreto n. 90, in quanto entrambi riguardano iniziative di comunicazione e campagne di informazione rivolte ai cittadini;

d) introducendo le disposizioni in materia di potenziamento della struttura del dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 8, nell'ambito degli articoli del precedente provvedimento (15 e 16) relativi agli interventi di potenziamento della medesima struttura;

all'articolo 1, comma 2 - ove si prevede che le «modalità attuative» delle misure premiali a vantaggio dei soggetti che collaborano nella raccolta di rifiuti differenziati, fissate al comma 1, siano determinate con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 -dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se sia congruo, in relazione alle limitate finalità di dare esecuzione al suddetto disposto normativo, ricorrere ad uno strumento che, per come configurato dalla citata legge n. 225, si connette all'attuazione degli interventi di emergenza «*in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico*», ovvero alla finalità di «*evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose*»;

all'articolo 4, comma 1 -secondo cui i comuni della provincia di Caserta «*avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90*» -dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare il suddetto richiamo normativo, atteso che esso rinvia ad un articolo che reca un lungo elenco (in numerosi capoversi) di testi normativi, che sarebbero così derogabili da parte dei Comuni in base alla disposizione in commento;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2 -che consente ai «soggetti pubblici competenti» di agire, anche in deroga a procedure e normative vigenti, per la rimozione, il trasporto e lo stoccaggio di «rifiuti, anche pericolosi» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se tale disposizione operi con riferimento al perdurare dello stato di emergenza, atteso che tale elemento non risulta dal tenore letterale della disposizione (che si riferisce «allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania»);

all'articolo 10 - che reca un'interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008, al fine di sciogliere in senso positivo il dubbio interpretativo concernente la qualifica di creditore anche per le società appartenenti al medesimo gruppo societario delle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti e di cui queste ultime «*si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra*» - dovrebbe chiarirsi se l'interpretazione autentica operi solo con riguardo ai soggetti coinvolti nella realizzazione del suddetto termovalorizzatore, atteso che di tale limite non vi è invece traccia nella norma interpretata »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.30.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico di Katia Bellillo, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Milano (proc. n. 35296/05 N RGNR) (<i>Esame e rinvio</i>)	7
AVVERTENZA	9

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 12 novembre 2008. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico di Katia Bellillo, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Milano (proc. n. 35296/05 N RGNR).

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 ottobre 2008 la Giunta aveva concordato di inviare all'avvocato della sig.ra Ferilli la copia della lettera della collega Bellillo recante delle scuse. In data 27 ottobre 2008 il predetto difensore ha ribadito l'indisponibilità a conciliare con la lettera che è disposizione dei componenti la Giunta. Non essendo riuscito il tentativo di conciliazione, non è stato possibile cancellare la questione dall'ordine del giorno, e quindi dà la parola al relatore on. Mantini.

Pierluigi MANTINI (PD), *relatore*, espone che la vicenda prende le mosse dalla pubblicazione nel 2005 sul settimanale *Gente* di un servizio-intervista a Sabrina Ferilli in ordine alla sua decisione di fare domanda per l'adozione. Dal momento che pochi mesi prima Sabrina Ferilli era stata *testimonial* del referendum abrogativo della legge n. 40 del 2004 sulla procreazione assistita, questa notizia aveva suscitato vari commenti di diverso segno. In questo contesto di reazioni alla scelta di Sabrina Ferilli, Katia Bellillo risulterebbe essersi espressa come da capo di imputazione noto ai colleghi.

In pratica, alla Giunta si pone il problema di stabilire se le dichiarazioni possano essere ricondotte alla funzione parlamentare di Katia Bellillo, sia nella parte in cui affronta in generale il tema della procreazione assistita e dei contenuti delle prese di posizione delle varie personalità intervenute sul punto, sia nella parte in cui, in sostanza, addebita un fatto determinato a una persona nominata. Da quest'ultimo punto di vista, per la verità non crede che la prerogativa dell'insindacabilità possa assistere la Bellillo in ragione della genericità degli interventi svolti in Assemblea sull'argo-

mento. Si riserva di avanzare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessata.

(Viene introdotta Katia Bellillo, deputato all'epoca dei fatti)

Katia BELLILLO, nel ringraziare la Giunta per l'insistenza adoperata nella ricerca di una conciliazione, che pure da parte sua è stata onerosa in termini di coerenza personale, invita i componenti a contestualizzare la vicenda in esame. Pre-mette anzitutto che in dieci anni di attività politica e parlamentare su scala nazionale ha sempre seguito il criterio di non recriminare sulla riproduzione giornalistica del suo pensiero e quindi di non denunciare i cronisti per le frequenti distorsioni e forzature delle sue parole. In secondo luogo, venendo al merito della controversia, sottolinea che si trattava di una coda tutta politica alla protratta discussione sulla fecondazione medicalmente assistita. Ricordata la lunga battaglia parlamentare condotta da quanti credono che la sterilità delle donne e delle coppie debba essere aiutata con gli strumenti della medicina contemporanea, espone che l'approvazione della legge n. 40 del 2004 prima e la consultazione referendaria del 2005 poi sono state le tappe di una sconfitta politica per lei dolorosa e la testimonianza del fatto che si tratta purtroppo di un tema che inerisce a una esigua minoranza della popolazione e che quindi non è sentito come un problema capace di aggregare una maggioranza nell'elettorato. In questo quadro, il settimanale *Gente* raccolse con grande evidenza grafica l'intervista della Ferilli la quale, nel dichiarare la propria intenzione di fare domanda di adozione, definì le pratiche di fecondazione artificiale come un accanimento terapeutico, smentendo tanto implicitamente quanto chiaramente il suo precedente impegno quale *testimonial* per la proposta referendaria abrogativa. Prevedibilmente questa uscita ebbe larga risonanza e scatenò molte reazioni tra le quali quelle degli aderenti a un'associazione per i diritti civili da lei presieduta i quali addirittura parlarono di un tradimento. Ricordato che i

quotidiani del giugno 2005 sottolinearono che in effetti nessuna delle attrici che si erano spese per la campagna referendaria (Monica Bellucci, Simona Ventura oltre che Sabrina Ferilli) si erano effettivamente recate al seggio, evidenza che ricevette il 28 luglio 2005 una telefonata dalla giornalista Cavalli mentre era in automobile. Ne seguì una lunga conversazione nella quale la cronista insisteva sul quesito se non ritenesse incoerente il comportamento della Ferilli. Nel contesto della conversazione ella aveva risposto, tra l'altro, che tale incoerenza, a suo modo di vedere, era accentuata dal fatto che certamente Sabrina Ferilli aveva tratto un tornaconto personale in termini di visibilità e notorietà in ambito squisitamente politico. Sotto quest'ultimo profilo, forse, la brutalità della resa giornalistica della sua intervista è stata giovevole per mettere bene in luce il contrasto da lei avvertito tra il profitto di notorietà acquisito e il previo impegno referendario, attestato anche da una intervista sull'*Espresso*.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) domanda se Katia Bellillo intenda ribadire di non aver mai pronunciato le testuali parole "*ha preso i soldi*".

Katia BELLILLO ripete di non aver pronunciato tale frase ma di aver soltanto fatto riferimento a una più generale accresciuta notorietà misurabile anche sul piano economico.

Pierluigi MANTINI (PD), *relatore*, domanda se sia disponibile a precisare ulteriormente, in sedi pubbliche quali per esempio la stampa quotidiana, il contenuto delle affermazioni testé rese.

Katia BELLILLO afferma che la lettera inviata alla Giunta il 3 ottobre 2008 contiene il frutto massimo del suo sforzo di conciliazione.

(Katia Bellillo si allontana dall'aula)

Pierluigi MANTINI (PD), *relatore*, dichiaratosi non persuaso dall'audizione del-

l'interessata, propone che la Giunta delibere per la sindacabilità

Maurizio PANIZ (PdL) dissente dal relatore, sottolineando che Katia Bellillo fu raggiunta telefonicamente dalla giornalista Cavalli per il fatto stesso di essere un deputato, altrimenti la cronista non l'avrebbe chiamata. Basterebbe questo, senza dover approfondire i plurimi profili giuridici e forensi della vicenda, a far applicare l'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Che poi, nel merito, Katia Bellillo abbia espresso una valutazione complessivamente condivisibile è evidente: i manifesti con il volto della signora Ferilli erano affissi in tutta Italia e questo le avrà certamente giovato a fini di notorietà. Che un deputato sia insindacabile per le posizioni espresse rispetto a fenomeni di larga eco pubblica non richiede neanche l'assunzione di una prospettiva particolarmente lata sull'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Voterà per l'insindacabilità

Lorenzo RIA (PD), posto che sta per avere luogo in Assemblea il ricordo dei

caduti di Nassiriya, domanda che il seguito della discussione sia rinviato.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, concordando la Giunta, rinvia il seguito di questo come degli altri punti all'ordine del giorno alla prossima seduta, che convoca sin d'ora per mercoledì 19 novembre 2008 alle ore 9.15.

La seduta termina alle 10.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

DISCUSSIONE SUI CRITERI GENERALI DI APPLICAZIONE DELL'INSINDACABILITÀ PARLAMENTARE (vedi le comunicazioni rese dal Presidente nelle sedute dell'11, 18 e 25 giugno, 9, 23 e 30 luglio, 17 settembre e 29 ottobre 2008) (Rel. Lo Presti, Ferranti).

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senatore Maurizio Sacconi, in merito al «Libro Verde sul futuro del modello sociale» (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	10
--	----

AUDIZIONI

Mercoledì 12 novembre 2008. —Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. —Interviene il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senatore Maurizio Sacconi, in merito al «Libro Verde sul futuro del modello sociale».

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta sarà assicurata, oltre che mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Maurizio SACCONI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo brevi interventi sull'ordine dei lavori dei deputati Domenico DI VIRGILIO (PdL) e Teresio DELFINO (UdC), Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fornisce alcuni chiarimenti. Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Luciana PEDOTO (PD), Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), Donata LENZI (PD) e Barbara SALTAMARTINI (PdL).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta. Essendo imminente la ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). Emendamenti C. 1713 Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione –Parere*) 11

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di organizzazioni rappresentative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 11

AVVERTENZA 11

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 12 novembre 2008. —Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).

Emendamenti C. 1713 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione –Parere*).

Manuela DAL LAGO (LNP), relatore, rileva che le nuove formulazioni dei subemendamenti 0.2.202.200 e 0.2.201.202 e dell'emendamento 2.203 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 novembre 2008.

Audizione di organizzazioni rappresentative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province. C. 1221 cost. Lanzillotta.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO (<i>Subemendamenti ed emendamenti</i>)	22

SEDE CONSULTIVA:

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	16
Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. C. 1493 Barbareschi (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	20
AVVERTENZA	21

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 novembre 2008. —*Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. —Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna ed il Sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

La seduta comincia alle 14.20.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta scorsa la Commissione ha avviato l'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati e che l'esame è stato rinviato alla seduta odierna mentre erano in corso di svolgimento degli interventi sull'emendamento 1.200 del relatore (*vedi allegato*), al quale nel frattempo sono stati presentati ulteriori subemendamenti (*vedi allegato*) rispetto a quello già presentato dall'onorevole Ferranti.

Avverte inoltre che l'onorevole Ferranti ha presentato una riformulazione del suo articolo aggiuntivo 4.09 (*vedi allegato*), prevedendo la copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste.

Per quanto attiene ai subemendamenti presentati all'emendamento 1.200, ritiene che la questione più rilevante sia quella relativa al mantenimento o meno dell'avverbio ingiustamente per meglio qualificare la fattispecie, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo circa l'applica-

zione del nuovo reato alle sole ipotesi in cui il danno prospettato attraverso la minaccia sia ingiusto. Dal dibattito in Commissione emergerebbe, invece, che tale dubbio non sussista, in quanto l'ingiustizia del danno sarebbe insita nella stessa nozione di minaccia. Tuttavia sembrerebbe che la ragione per la quale secondo l'onorevole Ferranti occorrerebbe sopprimere l'avverbio ingiustamente risiederebbe nell'opportunità di punire anche le minacce che prospettino un danno giusto qualora la condotta sia idonea a produrre una serie di effetti che rientrano nella nozione comunemente accettata di molestie insistenti. In realtà tale diversa lettura dell'avverbio ingiustamente porterebbe a ritenere che dubbi interpretativi sulla portata della norma potrebbero sussistere qualora non fosse specificato che il danno futuro debba essere ingiusto. Pertanto si rimette alla Commissione in merito agli identici subemendamenti 0.1.200.1 Ferranti e 0.1.200.3 Rao e invita i presentatori al ritiro dei restanti subemendamenti.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA interviene in relazione alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 4.09 presentato dall'onorevole Ferranti, con il quale si prevede l'istituzione dello sportello aperto al pubblico e del numero verde nazionale rilevando che il Governo è sensibile all'esigenza di tutelare le vittime del reato di atti persecutori apprestando degli strumenti volti ad assicurare una prima assistenza psicologica da parte di personale dotato delle adeguate competenze. Proprio per tale ragione sarà presentato dal Governo in Assemblea un emendamento diretto ad istituire un numero verde nazionale al quale possano ricorrere le vittime del reato di *stalking*. Dichiaro che non è stato possibile presentare tale emendamento nel corso dell'esame in sede referente in quanto è ancora in corso di verifica la copertura delle spese connesse all'introduzione del numero verde.

Carolina LUSSANA (LNP) rileva che il gruppo della Lega ha già presentato un

articolo aggiuntivo dello stesso tenore di quello preannunciato dal ministro, che, come evidenziato dalla relatrice, al contrario di articoli aggiuntivi simili presentati dal gruppo del PD, è fornito anche di adeguata copertura finanziaria. Dichiaro di essere meravigliata dell'atteggiamento del ministro che, anziché eventualmente invitare i presentatori a riformulare gli articoli aggiuntivi già presentati e così consentendo loro di mantenere la titolarità delle disposizioni proposte, preannuncia la presentazione di un articolo aggiuntivo di contenuto sostanzialmente identico.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore sui subemendamenti presentati. Invita il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo 4.09 (*nuova formulazione*) Ferranti e modifica il parere contrario espresso nella seduta precedente sugli articoli aggiuntivi 4.01, 4.02 e 4.03 Lussana, invitando il presentatore al ritiro dei medesimi.

Carolina LUSSANA (LNP) esprime rammarico per l'invito al ritiro degli articoli aggiuntivi da lei presentati, i quali avrebbero un contenuto sostanzialmente identico all'articolo aggiuntivo preannunciato dal Governo. Ribadisce l'invito al Governo di non presentare emendamenti di contenuto identico rispetto a quelli di iniziativa parlamentare e di eventualmente chiedere la riformulazione di tali emendamenti nella parte in cui non siano pienamente condivisi.

Enrico COSTA (PdL), condividendo l'intervento del ministro, si associa alla richiesta di ritiro degli articoli aggiuntivi volti ad istituire un numero verde o uno sportello aperto al pubblico al fine di rinviare la questione relativa all'introduzione di tali strumenti ad un momento successivo, quando vi sarà anche una proposta del Governo, eventualmente sotto la forma di un invito alla riformulazione di articoli aggiuntivi di iniziativa parlamentare. Ritiene che la reiezione degli articoli aggiuntivi dei quali è stato chiesto il ritiro possa comportare un indebolimento dello

sforzo di approdare all'approvazione di un testo condiviso.

Donatella FERRANTI (PD), dichiarando di condividere gli interventi dell'onorevole Lussana, rileva di aver riformulato il suo articolo aggiuntivo 4.09 a seguito del parere favorevole espresso dal relatore a condizione che venisse riformulato trovando una adeguata copertura finanziaria. Ora è meravigliata dell'atteggiamento del ministro che, anziché esprimere parere favorevole su tale articolo aggiuntivo, chiede il ritiro del medesimo in vista di una futura presentazione di un articolo aggiuntivo del Governo di contenuto pressoché identico. Osserva inoltre che si tratta di una materia che non è contenuta nel testo originario presentato dal Governo, per cui la scelta di presentare solo in un secondo momento una disposizione volta a tutelare le vittime dello *stalking* sembrerebbe essere dettata da ragioni meramente opportunistiche.

Antonio DI PIETRO (IdV) osserva che l'esigenza di introdurre il reato di atti persecutori nell'ordinamento è da tutti condivisa, per cui non vi è ragione di contrapposizioni politiche nel corso dell'esame del provvedimento. Se su una determinata questione vi è un problema di copertura finanziaria, saranno i componenti della Commissione ed i rappresentanti del Governo a trovare la migliore soluzione tecnica, senza per questo arrivare a polemiche meramente politiche.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che, a seguito dell'intervento del ministro, sia opportuno rinviare ad un secondo momento ed, eventualmente, all'esame in Assemblea la tematica relativa all'introduzione di un nuovo numero verde o di sportelli aperti al pubblico in relazione al reato oggetto del provvedimento. Ritiene tuttavia che la Commissione debba riflettere sulla opportunità di istituire un numero verde per il reato di *stalking*, quando vi sono reati gravissimi per i quali tale misura non è stata prevista. Inoltre osserva che le esigenze preventive di tutela

della vittima trovano già una loro risposta nell'istituto dell'ammonimento previsto dall'articolo 2 del disegno di legge del Governo. Dichiaro di essere contrario alla istituzione presso le questure anche di uno sportello aperto al pubblico, le cui funzioni non sarebbero conformi alle competenze proprie degli uffici delle questure.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA rassicura l'onorevole Contente che il Governo non intende assolutamente istituire lo sportello aperto al pubblico previsto in alcuni degli articoli aggiuntivi presentati, quanto piuttosto estendere alla lotta contro lo *stalking* l'esperienza positiva di numeri verdi già istituiti per altri reati.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il subemendamento 0.1.200.9 Ferranti.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.200.9 ritenendo che questo consenta di meglio delineare la condotta che si intende punire, prevedendo la possibilità di punire anche l'abuso di un diritto quando questo sia esercitato in maniera tale da poter provocare tutte quelle conseguenze che solitamente vengono ricondotte allo *stalking*. Inoltre, ritiene opportuno che sia precisato che la condotta possa avvenire con qualsiasi mezzo e che l'effetto di questa possa essere la realizzazione di una sofferenza psichica anche non patologica, piuttosto che una sensazione di ansia o di paura, ritenendo che quest'ultima rappresenti uno stato d'animo soggettivo non utilizzabile per descrivere una fattispecie criminosa.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di non condividere sotto il profilo giuridico il subemendamento 0.1.200.9 Ferranti, ritenendo che la specificazione secondo cui la condotta possa commettersi con qualunque mezzo sia ultronea e non condividendo la scelta di qualificare anche come non patologica la sofferenza psichica. Sottolinea, a tale proposito, l'inopportunità di

utilizzare in fattispecie penali i cosiddetti elementi negativi.

Manlio CONTENTO (PdL) esprime la propria contrarietà al subemendamento 0.1.200.9 Ferranti, non condividendone la formulazione sotto il profilo sia della determinatezza che dell'offensività

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti 0.1.200.9 Ferranti e 0.1.200.2 Rao.

Manlio CONTENTO (PdL) aderendo all'invito del relatore, ritira il suo subemendamento 0.1.200.4, osservando che questo era stato presentato al fine di risolvere la questione relativa alla determinatezza della nuova fattispecie penale, utilizzando formule già previste dal codice penale, come quella utilizzata dall'articolo 611 per il reato di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. Inoltre ritiene che, alla luce dell'articolo 612 del codice penale relativo al reato di minaccia, sia superfluo qualificare la minaccia come ingiusta. Osserva che il requisito dell'ingiustizia è pacificamente considerato insito nella nozione di minaccia proprio in base alle diverse disposizioni del codice che puniscono diverse manifestazioni della minaccia.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.200.6 volto a specificare che il reato di atti persecutori può essere posto in essere con qualunque mezzo, sottolineando come tale precisazione non sia ultronea ma sia diretta a rendere più agevole in concreto l'accertamento del reato.

Pierluigi MANTINI (PD) con riferimento al subemendamento 0.1.200.6 Ferranti, ritiene che la precisazione, secondo la quale la condotta possa essere posta in essere «con qualunque mezzo» sia utile e opportuna.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, invita la Commissione a considerare che si sta costruendo una fattispecie a

condotta libera, prevedendo la punibilità di qualsiasi condotta che, concretizzandosi in minacce e molestie reiterate, sia idonea a produrre gli eventi descritti nella fattispecie medesima.

Antonio DI PIETRO (IdV) comprende lo spirito del subemendamento in esame ma rileva che, trattandosi di reato a forma libera, la precisazione appare ultronea, giacché è implicito che la condotta descritta nella fattispecie possa essere posta in essere con qualunque mezzo.

Carolina LUSSANA (LNP) pur condividendo lo spirito del subemendamento 0.1.200.6 Ferranti, ritiene che non sia tecnicamente corretto precisare che la condotta possa realizzarsi con qualunque mezzo.

Federico PALOMBA (IdV) rileva che il mezzo attraverso il quale la condotta è posta in essere è diverso dalla condotta in sé. Introdurre la precisazione di cui al subemendamento in questione potrebbe contribuire ad una migliore determinazione della fattispecie.

Guido MELIS (PD) ritiene che sia opportuno e non ultroneo precisare che la condotta degli atti persecutori possa essere compiuta con qualunque mezzo, anche in considerazione della continua e sempre più veloce evoluzione degli strumenti tecnici di comunicazione, che consentono quindi di minacciare e molestare con mezzi sempre nuovi.

La Commissione respinge il subemendamento 0.1.200.6 Ferranti.

Manlio CONTENTO (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sugli identici subemendamenti 0.1.200.1 Ferranti 0.1.200.3 Rao, ritenendo opportuna la soppressione dell'avverbio «ingiustamente» riferito alla minaccia. Ricorda che l'articolo 612 fornisce la definizione penalistica di minaccia e ritiene che a tale definizione occorrerebbe fare riferimento.

Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce le perplessità già espresse sull'utilizzo dell'avverbio «ingiustamente». Rileva che il codice penale contiene la definizione di minaccia nell'articolo 611, dove l'elemento della «ingiustizia» è riferito al danno e non alla minaccia, e nell'articolo 612, dove la minaccia non è qualificata come «ingiusta». Sottolinea comunque che la questione della soppressione dell'avverbio «ingiustamente» non ha carattere pregiudiziale, considerando più importante che la Commissione raggiunga la più ampia intesa possibile sul testo.

Anna ROSSOMANDO (PD) condivide l'opinione secondo la quale è inopportuno che la minaccia sia qualificata come ingiusta.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) condividendo le osservazioni degli onorevoli Di Pietro e Contino, ritiene opportuno sopprimere l'avverbio «ingiustamente». Sottolinea come sia particolarmente apprezzabile la scelta del Presidente Bongiorno che, rimettendosi sul punto alla Commissione, ha creato le premesse per la soluzione della questione.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che sia opportuno mantenere l'avverbio «ingiustamente», che ha la funzione di qualificare la minaccia con riferimento all'ingiustizia del danno minacciato, giacché la minaccia è ingiusta se il male minacciato è ingiusto. Tale previsione facilita l'accertamento del giudice e consente di escludere dall'area della punibilità le minacce «giuste» che costituiscono legittimo esercizio di un diritto.

Pierluigi MANTINI (PD) ritiene che ogni minaccia idonea a produrre gli eventi descritti dalla fattispecie di cui all'articolo 612-bis debba essere punibile, compresa la minaccia «giusta». Per questo motivo ritiene che l'avverbio «ingiustamente» debba essere soppresso.

Carolina LUSSANA (LNP) osserva che non appaiono affatto univoche le motiva-

zioni per le quali l'avverbio «ingiustamente» dovrebbe essere soppresso e che pertanto non sembra emerso un orientamento univoco, tale da fare ritenere che sul testo, una volta espunto l'avverbio in questione, vi sia l'ampia convergenza da tutti auspicata.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 novembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia Bongiorno.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1875 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che oggi la Commissione avvia l'esame del disegno di legge n. 1875, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 172 del 2008 sull'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Così come è avvenuto per il disegno di legge collegato alla finanziaria contenente disposizioni di procedura civile e con il cosiddetto decreto Alitalia, la Presidenza ha ritenuto, in ragione della rilevanza delle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, di avviare l'esame in sede consultiva già prima della rituale richiesta di parere da parte della Commissione di merito sul testo risultante dagli emendamenti approvati. La Commissione Ambiente avviato oggi l'esame in sede referente. Tale anti-

cipazione dell'avvio dell'esame in sede consultiva consentirà alla Commissione Giustizia di approfondire in maniera adeguata tutte quelle questioni di propria competenza relative al testo che non è possibile approfondire quando – come capita sempre più di frequente – il testo per il parere è trasmesso dalla Commissione di merito a ridosso della seduta nella quale questa, in ragione del calendario di Assemblea, deve conferire il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame è stato emanato in considerazione del perdurare della situazione di crisi ambientale nella regione Campania. In particolare, come si legge nella relazione di accompagnamento, il decreto-legge in esame, che consta di 11 articoli, si prefigge lo scopo di garantire la definizione di misure specifiche per la soluzione dell'emergenza in atto, mediante l'individuazione di forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l'osservanza della normativa ambientale nei propri ambiti di pertinenza, prevedendo anche la possibile adozione di atti sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti.

La Commissione Giustizia è chiamata ad esprimere un parere sul testo, in quanto il Governo ha ravvisato la necessità di determinare una più incisiva disciplina sanzionatoria per alcune ipotesi di violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti che, in ragione della generalità del fenomeno, avranno efficacia sul restante territorio nazionale nei soli casi in cui vi sia dichiarato lo stato di emergenza. Si tratta, in particolare, dell'articolo 6.

La predetta disposizione introduce una disciplina speciale, volta ad inasprire il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (codice ambientale). Tale disciplina speciale è applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Anche alla luce delle polemiche che hanno accompagnato l'emanazione del decreto-legge, è opportuno sottolineare sin da ora che non si tratta di norme penali introdotte nell'ordinamento in relazione ad una particolare regione d'Italia, così da creare una sorta di normativa penale applicabile solo e comunque in quella regione. In realtà le disposizioni in oggetto sono suscettibili di applicazione generalizzata su tutto il territorio nazionale ogni qualvolta si verifichi la dichiarazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Attualmente tale stato di emergenza vige esclusivamente per la regione Campania. In base all'articolo 19 del decreto legge n. 90 del 2008 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009. Ricorda che l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio deliberi lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

In sostanza si è innanzi ad una categoria di norme penali che trovano un espresso riscontro nel codice penale: le «leggi eccezionali o temporanee» di cui all'articolo 2, comma quarto, del codice penale. Al riguardo si ricorda che la dottrina definisce come «eccezionali» quelle leggi il cui ambito di operatività temporale è segnato dal persistere di uno stato di fatto caratterizzato da accadimenti fuori dell'ordinario; sono «temporanee» le leggi rispetto alle quali è lo stesso legislatore a stabilire un termine di durata. Ad esse, ai sensi del medesimo articolo 2, comma quarto, del codice penale, non si applica il principio della

retroattività in senso più favorevole al reo, in quanto, laddove il principio del favor rei dovesse trovare riconoscimento, si offrirebbe una scappatoia per commettere violazioni con la certezza di una futura impunità.

La circostanza che le norme di cui all'articolo 6 introducano una disciplina applicabile nelle sole zone del territorio nazionale che siano oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza, differenziando dunque il trattamento penale riservato a comportamenti di fatto del tutto identici, a seconda del *locus commissi delicti*, non significa che vi sia una disparità di trattamento od una irragionevolezza sanzionabile sotto il profilo della incostituzionalità. A tale proposito, rileva che il discrimine per l'applicazione delle norme si qualifica non semplicemente come «area geografica» in cui l'azione si compie, quanto piuttosto proprio in virtù dello stato di emergenza e delle motivazioni ad esso sottese. Ricorda che il principio di uguaglianza deve essere inteso non nel senso di una cieca ed indiscriminata parità di disciplina di tutte le situazioni che possono sembrare uguali sotto un profilo meramente materiale. Il principio di uguaglianza deve essere letto insieme ad un altro principio, quale quello di ragionevolezza. In alcuni casi, in considerazione di particolari circostanze, può essere ragionevole trattare diversamente due condotte che sotto il profilo materiale sono identiche. Nel caso in esame la particolare circostanza ricorre ogni qual volta sia dichiarato lo stato di emergenza, secondo le modalità previste dalla legge.

L'articolo 6 prevede una disciplina speciale volta a rendere più rigorose le sanzioni previste, per fattispecie analoghe, dalla disciplina contenuta nel codice ambientale, tramite la trasformazione di diverse condotte da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose nonché un significativo inasprimento delle pene.

In particolare, la lettera a) del comma 1, attiene alla disciplina sanzionatoria della fattispecie di abbandono, scarico e

deposito incontrollato di rifiuti o immissione di essi nelle acque superficiali o sotterranee.

La norma specifica che, qualora si tratti di rifiuti pericolosi, speciali ovvero ingombranti – i quali sono definiti come quei rifiuti, domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiore a 50 cm - la fattispecie sopra descritta è punita con la reclusione fino a 3 anni e sei mesi, integrando dunque un'ipotesi delittuosa, per la quale non viene prevista una pena edittale minima.

Segnala che l'analogia fattispecie contenuta nel codice ambientale (segnatamente all'articolo 255, comma 1) di abbandono, deposito o immissione nelle acque di rifiuti, pericolosi e ingombranti è qualificata come contravvenzione e punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da centoventicinque a seicentoventi euro.

Inoltre, mentre il codice ambientale non reca alcuna definizione di rifiuto ingombrante, ai fini dell'applicazione della disciplina sanzionatoria la norma in oggetto, come si è detto, introduce una definizione tassativa di tale categoria di rifiuti, il cui abbandono determina il concretizzarsi dell'illecito.

Qualora si tratti di rifiuti che non rientrano nelle citate categorie e dunque rifiuti non pericolosi, non speciali e non ingombranti, la lettera a) in commento prevede per l'abbandono, scarico e deposito di essi l'integrazione di una fattispecie contravvenzionale, punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In tal caso, rispetto alla disciplina del codice ambientale vi è solo un inasprimento della pena pecuniaria.

L'articolo 255, comma 1, del citato codice ambientale prevede infatti per l'abbandono e deposito dei rifiuti «non pericolosi e non ingombranti» la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 155 euro.

Rispetto alla predetta disciplina segnala l'ampia discrezionalità che la legge conferisce al giudice nel fissare la pena della reclusione nell'ipotesi delittuosa. Questa,

secondo una valutazione ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, potrà andare da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 3 anni e 6 mesi. Si tratta di una scelta dettata dall'esigenza di applicare al caso concreto una pena che sia proporzionata all'effettiva gravità del fatto commesso. Ricorda, infatti, che viene data una definizione di rifiuto ingombrante che in realtà porta a ricompredervi anche dei rifiuti domestici le cui dimensioni non sono poi così eccessive. Si è quindi voluto attribuire al giudice la scelta di applicare pene miti quando il fatto non sia grave e pene rigorose quando il fatto sia grave. L'intento è sicuramente condivisibile. Occorre verificare se sia conforme al principio di legalità della pena, secondo il quale la pena in astratto è fissata dalla legge ed in concreto determinata dal giudice. Questo principio implica una discrezionalità del giudice nel fissare la pena che non deve tradursi in una piena libertà di determinazione della medesima, come avviene quanto il distacco tra il minimo ed il massimo edittale è eccessivo. La Commissione dovrà valutare se nel caso in esame sia eccessivo il margine di discrezionalità lasciato al giudice nel fissare la pena.

Le lettere *b)* e *c)* attengono alla fattispecie di abbandono, scarico e deposito presso siti non autorizzati, ovvero immissione in acque superficiali e sotterranee di rifiuti, da parte di titolari di imprese e responsabili di enti.

La nuova disciplina riprende la distinzione, già presente nel codice ambientale, di rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, introducendo però un'ulteriore differenziazione tra ipotesi di condotta dolosa e colposa.

Per quanto riguarda la condotta dolosa, essa integra una ipotesi delittuosa punita con la reclusione da tre mesi a quattro anni, per i rifiuti non pericolosi, e da sei mesi a cinque anni, per i rifiuti pericolosi.

Qualora la condotta sia colposa, la fattispecie è qualificata come contravvenzione ed è punita con l'arresto da 1 mese

a 8 mesi per i rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno per quelli pericolosi.

Il codice ambientale, all'articolo 256, comma 2, per le ipotesi di abbandono, scarico o deposito sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee, di rifiuti non pericolosi, non differenzia le condotte dolose e colpose e qualifica la fattispecie come contravvenzione, punita con l'arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Analogamente, per i rifiuti pericolosi il codice ambientale non distingue le ipotesi di condotta dolosa da quelle di condotta colposa. Per entrambe il comma 2 dell'articolo 256 prevede una fattispecie contravvenzionale punita con l'arresto da 6 mesi a 2 anni o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

La lettera *d)* prevede una fattispecie delittuosa per le ipotesi di gestione (attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) di rifiuti, in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta. La norma differenzia l'ipotesi in cui i rifiuti siano non pericolosi, punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro, da quella in cui i rifiuti siano pericolosi, punita con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 15.000 a 50.000 euro.

Il codice ambientale, all'articolo 256, comma 1, prevede per le ipotesi di gestione (attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) di rifiuti, in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritta, una fattispecie contravvenzionale, distinguendo tra rifiuti non pericolosi (arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 euro) e rifiuti pericolosi (arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro).

La lettera *e)* introduce sanzioni penali per la realizzazione e gestione di una discarica abusiva. In particolare, si configura l'illecito come delitto (in luogo della contravvenzione prevista dalla disciplina

del codice ambientale), diversamente sanzionato a seconda che la discarica riceva solo rifiuti non pericolosi (reclusione da un anno e 6 mesi a 5 anni e multa da 20.000 a 60.000 euro) ovvero anche rifiuti pericolosi (reclusione da 2 a 7 anni e multa da 50.000 a 100.000 euro).

Riprendendo quanto previsto dall'articolo 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la disposizione in commento aggiunge che alla condanna — anche a seguito di patteggiamento — consegue la confisca dell'area, se di proprietà dell'autore dell'illecito, e l'obbligo per quest'ultimo di procedere alla bonifica o al ripristino dei luoghi.

La lettera *f*) riduce della metà le sanzioni previste dalle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) laddove l'attività non sia svolta abusivamente (cioè in assenza di autorizzazione), bensì in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ovvero in carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni.

Ricorda che la medesima previsione è contenuta nell'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La lettera *g*) prevede sanzioni per l'ipotesi di miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi ovvero la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La disciplina di una fattispecie analoga è contenuta nell'articolo 256, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, che configura l'illecito come una contravvenzione, prevedendo la sanzione dell'arresto da sei mesi a due anni unitamente all'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

Il decreto legge qualifica come delitto la condotta di colui che dolosamente effettua l'attività di miscelazione dei rifiuti, prevedendo la reclusione da un anno a 6 anni e la multa da 15.000 a 50.000 euro e come contravvenzione la condotta di colui che per colpa svolge le medesime attività (in questo caso la sanzione è infatti l'arresto da 6 mesi a un anno).

Rileva che laddove l'attività sia compiuta colposamente, la pena edittale che si applica nei territori in cui vige lo stato di emergenza è più lieve rispetto a quella prevista dalla disciplina ordinaria, che

continua ad applicarsi nel resto del Paese (a prescindere dal massimo edittale, non è infatti prevista la pena pecuniaria congiunta alla pena detentiva).

Infine, la lettera *h*) prevede sanzioni per il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Mantenendo invariata la sanzione prevista dalla disciplina generale (articolo 256, comma 6, decreto legislativo n. 152/2006) per il deposito temporaneo di rifiuti che non superano i 200 litri, o quantità equivalenti (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro), il decreto legge distingue ancora una volta la condotta dolosa dalla colposa per prevedere nel primo caso il delitto (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 40.000 euro) e nel secondo la contravvenzione (arresto da 3 mesi a un anno).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, ritiene opportuno passare al successivo punto all'ordine del giorno. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

C. 1493 Barbareschi.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, osserva che la presente proposta di legge è volta ad istituire la Giornata nazionale della lotta contro la pedofilia e la pedopornografia, individuata nel 21 marzo, giorno in cui ha inizio la primavera. Attraverso l'istituzione di tale Giornata si intende incentrare l'attenzione su un fenomeno che ha oramai assunto dimensioni altamente drammatiche per la sua diffusione. Si ricorda che presso la Commissione giustizia è stato avviato l'esame di una serie di proposte di legge volte a confe-

rire maggiore efficacia preventiva e repressiva alla disciplina vigente in materia di lotta contro la pedofilia.

Come è espressamente previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della proposta di legge, in occasione della Giornata nazionale in questione le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinché contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.

Ritiene che non si possa che essere favorevoli alla proposta di legge in esame, ritenendo che sia opportuna qualsiasi iniziativa volta a sensibilizzare la società ed in particolare i giovani in ordine alla drammaticità del fenomeno della pedofilia.

Esprime delle perplessità sulla data del 21 marzo scelta per l'istituzione della Giornata nazionale in questione nonché sulla denominazione della Giornata medesima. Sulla prima questione, pur comprendendo che la scelta di individuare il 21 marzo ha un condivisibile valore simbolico, rileva che in tale data già da anni si celebra su iniziativa dell'Associazione Libera di Don Ciotti, la Giornata della memoria delle vittime della mafia. Inoltre il 9 ottobre scorso il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale si chiede che proprio il 21 marzo sia proclamato nelle scuole come la giornata della legalità per la lotta contro la mafia. Per tale ragione ritiene che sarebbe forse opportuno prevedere per la giornata contro la pedofilia una data che non si sovrapponga ad altri eventi celebrativi o di memoria.

Sulla seconda questione, relativa alla denominazione della Giornata nazionale che si intende istituire, osserva che la pedopornografia non è altro che una modalità di esplicazione del fenomeno più ampio della pedofilia. Potrebbe pertanto essere opportuno limitare l'intitolazione della Giornata nazionale alla lotta contro la pedofilia.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, considerato che risultano iscritti a parlare diversi deputati e che sono imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

C. 1658 Concia.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di pedofilia.

C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone e C. 1872 Cosenza.

ALLEGATO

**Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.
C. 1440 Governo.**

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.200.

All'emendamento 1.200 sostituire le parole: in modo da con le seguenti: di paura nonché sostituire le parole: molesta o minaccia ingiustamente taluno con atti reiterati e idonei a con le seguenti: , con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno con atti reiterati e idonei a cagionargli un grave stato di sofferenza psichica, anche non patologica.

0.1.200.9. Ferranti.

All'emendamento 1.200 le parole: «molesta o minaccia ingiustamente taluno con atti reiterati e idonei a » sono sostituite dalle seguenti: «molesta, ai sensi dell'articolo 660 del codice penale, anche avvalendosi di ogni ulteriore mezzo di comunicazione, o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a »

0.1.200.2. Rao.

All'emendamento 1.200 sostituire le parole: molesta o minaccia ingiustamente taluno con atti reiterati e idonei a con le seguenti: usa molestia o minaccia con condotte che per la loro reiterazione sono idonee a.

0.1.200.4. Contento.

All'emendamento 1.200 dopo la parola: minaccia aggiungere le seguenti: , con qualunque mezzo.

0.1.200.6. Ferranti.

All'emendamento 1.200 sopprimere la parola: ingiustamente.

0.1.200.1. Ferranti.

All'emendamento 1.200 eliminare la parola: «ingiustamente »

0.1.200.3. Rao.

All'emendamento 1.200 dopo la parola: reiterati aggiungere la seguente: , insistenti.

0.1.200.5. Ferranti.

All'emendamento 1.200 sostituire la parte consequenziale con la seguente:

conseguentemente sostituire le parole: ovvero da ingenerare con le seguenti: ovvero a ingenerare nonché sostituire le parole ovvero da costringere con le seguenti e da costringere

0.1.200.8. Ferranti.

All'articolo 1, comma 1, capoverso ART. 612-bis, sostituire le parole da: con condotte reiterate a: in modo da con le

seguenti: molesta o minaccia ingiustamente taluno con atti reiterati e idonei a.

Conseguentemente sostituire le parole: ovvero da, ovunque ricorrano, *con le seguenti*: ovvero a.

1.200. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.300.

All'emendamento 1.300 sostituire le parole: o di un prossimo congiunto *con le seguenti*: o sicurezza personale propria, del convivente, di un prossimo congiunto.

0.1.300.1. Ferranti.

Al comma 1, capoverso ART. 612-bis, primo comma, dopo le parole: incolumità propria *inserire le seguenti*: o di un prossimo congiunto.

1.300. Il Relatore.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«ART. 4-bis.

(Istituzione dello sportello aperto al pubblico e del numero verde nazionale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 presso ogni questura è istituito uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone che sono fatte oggetto di molestie insistenti, individuate ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dal-

l'articolo 1 della presente legge. Ogni sportello deve prevedere la presenza di uno psicologo e di un assistente sociale, secondo modalità definite in apposita convenzione tra il ministero dell'interno e le regioni, ai fini dell'utilizzo del personale e delle strutture del servizio sanitario nazionale. Le convenzioni sono stipulate entro il limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. È compito dello sportello prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti.

2. È istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli sportelli di cui al comma 1. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto, nell'ambito dell'organico del Ministero dell'interno, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in campo giuridico e psicologico. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dal 2009.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. »

4.09. *(nuova formulazione)*. Ferranti, Capano, Cavallaro, Cirielli, Codurelli, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Vaccaro.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

Comunicazioni del Presidente 24

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della *governance* mondiale (*Deliberazione*) 26

ALLEGATO 1 (*Programma dell'indagine*) 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 26

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale sul riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 40 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni*) 26

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 30

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

Mercoledì 12 novembre 2008. —Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 8.40.

Comunicazioni del Presidente.

Furio COLOMBO, *presidente*, anche in riferimento ai lavori dell'indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo, ritiene che l'attività del Comitato dovrebbero riguardare tematiche il più possibile definite e circoscritte al fine di scongiurare un approccio generalista e dispersivo. Con riferimento al programma di audizioni da svolgere, rileva l'opportunità di valorizzare il ruolo svolto dalle organizzazioni non governative in tema di

diritti umani. Richiama quindi la necessità di provvedere ad un aggiornamento sullo stato dei diritti umani in Birmania, ricorrendo alle particolari competenze in materia del collega Fassino, che ricopre il ruolo di Rappresentante speciale dell'Unione europea per tale Paese. Considera inoltre urgente che il Comitato approfondisca il caso del soldato israeliano Gilad Shalit.

Matteo MECACCI (PD) auspica lo svolgimento di iniziative aperte alla partecipazione di esperti ed esponenti della società civile per trattare tematiche di competenza del Comitato. Sottolinea altresì l'opportunità che una delegazione di componenti del Comitato prenda parte ad una futura sessione di lavoro del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, avente sede a Ginevra.

Furio COLOMBO, *presidente*, ricorda che lo svolgimento di iniziative aperte alla partecipazione di soggetti esterni alla sede parlamentare può avere luogo in occasione della presentazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva. Ritiene inoltre opportuno assumere iniziative per porre con forza la drammaticità della situazione in Congo. Richiama l'importanza del ruolo svolto dal Comitato permanente in considerazione della mancata istituzione di un analogo organo presso il Senato.

Enrico PIANETTA (Pdl) ricorda che al Senato è stata approvata con mozione l'istituzione di una Commissione straordinaria per i diritti umani, analogamente a quella istituita nel corso della XIV legislatura e da lui presieduta. Segnala altresì che tale Commissione straordinaria non è stata ancora istituita. Per quanto concerne i temi, ricorda la tratta degli esseri umani, che rappresenta la dimensione attuale della schiavitù. Si tratta di un fenomeno drammatico e assai complesso, da analizzare alla luce del patrimonio conoscitivo delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non governative che si occupano del recupero delle vittime nei Paesi d'origine e in Italia.

Furio COLOMBO, *presidente*, concorda con il collega Pianetta.

Gianni FARINA (PD) ritiene che il Comitato debba mantenere un dialogo aperto e costante con il Consiglio d'Europa e con l'Osce considerate le particolari competenze in materia di monitoraggio dei processi elettorali e di rispetto della *rule of law*.

Mario BARBI (PD), concordando con le osservazioni dei colleghi Mecacci e Farina, sottolinea l'opportunità di vigilare sul nesso tra attività conoscitiva e iniziativa politica, necessario a garantire che il lavoro svolto dal Comitato incida in modo positivo sulle singole questioni. Anche in riferimento agli eventuali casi individuali da trattare e richiamando l'attività svolta

nel corso della passata legislatura, auspica che i lavori del Comitato rispondano il più possibile alle sollecitazioni derivanti dalle crisi più attuali. Per quanto concerne i lavori dell'indagine conoscitiva, ritiene opportuno procedere ad una verifica in ordine agli sviluppi recenti della nozione di diritti umani.

Furio COLOMBO, *presidente*, auspica una coerente e assidua partecipazione da parte di tutti i componenti il Comitato, considerata la delicatezza e rilevanza delle questioni che esso tratta.

Fiamma NIRENSTEIN (Pdl) propone approfondimenti specifici sulla pratica dei rapimenti da parte di organizzazioni affiliate al terrorismo, quale nuova questione attinente ai diritti umani. Condivide l'urgenza di dedicare un approfondimento al caso del soldato israeliano Gilad Shalit, in linea con un auspicio espresso dall'Unione europea. Ricorda il tema della diffamazione sistematica come lesione di diritti umani che nel nostro Paese, a differenza di quanto avviene in Francia o nei Paesi Bassi, stenta ad essere individuato e analizzato come tale. Nel proporre altresì un *focus* sul tema dell'antisemitismo, rileva l'opportunità di superare una visione dei diritti umani che differenzia gli *standard* a seconda dell'area geografica di appartenenza dei singoli Paesi.

Furio COLOMBO, *presidente*, condividendo le considerazioni svolte dai colleghi Pianetta e Nirenstein e richiamando gli eventi organizzati in occasione del settantesimo anniversario delle leggi razziali, ritiene che il tema della tratta degli esseri umani e dell'antisemitismo siano di rilievo primario per il Comitato che è tenuto a trattarli in modo non generico o retorico.

Matteo MECACCI (PD), in riferimento al richiamo del presidente Colombo sulla necessità di coinvolgere le organizzazioni non governative più autorevoli in materia dei diritti umani, ritiene che si debba dare priorità a quelle organizzazioni che svolgono il proprio lavoro in modo non vio-

lento, anche al fine di incoraggiare l'attività di quei cosiddetti movimenti di resistenza nazionale che operano con strumenti pacifici.

Furio COLOMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia i colleghi intervenuti.

La seduta termina alle 9.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 novembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della *governance* mondiale.

(Deliberazione).

Stefano STEFANI, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della *governance* mondiale, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 22 ottobre 2008, sul quale è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (*vedi allegato 1*). Nel ricordare che analoga indagine conoscitiva è stata deliberata anche dall'omologa Commissione del Senato lo scorso 21 ottobre, avverte che, essendo state altresì assunte le necessarie intese tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, le Commissioni esteri della Camera e del Senato procederanno in modo congiunto allo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di svolgere l'inda-

gine conoscitiva nei termini illustrati dal presidente.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 novembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale sul riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 40.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

Paolo GUZZANTI (PdL), *relatore*, ricorda la cadenza annuale del provvedimento in esame finalizzato alla ripartizione dei contributi di cui al capitolo 1163 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri che, a seguito dei tagli subiti, risulta ammontare complessivamente a 5.777.342 euro. Segnala preliminarmente l'eterogeneità degli enti destinatari dei contributi in oggetto, soffermandosi innanzitutto su quelli per cui l'erogazione è

disposta da una specifica norma di legge. Il primo, la Società Dante Alighieri, è un ente morale, particolarmente benemerito per la promozione della lingua italiana nel mondo e più in generale per la diffusione della cultura italiana all'estero, anche in virtù della collaborazione con la rete degli istituti di cultura, benché talora sia riscontrabile una certa duplicazione. Il suo profilo unico giustifica comunque l'entità del finanziamento. Il secondo, l'UNIDROIT, è invece un organismo internazionale che assicura la cooperazione tra i 61 Stati aderenti in materia di armonizzazione del diritto privato. Il terzo, l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, è impegnato nell'attuazione del piano di rientro dal *deficit* accumulatosi fino al 2005.

Con riferimento ai contributi ordinari e straordinari destinati agli enti internazionalistici ai sensi della legge n. 948 del 1982, lamenta che la relazione sull'attività svolta sia essenzialmente di provenienza interna e quindi ovviamente auto-promozionale. Ritiene comunque suo dovere non sottrarsi ad una valutazione obiettiva dei singoli enti, sulla base degli elementi raccolti. Mentre considera pienamente rispondenti ai servizi resi i contributi destinati alla SIOI, all'ISPI ed all'IPALMO, manifesta perplessità circa quelli relativi allo IAI ed al CESPI, di cui pure ricorda le illustri origini. Con riferimento ai contributi di minore entità giudicando favorevolmente quelli destinati ad istituti che perpetuano nobili tradizioni ed in ogni caso impiegano produttivamente gli esigui fondi erogati, considera assolutamente insufficienti i servizi resi dal Centro italiano pace Medio oriente, dall'Archivio disarmo e dal Forum per i problemi della pace e della guerra.

Stefano STEFANI, *presidente*, sottolinea l'esigenza di un chiarimento del Governo in merito all'erogazione dei contributi straordinari.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, nel rinviare ai contenuti della relazione annuale per il 2007 trasmessa dal Governo al Parlamento circa l'attività svolta nel 2007

dagli enti internazionalistici, fa presente al relatore che il CESPI e lo IAI contribuiscono significativamente alla definizione rispettivamente delle politiche per l'America Latina e per le relazioni euro-atlantiche. Osserva poi come entrambi gli istituti godano di ottima reputazione in campo internazionale. Quanto all'erogazione dei contributi straordinari, segnala che sono rendicontati nella predetta relazione annuale e che generalmente riguardano attività convegnistica.

Marco ZACCHERA (PdL), nel ricordare le precedenti occasioni in cui la Commissione è stata chiamata ad esaminare analoghi provvedimenti, lamenta lo scarso coordinamento esistente sul piano della specializzazione geografica e critica il fatto che molte risorse siano impiegate nello svolgimento di convegni. A titolo di esempio, riferendosi al bilancio del CIPMO, rileva che al contributo ministeriale ordinario si aggiunge non solo quello straordinario, ma anche un finanziamento ai sensi della legge n. 180 del 1992, il che dimostra che sarebbe necessario mettere il Parlamento nelle condizioni di effettuare una valutazione complessiva del finanziamento pubblico.

Stefano STEFANI, *presidente*, rimarca la responsabilità della Commissione nell'approfondire l'impiego di ogni risorsa pubblica, anche se minima.

Franco NARDUCCI (PD), nel richiamare l'esame del provvedimento analogo svoltosi lo scorso anno, in cui fu relatore, conferma l'esigenza di una maggiore trasparenza e chiarezza, invitando tuttavia i colleghi a non seguire valutazioni di stampo ideologico. Nell'esprimere apprezzamento per l'attività svolta anche dallo IAI e dal CESPI, ribadisce le perplessità già in passato manifestate circa l'utilità di un modesto contributo all'*Aspen Institute* che gode di ben altre risorse. Conclusivamente, osserva però come nel decorso del tempo si sia effettuata un'opportuna «scrematura» dei beneficiari.

Paolo CORSINI (PD) concorda con le considerazioni di buon senso del collega Zacchera e condivide l'onestà di non nascondere le diverse prospettive politiche esistenti tra gli enti internazionalistici. Manifesta in particolare il suo apprezzamento per l'attività della Fondazione Basso, ricordando l'impegno del suo fondatore per la pace e la cooperazione internazionale.

Mario BARBI (PD) si dichiara favorevole allo schema predisposto dal Governo, dissentendo da taluni giudizi espressi dal relatore. Riterrebbe piuttosto utile un approfondimento dei criteri di assegnazione dei contributi quali, ad esempio, il pluralismo, la programmazione, l'autofinanziamento.

Marco FEDI (PD) ritiene che la Commissione abbia a sua disposizione tutti gli strumenti di analisi e di controllo necessari a valutare l'attività degli enti finanziati e ad esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame. Ulteriori forme conoscitive potranno comunque essere prese in considerazione da parte dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva una sostanziale continuità tra gli importi as-

segnati nel 2007 e quelli previsti per il 2008. Invita a non avere esitazioni nel taglio dei contributi ritenuti in utili in linea con l'andamento generale della finanza pubblica. Manifesta perplessità sull'elevata quota percentuale, nei bilanci degli istituti che ricevono i contributi più alti, delle spese di personale.

Paolo GUZZANTI (PdL), *relatore*, nel ribadire il potere-dovere del Parlamento di controllare l'uso del denaro pubblico, precisa di aver espresso valutazioni forse inconsuete ma dettate da cognizioni di causa ed aliene da suggestioni ideologiche. Formula, quindi, una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, nel tornare a far presente la rendicontazione dei contributi straordinari in sede di relazione annuale, segnala altresì il fatto che le risorse pubbliche rappresentano di norma circa il 10 per cento dei bilanci degli enti beneficiari, che sono peraltro continuativamente sottoposti alla verifica della comunità scientifica internazionale.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della *governance* mondiale.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

L'indagine conoscitiva tende all'acquisizione di elementi di valutazione circa gli orientamenti della politica estera del Paese, in vista dell'impegnativo ruolo che esso sarà chiamato a svolgere in qualità di presidente di turno del G8 per l'anno 2009.

L'indagine mira, altresì, a monitorare l'azione del Governo nell'esercizio della presidenza di turno del G8 con riferimento al perseguimento degli obiettivi di politica internazionale che saranno prefissati nell'agenda del G8 stesso.

La crisi dei mercati in atto ha accelerato i tempi del dibattito sul ruolo di tale sede multilaterale, a partire da una riflessione circa una possibile «nuova Bretton Woods» nell'intento di individuare soggetti capaci di esercitare una gestione trasparente dei flussi finanziari mondiali.

All'interno di questa sfida si colloca il confronto sul possibile ampliamento del G8 ad altri Paesi – *in primis* Cina, India, Brasile – nonché sul ruolo delle istituzioni finanziarie internazionali, nell'ottica della *governance* mondiale.

L'indagine conoscitiva si inserisce dunque in una riflessione a tutto campo – già avviata nel corso della precedente legislatura con l'indagine conoscitiva sulle istituzioni e i processi di governo della globalizzazione – alla quale intende assicu-

rare un contributo specifico anche grazie al dialogo aperto e costante tra soggetti istituzionali e società civile.

L'attività di indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione al Presidente della Camera.

Soggetti da audire:

Ministro degli affari esteri e altri ministri responsabili;

autorità indipendenti;

organizzazioni interessate a livello internazionale e comunitario;

rappresentanti diplomatici di Paesi particolarmente interessati a fenomeni connessi alla globalizzazione;

rappresentanti di istituti di ricerca, studiosi ed esperti della materia;

i rappresentanti delle organizzazioni non governative e di associazioni operanti nei settori interessati dall'indagine.

Termine dell'indagine:

31 dicembre 2009.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale sul riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 40).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale sul riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

preso atto della Relazione annuale al Parlamento sulle attività svolte dagli Enti internazionalistici inclusi nella tabella di contributi ordinari 2007-2009 (anno 2007), trasmessa dal Ministero degli affari esteri in data 5 novembre 2008,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

approfondisca il Ministero degli affari esteri la congruità tra l'entità dei contributi, erogati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 948 del 1982, e l'effettività dei servizi resi dagli enti beneficiari;

informi il Ministero degli affari esteri tempestivamente il Parlamento sulla determinazione e la destinazione dei contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari, di cui all'articolo 2 della legge n. 948 del 1982.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione in Kosovo del 21 e 22 ottobre 2008, presso il contingente militare italiano presente nell'area (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni</i>)	39
Sulla missione a Parigi del 26 e 27 ottobre 2008, in occasione della riunione dei Presidenti delle Commissioni difesa dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo e dei Parlamenti dei paesi candidati (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	32
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni</i>)	44
SEDE CONSULTIVA:	
DL 151/2008: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. C. 1857 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
SEDE REFERENTE:	
Istituzione dell'Ordine del Tricolore. C. 1360 Barani (<i>Esame e rinvio</i>)	35
Riconoscimento della qualifica di <i>ex</i> combattente agli appartenenti alla Guardia Civica di Trieste. C. 682 Menia (<i>Esame e rinvio</i>)	37
AVVERTENZA	38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 novembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 12 novembre 2008 – Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla missione in Kosovo del 21 e 22 ottobre 2008, presso il contingente militare italiano presente nell'area.

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo (*vedi allegato 1*).

Sulla missione a Parigi del 26 e 27 ottobre 2008, in occasione della riunione dei Presidenti delle Commissioni difesa dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo e dei Parlamenti dei paesi candidati.

(Svolgimento e conclusione)

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 novembre 2008. —Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. —Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 151/2008: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.

C. 1857 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e conclusione —Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, premettendo che il decreto-legge n. 151 del 2008 recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina è stato varato durante la seduta del Consiglio dei Ministri del 23 settembre scorso, ma è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* soltanto il 2 ottobre, a causa di alcuni dubbi emersi in merito all'opportunità di inviare un contingente di 500 militari nelle zone casertane oggetto della grande sfida lanciata allo Stato dal *clan* camorrista dei Casalesi, mentre altri 3.000 uomini e donne delle Forze armate erano già im-

pegnati nella cosiddetta Operazione Strade Sicure. Non è un mistero la circostanza che il nuovo intervento in esame sia stato fortemente voluto dal Ministro dell'interno ancor prima di essere condiviso dal Governo e firmato dal Presidente della Repubblica. Ritiene che proprio la firma del Capo dello Stato dovrebbe assicurare tutti coloro che a suo tempo videro nel nuovo provvedimento una misura potenzialmente lesiva dell'ordine costituzionale.

Inoltre, per le sue caratteristiche — ridotte dimensioni del contingente e limiti alla sua attività — si è senza dubbio in presenza di un circoscritto intervento di concorso delle Forze armate al mantenimento dell'ordine pubblico, che non implica alcuna invasione di campo e nessun principio di militarizzazione della pubblica sicurezza.

Ricorda altresì come sussistano importanti precedenti di interventi delle Forze armate per espletare funzioni di concorso al mantenimento dell'ordine pubblico. Già sette anni fa, ad esempio, gli articoli 18 e 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, avevano attribuito alle Forze armate impegnate nel controllo degli obiettivi fissi alcune funzioni proprie delle autorità di pubblica sicurezza, in casi eccezionali di necessità ed urgenza. Competenze analoghe erano state inoltre attribuite alle Forze armate nell'ambito dell'operazione «Vespri siciliani» avviata sulla base delle disposizioni del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, successivamente estese alla Calabria, al comune di Napoli ed al Friuli Venezia-Giulia, e reiterate nel tempo da una serie di decreti-legge.

Passando alle disposizioni del decreto-legge di competenza della Commissione Difesa, giova ricordare che lo schema attraverso il quale questa nuova operazione interna delle Forze armate si sta sviluppando, è lo stesso previsto dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Non a caso, per garantire

questo risultato, il provvedimento all'esame della Commissione novella l'articolo 7-bis del citato decreto-legge, inserendovi il comma 1-bis e modificando di conseguenza, per esigenze di coordinamento interno al testo normativo, anche i commi 2 e 4.

In proposito ricorda come l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, oltre a stabilire che il personale militare è posto a disposizione dei prefetti delle province in cui si sono verificate le specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità abbia attribuito al Ministro dell'interno il compito di adottare, di concerto con il Ministro della difesa, uno specifico piano per l'utilizzo di tale personale da parte dei prefetti.

Tale piano, che riguardava un contingente massimo di 3.000 unità impiegato per sei mesi, prorogabili di altri sei, è stato adottato avendo ascoltato il Comitato nazionale per l'ordine e per la sicurezza pubblica, integrato dal Capo di Stato maggiore della difesa, e preventivamente informando dei suoi contenuti il Presidente del Consiglio dei ministri.

L'intervento modificativo di questo articolo 7-bis si trova nel comma 1, lettera a) dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, che originariamente conteneva l'autorizzazione ad inviare un contingente addizionale di 500 soldati nelle aree «ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio». Il Senato, approvando un apposito emendamento, ha tuttavia corretto la formulazione della disposizione, prevedendo che i 500 militari rappresentano il limite massimo della consistenza del contingente aggiuntivo utilizzabile. Integrano la novellazione le disposizioni delle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge in oggetto, che si limitano a correggere alcuni richiami normativi interni all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, come convertito dalla legge n. 125 del 2008.

Ricadono, invece, nelle competenze di altre Commissioni le misure del decreto-legge in esame concepite in chiave di

rafforzamento delle disposizioni di repressione dell'immigrazione clandestina o per inasprire le sanzioni penali connesse. Per quanto attiene gli aspetti economici, stando a quanto il Governo ha affermato nella relazione illustrativa dell'Atto Senato 1072, la nuova missione militare di concorso al mantenimento dell'ordine pubblico costerà 2,6 milioni di euro, ma non implicherà maggiori oneri di bilancio dello Stato, considerato il ritardo con il quale ha avuto inizio l'intervento di concorso dei 3.000 militari di cui al decreto-legge n. 92 del 2008, partito in agosto anziché in giugno.

Nel ritenere pertanto che non sussistano profili problematici nel contenuto del provvedimento e che l'impiego delle Forze armate a fianco delle Forze dell'ordine abbia già dato lusinghieri risultati negli ultimi mesi, specialmente nella prevenzione della criminalità da strada, propone quindi di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel corso del dibattito.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nel ringraziare il relatore per la sintetica e compiuta illustrazione del provvedimento, sottolinea un aspetto del decreto-legge che, a suo avviso, non risulta sufficientemente chiaro. In particolare, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se il contingente di 500 militari impiegato nella provincia di Caserta rientri nell'ambito di quello già autorizzato ai sensi del decreto-legge n. 92 del 2008 – che disponeva l'impiego di 3.000 unità – ovvero sia aggiuntivo rispetto a quest'ultimo. Inoltre, pur premettendo che il suo gruppo non è contrario all'impiego di militari in situazioni eccezionali, come quelle verificatesi nella provincia di Caserta, ritiene tuttavia di dover formulare alcune osservazioni critiche sull'impiego dei militari nell'ambito di attività di ordine pubblico, invitando il relatore a tenerne conto nella sua proposta di parere favorevole. Innanzitutto, sottolinea come, nonostante l'ottimo

lavoro svolto dalle Forze armate nei territori in cui sono state impiegate, il problema della criminalità organizzata rimanga vivo ed attuale nel nostro Paese. Ritiene che tale problema andrebbe affrontato con interventi di carattere strutturale che richiederebbero l'aumento delle risorse destinate alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare anziché con l'impiego per brevissimi periodi delle Forze armate, che, invece, andrebbe previsto soltanto in ipotesi del tutto eccezionali. Il Governo, con i recenti provvedimenti di finanza pubblica, al contrario, si è collocato in una prospettiva opposta, penalizzando con consistenti tagli di bilancio proprio il comparto Difesa e Sicurezza. Infine, evidenzia come la previsione di nuovi compiti per le Forze armate disseminati in vari provvedimenti legislativi rischi di produrre una frammentazione delle competenze delle Forze armate stesse e delle correlate attività di comando, come peraltro segnalato dal Capo di Stato maggiore della difesa, Vincenzo Camporini, in occasione della sua audizione presso la Commissione Difesa della Camera. Ribadisce pertanto l'invito al relatore a tenere conto nella sua proposta di parere favorevole dei profili problematici dianzi evidenziati.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, sottolinea con soddisfazione la felice intuizione avuta dai ministri Maroni e La Russa nel prevedere fin dalla scorsa estate l'impiego del personale delle Forze armate in attività di polizia. Ricorda a questo riguardo che numerosi uomini e donne delle Forze armate già svolgono funzioni di polizia in numerosi teatri operativi all'estero o hanno già vinto concorsi per l'accesso alle Forze di polizia o comunque si apprestano ad entrare in queste ultime attraverso i concorsi riservati previsti dalla legislazione vigente. Le Forze armate pertanto vantano all'interno del proprio personale professionalità già sostanzialmente addestrate allo svolgimento dei compiti di polizia, il cui impiego in operazioni di ordine pubblico risulta non soltanto utile, ma anche economicamente vantaggioso per la fi-

nanza pubblica, in quanto consente di conseguire sensibili risparmi di spesa. Infine, nel sottolineare con soddisfazione il clima di ritrovata condivisione sull'impiego delle Forze armate in alcune aree del territorio nazionale, nonostante le perplessità che tale impiego aveva ingenerato nell'opposizione in occasione dell'invio del contingente di 3.000 uomini, osserva come tale clima trovi il suo fondamento nel consenso che l'opinione pubblica ha manifestato sull'impiego dei militari soprattutto nelle aree maggiormente a rischio, come quelle meridionali.

Americo PORFIDIA (IdV), pur ritenendo apprezzabile l'interessamento del Governo per le aree del territorio nazionale più colpite dal fenomeno della criminalità organizzata, esprime il suo disaccordo rispetto ad alcune delle valutazioni poc'anzi svolte dal presidente Cirielli. Innanzitutto, fa presente che il gruppo dell'Italia dei valori non è d'accordo sulle modalità attraverso le quali l'interessamento del Governo per le citate aree si è manifestato, posto che gli interventi realizzati sono stati puramente di facciata, risultando di scarsa utilità ove si escluda il mero effetto psicologico che hanno prodotto. Ritiene pertanto che le risorse utilizzate per l'impiego delle Forze armate potessero essere più proficuamente utilizzate dal Governo per incrementare il personale e i mezzi delle Forze di polizia nelle aree a rischio, considerato che tale personale vanta comunque una maggiore esperienza nel settore dell'ordine pubblico. Tutto ciò considerato, preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, rispondendo alla richiesta di chiarimenti della deputata Villecco Calipari, fa presente che il contingente di 500 militari previsto dall'articolo 2 del decreto-legge in esame è aggiuntivo rispetto al contingente di 3.000 unità ed è stato finanziato con i risparmi ottenuti dall'impiego di quest'ultimo nel mese di agosto anziché nel giugno scorso.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) chiede al relatore se intenda riformulare la propria proposta di parere favorevole, per tener conto delle osservazioni da lei formulate in precedenza.

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, nel rispondere alla deputata Villecco Calipari, ribadisce la sua proposta di parere favorevole.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 novembre 2008. —Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. —Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione dell'Ordine del Tricolore.

C. 1360 Barani.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, osserva che la proposta di legge n. 1360, recante disposizioni per l'istituzione dell'Ordine del Tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici, come risulta dalla relazione illustrativa, si propone di attribuire a coloro che hanno partecipato alla seconda guerra mondiale un riconoscimento analogo a quello tributato ai combattenti della guerra 1914-1918 e a quelli delle guerre precedenti, per i

quali la legge 18 marzo 1968, n. 263 istituì l'Ordine di Vittorio Veneto, in occasione del cinquantennale della fine della prima guerra mondiale. Si tratta, a suo avviso, di un progetto di legge coerente con la cultura di pace e di pacificazione dell'Italia *post*-bellica, che attribuisce pari dignità a coloro che hanno partecipato al conflitto in uno dei momenti più drammatici della storia italiana.

Passando all'illustrazione del provvedimento, rileva che la proposta di legge si compone di 9 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di un nuovo ordine onorifico, l'Ordine del Tricolore, comprendente un'unica classe di cavaliere.

L'articolo 2 prevede che la suddetta onorificenza sia conferita:

a coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi, anche a più riprese, in zona di operazioni, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 e che siano invalidi;

a coloro che hanno fatto parte delle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrati nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà oppure delle formazioni che facevano riferimento alla Repubblica sociale italiana;

ai combattenti della guerra 1940-1945;

ai mutilati e invalidi della guerra 1940-1945 che fruiscono di pensioni di guerra;

agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia;

ai combattenti nelle formazioni dell'esercito nazionale repubblicano durante il biennio 1943-1945.

L'articolo 3 determina le caratteristiche dell'insegna, realizzata in bronzo, del nuovo Ordine e rinvia a un decreto del Ministro della difesa per la definizione dei relativi dettagli.

L'articolo 4 reca disposizioni relative alla composizione dell'Ordine, prevedendo

che il Capo dell'Ordine del Tricolore sia il Presidente della Repubblica e che l'Ordine sia retto da un Consiglio composto: da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede; da due generali e da un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna Forza armata; dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane; dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci; dal presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia; dal presidente dell'Istituto storico della Repubblica sociale italiana.

Il presidente e i membri del consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

L'articolo 5 prevede che le onorificenze siano conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa domanda presentata dagli interessati al Ministero della difesa, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

L'articolo 6 prevede che agli insigniti dell'Ordine del Tricolore sia riconosciuto un assegno vitalizio annuo, non reversibile, pari a 200 euro, da corrispondere in un'unica soluzione entro il 31 luglio di ogni anno. Sia l'assegno vitalizio che le domande e i documenti necessari per ottenere l'onorificenza sono esenti, rispettivamente, dalle imposte sui redditi e dalle relative addizionali nonché dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

L'articolo 7 prevede disposizioni in materia di adeguamento pensionistico, prevedendo, in particolare, l'incremento del 20 per cento, a decorrere dall'anno 2009, dei trattamenti economici degli invalidi e dei mutilati di guerra previsti dalle tabelle C), G), N) ed E) allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, nonché l'aumento della medesima misura del 20 per cento dell'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del medesimo testo unico.

Ricorda che le citate tabelle definiscono, raggruppandole in categorie, le lesioni o infermità che danno diritto a benefici economici determinati in funzione della gravità delle lesioni o delle infermità stesse. In particolare, le tabelle C) ed E) definiscono i trattamenti diretti in favore dei mutilati ed invalidi a causa di guerra, corrispondenti, rispettivamente, al trattamento economico e agli assegni di superinvalidità ossia a quegli assegni che si aggiungono alla pensione vitalizia o all'assegno temporaneo, qualora le infermità del soggetto rientrano in una categoria di particolare gravità (Le Tabelle G) ed N), invece, si riferiscono ai trattamenti indiretti spettanti ai congiunti dei caduti per causa di guerra o ai superstiti degli invalidi.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della proposta di legge, determinato in 200 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009.

L'articolo 9 disciplina, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.

Ciò premesso, dal punto di vista tecnico, ravvisa alcuni elementi di criticità nella formulazione delle disposizioni della proposta di legge.

Innanzitutto, si osserva che l'articolo 2 prevede il requisito dell'invalidità soltanto per alcuni combattenti, ossia per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate per almeno 6 mesi e non per gli altri destinatari.

Inoltre, l'articolo 3 definisce la larghezza del nastro di seta che dovrebbe sostenere l'insegna dell'Ordine e, al tempo stesso, rinvia in modo non del tutto coerente ad un decreto del Ministro della difesa, per la definizione, tra l'altro, proprio della misura del medesimo nastro.

L'articolo 8, nel quantificare l'onere derivante dal provvedimento, non stabilisce quanta parte della spesa derivi dall'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 e quanta, invece, sia riferibile all'adeguamento pensionistico previsto dall'articolo 7, né prevede una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni di spesa,

come invece richiesto dalla vigente disciplina contabile, di cui all'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978. Inoltre, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, a carico del quale viene operata la copertura finanziaria, per un ammontare pari 200 milioni di euro a decorrere dal 2009, non reca le necessarie risorse, né per il vigente triennio 2008-2010, né per il nuovo triennio 2009-2011, come definito nella manovra di bilancio in corso di approvazione.

In conclusione, nel condividere le finalità del provvedimento in esame, auspico che durante il dibattito si realizzi la più ampia convergenza sugli obiettivi della proposta di legge e possano essere superati i profili problematici dianzi evidenziati.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea e al fine di consentire l'avvio dell'esame, in sede referente, del successivo provvedimento all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento della qualifica di ex combattente agli appartenenti alla Guardia Civica di Trieste.

C. 682 Menia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio HOLZMANN (PdL), *relatore*, rileva che la proposta di legge n. 682, recante disposizioni per il riconoscimento della qualifica di ex combattente agli appartenenti alla Guardia Civica di Trieste, come emerge dalla relativa relazione illustrativa, è volta principalmente ad assicurare una parità di trattamento tra due categorie di soggetti: da un lato, i cittadini

altoatesini e i residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone cosiddette «mistilingui» di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio che prestarono servizio durante la seconda guerra mondiale nell'esercito tedesco o in formazioni armate da esso organizzate, ai quali, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 364, furono riconosciuti i benefici di ex combattenti; dall'altro, gli appartenenti alla ex Guardia Civica di Trieste che, pur operando nell'ambito della Repubblica sociale italiana, alla fine del secondo conflitto mondiale, si batterono affinché Trieste rimanesse italiana, ai quali, invece, non fu riconosciuto un analogo beneficio.

La proposta di legge è composta da tre articoli.

L'articolo 1 dispone la riapertura dei termini per il riconoscimento della qualifica di ex combattente per gli arruolati nella Guardia Civica di Trieste.

L'articolo 2 prevede il conferimento di pensioni e indennità di guerra, ai militari della Guardia Civica di Trieste che abbiano riportato ferite e lesioni o contratto infermità o menomazioni psicofisiche o siano stati deportati in campi di concentramento jugoslavi o collocati in congedo illimitato per infermità alle condizioni e nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, compresi i benefici economici e previdenziali, previsti dalla legge n. 336 del 1970, a favore dei dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici, ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, e categorie equiparate.

L'articolo 3, infine, stabilisce che agli effetti del riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge, fanno fede le attestazioni rilasciate dal comando del Corpo o dall'Associazione della Guardia Civica di Trieste. Per i medesimi fini sono altresì considerate valide le certificazioni rilasciate ai sensi della legge 19 febbraio 1942, n. 133.

Ciò premesso, dal punto di vista tecnico, si ravvisano alcuni elementi di criticità relativi alla formulazione delle disposizioni della proposta di legge.

Innanzitutto, l'articolo 1, pur facendo riferimento alla riapertura di un termine per il riconoscimento della qualifica di *ex* combattente, non rinvia ad alcuna disposizione a norma della quale tale termine risulterebbe fissato.

In secondo luogo, l'articolo 2, ai fini della validità delle certificazioni, si riferisce impropriamente alla legge 19 febbraio 1942, n. 133, che non detta disposizioni in materia pensionistica, ma «Modificazione del termine per la notificazione dell'accertamento d'ufficio dei valori venali stabilito all'articolo 21 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639». Si tratta, peraltro, di un riferimento normativo comunque superato, dal momento che tale legge è stata recentemente abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, recante il cosiddetto taglia-leggi.

In realtà il riferimento normativo in questione potrebbe essere relativo, non già alla legge 19 febbraio 1942, n. 133, ma alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, recante miglioramenti alle otto categorie di pensioni concernenti mutilati ed invalidi di guerra.

Infine, la proposta di legge, pur estendendo benefici di carattere assistenziale alla nuova platea di soggetti individuata all'articolo 2, non reca, né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria e la clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni di spesa, come invece richiesto dalla vigente disciplina contabile, di cui all'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978.

In conclusione, auspico che la Commissione possa svolgere nel corso dell'esame un proficuo lavoro, che consenta di superare i profili problematici dianzi evidenziati.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giovanni FAVA (LNP), pur riservandosi di intervenire nel corso del dibattito, sottolinea come il gruppo della Lega nord Padania non ritenga condivisibile l'impianto complessivo del provvedimento, che tenderebbe ad assicurare parità di trattamento tra due categorie di soggetti che non appaiono sovrapponibili per la diversità dei ruoli che svolsero nel corso della seconda guerra mondiale. In particolare, evidenzia come gli appartenenti alla Guardia Civica di Trieste furono arruolati non già dalle autorità tedesche, ma dal podestà della città e comunque svolsero attività di polizia municipale non idonee ai fini del riconoscimento della qualifica di *ex* combattente.

Auspica pertanto un ulteriore approfondimento del contenuto del provvedimento da parte del relatore, al fine di giungere all'elaborazione di un testo unanimemente condiviso dalla Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel riservarsi di approfondire i diversi profili problematici emersi nel corso del dibattito, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

REFERENTE

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio» e «Libero Comune di Zara in esilio»

C. 684 Menia e C. 685 Menia.

ALLEGATO 1

Sulla missione in Kosovo del 21 e 22 ottobre 2008, presso il contingente militare italiano presente nell'area.**COMUNICAZIONI**

Nelle giornate del 21 e 22 ottobre 2008, una delegazione della Commissione Difesa, da me guidata, composta dai deputati Marcello De Angelis, Giovanni Fava, Antonio Ruggia e Ettore Rosato, ha svolto una missione in Kosovo, per visitare il contingente militare italiano impegnato nella missione KFOR (*Kosovo Force*) e per incontrare rappresentanti della missione EULEX.

Durante le varie fasi della missione, la delegazione è stata assistita dal Ministero della difesa, che ha fornito un costante supporto con il Colonnello Michele Risi, il Tenente Colonnello Giorgio Manca e il Capitano di Vascello Giovanni Cucinelli, ai quali va un particolare ringraziamento per la professionalità dimostrata.

La delegazione, dopo l'arrivo all'aeroporto di Djakovica, la mattina del 21 ottobre, e il saluto di benvenuto del Generale di Brigata Agostino Biancafarina, Comandante della *Multinational Task Force West*, si è recata, con mezzi militari, alla base di Belo Polje (Villaggio Italia), nei dintorni di Pec, sede del Comando della citata Forza multinazionale.

Nel corso della visita al Villaggio Italia, le autorità militari hanno ricordato le principali caratteristiche dell'operazione *Joint Enterprise*, che raggruppa in un unico contesto operativo le attività di KFOR, l'interazione NATO-UE e i NATO *Head Quarters* di Skopje, Tirana e Sarajevo. In particolare, è stato rammentato che all'operazione *Joint Enterprise* partecipano 35 Paesi, con un impegno complessivo di forze che attualmente ammonta a circa 15.850 militari. La missione KFOR, dopo la ristrutturazione avvenuta nel-

l'estate 2007, è articolata su cinque *Multinational Task Force*, di cui una a guida italiana, più una Forza di reazione rapida (*Quick Reaction Force*), che sono basate a Mitrovica, Pristina, Gnjane, Prizren e Belo Polje-PEC. Il Contingente italiano, su base Brigata Pinerolo, ha la *leadership* della *Multinational Task Force West*, che è guidata dal Generale di Brigata Agostino Biancafarina.

In conformità con la risoluzione 1244 del 10 giugno 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la *Multinational Task Force West* deve garantire la sicurezza e la stabilità e deve assicurare la libertà di movimento all'interno della propria area di responsabilità che comprende le municipalità di Peje/Pec, Decan/Decani, Junik/Junik, Istog/Istok, Klina/Klina, Gjakove/Dakovica.

Il contingente italiano è costituito da 1671 unità di cui 1564 uomini e 107 donne e svolge attività di pattugliamento, *check point* e protezione di siti dotati di particolare status come il Patriarcato di Pec, il Monastero di Decani, il Monastero di Goriok, il Monastero di Budisavci e l'Aeroporto di Dakovica.

Nell'ambito della *Multinational Task Force West* sono condotte anche attività di cooperazione civile-militare (CIMIC), riguardanti principalmente progetti infrastrutturali in favore della popolazione e di sostegno sanitario a pazienti affetti da gravi patologie. Nell'anno 2008, per il finanziamento di tali attività sono stati stanziati 750 mila euro, di cui 600 mila da destinare a progetti infrastrutturali e 150 mila per progetti ad impatto veloce. In particolare, tra i progetti realizzati sono

stati segnalati la ristrutturazione di una strada nel villaggio serbo di Gorazdevac/Gorazhedec, la donazione di attrezzature sanitarie per un ambulatorio di Decan/Decani, la costruzione di un campo da basket a Junik/Junik, la ristrutturazione di un padiglione dell'Università di Gjacove/Dakovika, la costruzione di una rete fognaria ad Erec/Herec e la ricostruzione del tetto dell'asilo a Peje/Pec. Inoltre, risulta in corso di realizzazione un ponte nella città di Peje/Pec.

Per quanto riguarda il settore sanitario, il CIMIC *Healt Team* svolge importanti attività a favore della popolazione locale, provvedendo alla cura in Italia dei pazienti che non possono essere trattati in Kosovo. Nel 2008 sono stati ammessi agli ospedali italiani 109 pazienti e sono state visitate 2.368 persone presso le infermerie italiane della *Multinational Task Force West*. Inoltre, quest'ultima, attraverso la Task Force Psyops, conduce campagne di sensibilizzazione rivolte principalmente alle fasce più giovani della popolazione, come quelle relative ai pericoli derivanti da ordigni inesplosi, la sicurezza stradale e la tolleranza.

In conclusione, le autorità militari considerano la situazione nell'area di responsabilità calma, sia grazie all'impegno quotidiano dei soldati italiani, sia per l'eccellente collaborazione con la popolazione e con tutte le autorità politiche e religiose.

La delegazione ha quindi incontrato l'Ambasciatore d'Italia in Kosovo, Michael Giffoni, che durante un *breafing* ha sottolineato come la situazione in Kosovo sia profondamente cambiata dal 17 febbraio 2008, ossia dalla proclamazione di indipendenza del Kosovo, per effetto della quale i Paesi facenti parte del gruppo di contatto, ad eccezione della Russia, nonché 22 Paesi dall'Unione europea, compresa l'Italia, hanno riconosciuto il nuovo Stato.

In conseguenza del riconoscimento, l'Italia, il 26 febbraio 2008, ha istituito a Pristina un'Ambasciata che ha preso il posto dell'apposito Ufficio del Ministero degli affari esteri che già operava *in loco*.

Dalla dichiarazione di indipendenza ad oggi il Kosovo ha compiuto passi importanti dal punto di vista istituzionale, attraverso l'adozione della nuova Costituzione e la costituzione degli organi istituzionali, che hanno provveduto ad emanare i primi provvedimenti legislativi.

A circa otto mesi dalla data di entrata in vigore della Costituzione, la situazione viene considerata stabile, ma fragile. Gli elementi di fragilità sono riconducibili, ad avviso dell'Ambasciatore, non solo dal mancato riconoscimento del Kosovo di parte della Comunità internazionale e di alcune aree a prevalente presenza serba, ma anche dalla mancata adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di una nuova risoluzione, sostitutiva della 1244 del 1999, che risulti più adatta all'evoluzione della situazione nell'area. Pertanto, continuano tuttora a funzionare gli organismi previsti dalla citata risoluzione 1244, primi fra tutti KFOR e UNMIK, che dovrebbe trasferire le sue funzioni ad EULEX.

L'Italia intrattiene buoni rapporti sia con il Kosovo che con la Serbia. I rapporti con il primo si sono intensificati soprattutto in conseguenza del processo di privatizzazione che è stato avviato dal Governo kosovaro, sia nel settore industriale, sia nel settore agricolo, e che vede l'interessamento di numerose imprese italiane.

Per quanto riguarda il settore della sicurezza, è stato avviato, sotto il controllo di KFOR, il progetto per la costituzione di Forze di sicurezza kosovare interetniche e conformi agli *standard* NATO, che richiederà un finanziamento di 43 milioni di euro.

La prospettiva di stabilizzazione più interessante, ad avviso dell'Ambasciatore Giffoni, è comunque quella di inserire il Kosovo nel quadro europeo.

Dopo l'incontro con l'Ambasciatore Giffoni, la delegazione ha visitato le strutture del Villaggio Italia, tra cui la sala operativa del Comando Brigata e l'infermeria (il CIMIC *Healt Center*).

Il giorno successivo, la delegazione, dopo aver assistito alla cerimonia del-

l'alza bandiera al Villaggio Italia, ha sorvolato in elicottero l'area di responsabilità della *Multinational Task Force West*, ed in particolare, il Patriarcato di Pec, il Monastero di Goriok, la base spagnola di Istok, il Monastero di Busisavci, il villaggio di Gorazdevac e il Monastero di Decane.

La delegazione si è quindi recata al Patriarcato di Pec e al Monastero di Decani, dove ha incontrato i religiosi che custodiscono i citati luoghi di culto e, subito dopo, si è intrattenuta con il dottor Alberto Perduca e la dottoressa Maria Giuliana Civinini che operano nell'ambito della missione dell'Unione europea, denominata EULEX (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*). In particolare, il dottor Perduca è a capo della componente giudiziaria di EULEX, mentre la dottoressa Civinini, è presidente dell'Assemblea dei giudici operanti in EULEX.

Nel corso dell'incontro, tra l'altro, è stato ricordato che EULEX è la più imponente missione civile in ambito PESD nella sua storia con oltre 2.000 funzionari. EULEX è composta di tre componenti: Polizia (che copre oltre il 75 per cento del totale delle unità previste), Giustizia (circa il 12 per cento) e Dogane (poco più dell'1 per cento). Il resto della missione riguarda l'amministrazione e, più in generale, supporto alla missione stessa. L'Italia è il principale contributore, con la Germania, con oltre 200 funzionari incluse alcune posizioni di rilievo, tra cui quella di capo della componente Giustizia (dott. Perduca) e di capo delle Unità Speciali di Polizia (Colonnello Comitini dei Carabinieri). Il mandato della missione prevede l'assistenza alle autorità kosovare nello sviluppo di istituzioni giudiziarie, di polizia, doganali e amministrative, oltre ad una serie limitata di poteri esecutivi in alcune aree, fra cui crimini inter-etnici, di guerra e finanziari, terrorismo, crimine organizzato e corruzione. Il capo missione è l'ex Generale francese Yves De Kermabon, già Comandante della missione NATO KFOR nel 2005-2006.

Successivamente, la delegazione ha incontrato, presso *Camp Sparta*, il Comandante di KFOR, Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Emilio Gay, che durante un *briefing* ha illustrato le principali caratteristiche dell'ambiente operativo in cui opera KFOR, la situazione attuale nel teatro operativo, le attività di cooperazione con le organizzazioni internazionali ed i nuovi compiti che sono stati assegnati a KFOR.

In particolare, è stato ricordato preliminarmente che KFOR, sulla base della citata risoluzione 1244, opera in stretta coordinazione con la missione delle Nazioni Unite in Kosovo denominata *United Nations Interim Administration Mission in Kosovo* (UNMIK), che ha il compito di avviare il processo di costruzione della pace, della democrazia, della stabilità e dall'autogoverno del Kosovo. Il mandato principale della missione KFOR è quello di mantenere, in tutto il territorio del Kosovo, una situazione di sicurezza per la popolazione, agendo in maniera imparziale ed a beneficio di tutte le comunità. In questo quadro, *joint enterprise* rappresenta l'ordine d'operazione per il territorio balcanico edito dal Comandante Supremo delle Forze NATO in Europa (SACEUR), il quale ha stabilito che gli obiettivi politici dell'Alleanza sono di supportare la risoluzione pacifica della situazione in tutti i balcani, al fine di realizzare un ambiente sicuro ed adeguato per il prosieguo del processo di consolidamento della pace e della stabilità ai fini del raggiungimento di una situazione finale in cui non sia più necessaria la presenza di forze militari dell'Alleanza nei balcani.

Al momento il piano SACEUR si trova ancora nella fase esecutiva. L'impegno di KFOR è attualmente orientato ad una presenza sul terreno proattiva ed a basso profilo. Lo sforzo principale della missione consiste quindi prevalentemente nel mantenimento della sicurezza nell'area e nel garantire un ambiente operativo all'interno del quale la comunità internazionale possa proseguire i propri sforzi.

A tal fine, la missione KFOR si sviluppa seguendo le seguenti linee operative: supporto alla comunità internazionale; contributo al mantenimento di un ambiente sicuro e libero da pericoli; costruzione delle capacità locali. Quest'ultimo aspetto, in particolare, riguarda i nuovi compiti che sono stati assegnati a KFOR e che vanno sotto il nome di *military civil advisory task* – che sono complementari a quanto già in atto – il cui assolvimento contribuisce alla stabilità regionale. Questi nuovi compiti, che sono stati assegnati ed implementati da KFOR da qualche mese, consistono nella creazione di una forza di sicurezza del Kosovo e nel fornire assistenza per la realizzazione di un ministero per la forza di sicurezza del Kosovo.

In particolare, tale forza di sicurezza, come accennato in precedenza, sarà multietnica e posta sotto il controllo di un ministero civile del Kosovo, con il compito di supportare ulteriormente la realizzazione di un ambiente sicuro e libero da pericoli. KFOR sta già operando nell'attuazione dei nuovi compiti che gli sono stati affidati, in stretto coordinamento con le autorità civili ed internazionali.

Allo scopo di migliorare ed intensificare il processo di reclutamento dei civili che entreranno a far parte della nuova forza di sicurezza, KFOR ha predisposto una campagna informativa ad *hoc* che sarà gestita in stretto coordinamento con le autorità del Kosovo. Ai fini della gestione di tutte le problematiche ed attività operative correnti è stato istituito il *joint effect center*.

In particolare, il *joint effect center* si occupa della sincronizzazione delle attività non letali che rappresentano il vero fattore decisivo in un ambiente così complesso come il Kosovo, in cui le forze militari vengono chiamate a svolgere, non solo compiti prettamente militari, ma anche a gestire i rapporti con le autorità statali ed internazionali.

Un'altra divisione particolarmente significativa è la divisione supporti che si

occupa di tutti i compiti con risvolti di carattere logistico e con problematiche di carattere tecnico, come ad esempio la gestione delle frequenze e la gestione degli esplosivi commerciali.

La divisione nata da ultimo è la *military civilian advisory division*, che ha il compito di gestire tutte le problematiche e le attività relative ai nuovi compiti.

Infine, le attività di cooperazione nel quadro della KFOR sono focalizzate sui settori della *governance*, ai fini della realizzazione di una struttura e di un processo legislativo basato sull'*Ahtisari plan*, la diplomazia, finalizzata all'incremento del riconoscimento internazionale e lo sviluppo economico.

Per quanto riguarda la missione UNMIK, è in atto un processo di ridimensionamento che lascia intravedere le sfide del dopo transizione. UNMIK, ad esempio, ha di recente siglato un accordo con EULEX che riguarda il trasferimento di equipaggiamenti e proprietà ad EULEX.

Per quanto concerne la cooperazione con le altre organizzazioni internazionali è stato evidenziato come i rapporti di collaborazione tra KFOR e l'ICO (*International Civil Organization*) si sviluppino attraverso dei working group per la discussione di tematiche riguardanti la sicurezza e per la cooperazione a livello tecnico nel campo dell'aviazione civile e della gestione degli esplosivi commerciali. Per quanto concerne i rapporti con EULEX è stato sottolineato come quest'ultima abbia cominciato a dispiegarsi, molto più lentamente rispetto a UNMIK. Inoltre, rimane ancora da chiarire in quale contesto e con quale significato EULEX potrà schierarsi in Kosovo con piena legittimazione internazionale e quindi piena accettazione da parte della Serbia. Quest'ultima, infatti, ha irrigidito la propria posizione anche a seguito del successo ottenuto nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con l'approvazione della propria mozione relativa al deferimento alla Corte internazionale di Giustizia della legittimità della dichiarazione di indipendenza del Kosovo. Peraltro

non è ancora chiaro se EULEX si dispiegherà o meno anche nel nord e nelle enclavi serbe, così come non è ancora del tutto chiaro se una futura presenza di polizia internazionale sarà dispiegata nel Kosovo.

A conclusione della visita, a nome della Commissione Difesa, il Presidente

Cirielli e i componenti della delegazione, hanno espresso alle autorità militari il più vivo apprezzamento per l'attività svolta dal contingente italiano impegnato in Kosovo.

Nel pomeriggio della stessa giornata la delegazione è rientrata da Djakovica alla volta di Roma.

ALLEGATO 2

Sulla missione a Parigi del 26 e 27 ottobre 2008, in occasione della riunione dei Presidenti delle Commissioni difesa dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo e dei Parlamenti dei paesi candidati.

COMUNICAZIONI

Lo scorso 27 ottobre, a Parigi, ho preso parte, presso la sede del Senato, alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Difesa dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo e dei Parlamenti dei Paesi candidati, organizzata dal Parlamento francese nell'ambito del semestre di presidenza dell'Unione europea.

I temi principali di discussione hanno riguardato la politica europea di sicurezza e difesa e il suo rafforzamento, lo stato delle relazioni tra l'Unione europea e la NATO nonché la situazione delle missioni a guida UE.

I lavori della Conferenza sono stati aperti dal Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato francese, Josselin de Rohan, il quale, nel formulare il discorso di benvenuto, ha tracciato un breve quadro della politica europea di sicurezza e difesa — anche alla luce delle proposte emerse dal Consiglio informale di Deauville — e dei rapporti tra NATO e UE, con particolare riguardo all'esigenza di giungere al superamento della strategia *Berlin plus*. In particolare, il Presidente ha posto l'accento sull'attuale crisi finanziaria mondiale, che rischia di accrescere ulteriormente le difficoltà legate alla persistente carenza di risorse che caratterizza la politica di difesa dei singoli Stati membri dell'Unione europea.

Nel corso della Conferenza sono quindi intervenuti, in qualità di relatori, il Capo di Stato Maggiore delle Forze armate francesi, Generale Jean-Louis Georgelin, il Presidente del Comitato mi-

litare dell'Unione europea, Generale Henri Bentégeat, il Comandante della missione EUFOR in Ciad e nella Repubblica Centrafricana, Generale Patrick Nash, la direttrice per le questioni della difesa della Segreteria generale del Consiglio dell'Unione europea, Claude-France Arnould, la segretaria generale aggiunta per gli affari regionali, economici e per la sicurezza della NATO, il vicedirettore per gli affari strategici, la sicurezza ed il disarmo del Ministero degli esteri e degli affari comunitari francese, Nicolas Niemtchinow, il Presidente della Commissione Difesa dell'Assemblea nazionale francese, Guy Tessier, e il Ministro della difesa francese, Hervé Morin.

Il Capo di Stato Maggiore delle Forze armate francesi, Generale Jean-Louis Georgelin, si è soffermato sul libro bianco francese, di recente pubblicazione, con particolare riguardo al tema dell'adattamento delle Forze armate francesi alle nuove minacce alla sicurezza internazionale. In particolare, il Generale Georgelin, dopo aver precisato che le principali minacce alla sicurezza (terrorismo, armi di distruzione di massa, eccetera) sono ormai comuni a tutti i Paesi, ha evidenziato come tali minacce abbiano imposto un rinnovamento della politica di sicurezza e difesa e delle strategie militari, anche alla luce dell'esperienza maturata sul campo. Vi è quindi una sostanziale comunanza di interessi tra i Paesi europei per procedere, sia verso un rafforzamento del ruolo dell'Europa nel settore della difesa, sia in direzione di

una maggiore integrazione con l'Alleanza atlantica, anche in considerazione del fatto che le risorse destinate dal bilancio degli Stati Uniti alla Difesa sono circa il doppio di quelle complessivamente preordinate dai bilanci dei 27 Paesi dell'Unione europea. Le Forze armate francesi, quindi, puntano a svilupparsi nel senso di accrescere la loro interoperabilità con le Forze armate degli altri Paesi membri dell'Unione europea e con quelle della NATO, al fine di fronteggiare le nuove minacce alla sicurezza internazionale, ad esempio il terrorismo – le cui caratteristiche fanno venir meno la distinzione tra sicurezza interna e sicurezza esterna – ovvero l'interdipendenza delle crisi e l'estensione dei teatri di crisi che vanno dall'Atlantico fino all'India, con uno spostamento del relativo centro di gravità verso l'Asia. Da qui nasce, in primo luogo, l'esigenza di ridistribuire la presenza militare francese all'estero nelle zone di interesse strategico, come ad esempio nel caso dell'apertura di una base militare ad Abu Dhabi, di fronte alle coste iraniane, ovvero dell'abbandono di alcune basi in Africa e la revisione degli Accordi di partenariato con l'Africa stessa, nei cui confronti, peraltro, è stato contestualmente aumentato l'impegno delle missioni a guida UE. In secondo luogo, si avverte la necessità di sviluppare nuovi strumenti di conoscenza e di previsione, prodigando maggiori sforzi nel settore dell'*intelligence*, nel varo di programmi per sistemi di ascolto e di immagini. In questo quadro, è indispensabile disporre di uno strumento militare adeguato che sappia utilizzare efficacemente le informazioni raccolte e che sia dotato di una efficiente capacità di proiezione all'estero. La Francia dispone della capacità di proiettare all'estero entro 6 mesi, anche congiuntamente ai Paesi alleati, fino a 30 mila uomini ed è impegnata, fuori dai confini nazionali, con circa 13 mila unità di cui buona parte impiegate in missioni internazionali che operano in cinque teatri operativi: Costa d'Avorio, Ciad, Repubblica Centrafricana, Kosovo e Afghanistan. La Francia conti-

nua a qualificarsi come potenza nucleare, ritenendo che la dissuasione nucleare, non solo rappresenti la garanzia ultima della sicurezza e della indipendenza del Paese, ma, congiuntamente a quella predisposta dalla Gran Bretagna, contribuisca alla sicurezza dell'Unione europea, posto che qualsiasi aggressore dovrebbe tenerne conto. Nel libro bianco, comunque, le questioni della sicurezza non vengono limitate al solo settore militare, ma estese anche al settore civile, attraverso un approccio a tali questioni di carattere interministeriale.

A fronte di questi impegni, si pone tuttavia il problema del reperimento delle necessarie risorse finanziarie per provvedere sia al personale, che viene stimato al 2014 in 225 mila unità di cui 23 mila costituite da personale civile, sia ai mezzi. In particolare, il fabbisogno finanziario per i prossimi 12 anni è quantificato in 327 miliardi di euro di cui 200 per equipaggiamenti. Le operazioni militari all'estero sono infatti lunghe, complesse e pericolose e richiedono, sia un adeguato addestramento del personale, sia efficaci sistemi di selezione dei vertici. È necessario perciò investire adeguate risorse, ricercando l'appoggio dell'opinione pubblica, attraverso la valorizzazione dell'identità «del militare» e rifuggendo da possibili banalizzazioni delle sue funzioni. La perseveranza e la determinazione in questo ambito saranno il primo fattore di successo.

Nel corso del dibattito che è seguito al suo intervento, il Generale Georgelin ha ulteriormente precisato che le carenze dell'attuale strumento militare rispetto al nuovo contesto strategico derivano dal fatto che i sistemi di armamento scontano le scelte adottate in passato, all'epoca della guerra fredda, in quanto il ciclo di vita dei sistemi di armamento è intorno ai 30-40 anni.

Ai fini della ridefinizione dello strumento militare è conveniente mettere insieme le risorse investite dai singoli Paesi europei per la difesa, peraltro non ingenti, al fine di concentrare gli sforzi verso le questioni più significative che, il

più delle volte, sono comuni a tutti i Paesi, come il trasporto strategico, i satelliti e altro ancora, valorizzando il ruolo dell'Agenzia europea di difesa. Sempre in questa chiave, potrebbe essere adeguatamente sviluppata la gendarmeria europea da impiegare in operazioni di polizia all'estero.

Il Presidente del Comitato militare dell'Unione europea, Generale Henri Bentégeat, nel suo intervento, ha evidenziato come, nonostante l'Unione europea abbia prodigato per le missioni internazionali un impegno paragonabile soltanto a quello dell'ONU, vi sia ancora una scarsa risonanza nell'opinione pubblica di tali operazioni che, peraltro, hanno avuto grande successo nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Passando in rapida rassegna alcune missioni, il Generale Bentégeat ha ricordato che, per quanto riguarda la missione in Bosnia Erzegovina, per la quale l'Unione europea ha dato il cambio alla Nato nel 2004, la situazione nell'area si prospetta buona a medio e lungo termine, come testimonia la sottoscrizione da parte del citato Paese dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea e dell'Accordo di partenariato per la pace con la NATO. In questo quadro, si impone quindi una modifica della presenza militare nell'area in una forma che, tuttavia, rimane ancora da definire.

Per quanto concerne la missione in Ciad e nella Repubblica Centrafricana, il Generale Bentégeat ha rammentato che lo scopo della missione dell'Unione europea denominata EUFOR, che è stata autorizzata con la risoluzione 1778 del 25 settembre 2007 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è principalmente quello di provvedere alla protezione dei profughi del Darfur e del personale delle organizzazioni umanitarie, attraverso una forza di polizia. Il dispiegamento di tale forza ha incontrato non poche difficoltà sia per ragioni ambientali, sia per le tensioni che ancora permangono nell'area. Si tratta di una presenza militare di transizione, che opera in stretto coordina-

mento con le Nazioni unite e che a breve dovrebbe lasciare il campo per essere completamente sostituita, nella prossima primavera, dall'ONU.

Per quanto concerne la missione in Somalia, con l'azione comune 2008/749/PESC del Consiglio del 19 settembre 2008 è stata avviata l'azione di coordinamento militare dell'Unione europea in Somalia che mira a sostenere le attività degli Stati membri che impiegano mezzi militari nelle acque Somale per scoraggiare gli atti di pirateria ed assicurare la sicurezza delle rotte marittime commerciali e la navigazione internazionale. A tal fine, è stata istituita a Bruxelles un'apposita cellula di coordinamento.

Infine, il Generale Henri Bentégeat, dopo aver ricordato che in Congo e in Guinea vi sono missioni civili che operano a sostegno delle operazioni militari, ha sottolineato l'esigenza di una maggiore sinergia tra le due tipologie di missioni. A tal fine, è stata istituita una cellula di coordinamento civile-militare per la pianificazione e la conduzione di missioni integrate.

Non esiste, tuttavia, all'ordine del giorno il tema dell'istituzione di un quartier generale permanente UE, perché per esso, almeno per il momento, si porrebbe un problema di interferenza con le funzioni svolte in sede NATO dal quartier generale che opera nell'ambito delle intese Berlin Plus.

Il punto di maggiore criticità per lo sviluppo dell'Europa della difesa, secondo il Generale Bentégeat, è rappresentato dalle difficoltà di carattere finanziario che sono destinate ad accrescersi a causa della crisi economica internazionale. Tuttavia, si tratta di difficoltà che devono essere superate con l'appoggio dell'opinione pubblica che deve essere edotta del ruolo che l'Europa è in grado di svolgere per la sicurezza internazionale, come dimostra il fatto che il suo contributo viene sempre più richiesto, proprio in considerazione dell'approccio integrato alla soluzione delle crisi che essa è in grado di assicurare. In questo contesto, una funzione cruciale di sensibilizzazione del-

l'opinione pubblica potrebbe essere svolta dai parlamenti nazionali, anche in considerazione del fatto che per effetto della crisi economica le situazioni di conflitto a livello internazionale potrebbero accrescersi.

Nel corso del dibattito che è seguito al suo intervento, il Generale Boutezat ha precisato che la scelta di organizzare una missione in Guinea è derivata, tra l'altro, dall'esigenza di interrompere il traffico di cocaina che dal Sud America si dirige verso l'Europa facendo scalo proprio in Guinea. I risultati attesi da questa missione, come del resto dalle altre missioni africane a cui partecipa l'Unione europea, sono previsti nel lungo termine.

Per quanto riguarda i *buttle groups* ha sottolineato che essi, pur assicurando una maggiore capacità di proiezione e interoperabilità delle Forze, incontrano difficoltà ad essere concretamente impiegati, in quanto tale impiego richiede il consenso di tutti i Paesi membri.

In questa prospettiva, a suo avviso, risulta particolarmente importante il coinvolgimento dei parlamenti nazionali in tutte le decisioni in materia di difesa, anche al fine di cercare il necessario sostegno da parte dell'opinione pubblica. L'obiettivo che si sta cercando di perseguire nell'immediato è pertanto quello della elaborazione di un documento particolarmente sintetico che detti le linee strategiche in materia di sicurezza e individui le conseguenti linee di azione, evitando di dare la sensazione di agire sotto la spinta di una situazione emergenziale.

Infine, in merito all'Agenzia europea di difesa, pur riconoscendo che essa ha deluso le aspettative di quei governi che, attraverso la sua azione, speravano di superare i propri problemi di bilancio, ha sottolineato come l'Agenzia stessa abbia fornito in cinque anni di attività un valido contributo nel campo della ricerca duale e che in futuro potrà svolgere un ruolo fondamentale per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità. Non appare invece plausibile, almeno nel breve periodo, giungere ad una fusione della citata Agenzia

con l'OCCAR (*Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement*), nonostante alcune duplicazioni di funzioni tra i due organismi, considerata la composizione più ristretta di quest'ultima rispetto alla prima. Appare invece auspicabile una maggiore collaborazione tra le organizzazioni stesse, affidando ad esempio all'OCCAR il compito di provvedere all'implementazione dei progetti realizzati a partire dalle attività di ricerca svolte dall'Agenzia.

Il Comandante della missione EUFOR, Generale Patrick Nash, ha fatto il punto sulla situazione della missione in Ciad e nella Repubblica Centrafricana, sottolineando come da tale missione emerga l'approccio multilaterale e multidimensionale alla gestione delle crisi adottato dall'Unione europea. La missione è stata realizzata in un territorio privo di infrastrutture e di sbocchi al mare, caratterizzato da condizioni climatiche non favorevoli e da un conflitto in corso che ha prodotto un elevato numero di sfollati. Tutto ciò ha reso particolarmente difficile il dispiegamento delle Forze in un teatro che si trova a ben 4 mila e 500 chilometri dal Comando operativo della missione situato a Parigi. La missione, che è stata istituita con l'azione comune 2007/677/PESC, è stata lanciata nel 2008 per il periodo di un anno, conformemente al mandato definito nella risoluzione 1778(2007) del 25 settembre 2007 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, con lo scopo di riportare la sicurezza nella zona a vantaggio delle popolazioni del Darfur e del personale umanitario. Nella prima metà di quest'anno ha avuto luogo, quindi, il dispiegamento della capacità operativa massima, con l'impiego di 3.500 uomini e con la predisposizione della logistica necessaria. Prima dell'avvio della missione è stata svolta un'intensa attività di *intelligence* per verificare la situazione sul campo ed è stata realizzata una mappatura del terreno, con un monitoraggio dei villaggi e delle attività criminali.

La missione, che si è dispiegata ad est del Ciad e a nord-est della Repubblica Centrafricana, ha contribuito a migliorare

la sicurezza nell'area, favorendo il rientro dei profughi ed instaurando un ottimo rapporto con le organizzazioni non governative. In alcune località la missione ha assunto funzioni di polizia contro i fenomeni di criminalità affiancando in quest'opera la missione ONU MINURCAT. Vi sono tuttavia ancora preoccupazioni per quanto riguarda i rapporti con il Sudan, in merito a possibili reazioni che potrebbero seguire ad eventuali incursioni di ribelli ciadiani o di ribelli sudanesi. È previsto, in prospettiva, anche l'impiego di elicotteri russi che potrebbero rivelarsi di grande utilità sia per assicurare maggiore mobilità alle truppe, sia in funzione di deterrenza. Gli elicotteri dovrebbero essere posti sotto Comando EUFOR ed è prevista a breve la firma di un protocollo in tal senso. Le Forze EUFOR svolgeranno la funzione di ponte prima di lasciare completamente il campo alla missione ONU, consegnando a quest'ultima un patrimonio operativo ed infrastrutturale di notevole rilievo.

La direttrice per le questioni della difesa della Segreteria generale del Consiglio dell'Unione europea, Claude-France Arnould, riguardo alle relazioni NATO UE ha sottolineato innanzitutto come nel caso di operazioni che vedono il coinvolgimento della NATO e della UE vi siano contatti tra gli *staff* delle due organizzazioni, che risultano per altro facilitati dal fatto che l'architettura delle organizzazioni stesse è molto simile. Inoltre, a livello politico, è stata ormai superata l'epoca del sospetto come dimostra il fatto che la Francia è entrata a far parte delle strutture permanenti della NATO e che il Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, ha auspicato un ulteriore sviluppo della PESD. Ciò premesso, la direttrice Arnould ha sottolineato come la collaborazione tra NATO e UE funzioni bene quando si svolge nell'ambito delle intese *Berlin Plus*, mentre negli altri casi, vi sono difetti di coordinamento per l'imposizione di alcune limitazioni che vengono poste quando alle operazioni UE partecipino soggetti non facenti parte della NATO, quale, ad esempio, Cipro.

Si ritiene comunque valido un approccio pragmatico al tema della collaborazione tra NATO e UE, nel senso che la compresenza delle due organizzazioni va valutata caso per caso, privilegiando la presenza esclusiva della UE in quei teatri in cui occorra dare una connotazione meno occidentale all'intervento.

In ogni caso, gli interventi nel settore civile delle due organizzazioni dovrebbero essere coordinati con quelli di altre organizzazioni internazionali, come la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale.

La segretaria generale aggiunta per gli affari regionali, economici e per la sicurezza della NATO, Aurdiá Bouchez, ha evidenziato come una PESD forte sia non solo utile, ma anche necessaria, come dimostrano, sia le posizioni recentemente assunte in proposito dagli Stati Uniti, sia quelle di numerosi Stati membri del UE e dello stesso Presidente francese Nicolas Sarkozy, che hanno posto l'accento sulla necessità di una maggiore integrazione tra NATO e UE, al fine di eliminare doppioni e creare capacità comuni per gli impegni più urgenti. Si avverte infatti l'esigenza di una consultazione permanente tra le due organizzazioni sia sul piano politico che su quello operativo. In questa prospettiva, si è avuta, nell'ambito di alcuni organismi della UE, la partecipazione di rappresentanti di Paesi NATO. Lo sviluppo delle operazioni PESD per altro ha mostrato l'insufficienza delle intese *Berlin plus* quale unico quadro organizzativo di riferimento, insufficienza a cui si è cercato di far fronte con l'impegno degli operatori sul campo. Appaiono necessarie tuttavia soluzioni innovative, tenendo conto del contributo di idee di coloro che partecipano alle missioni anche se non in veste di appartenenti ad entrambe le organizzazioni, come nel caso dei Paesi nordici. Non a caso il tema del rafforzamento del rapporto tra NATO e UE sarà uno dei temi fondamentali che saranno affrontati in occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario della istituzione della NATO.

Il vicedirettore per gli affari strategici, la sicurezza ed il disarmo del Ministero degli esteri e degli affari comunitari francese, Nicolas Niemtchinow, ha sottolineato come il problema che si pone nel rapporto NATO-UE non sia tanto quello della duplicazioni di funzioni quanto piuttosto quello della carenza di risorse, in quanto mancano i mezzi per far fronte a tutte le emergenze internazionali. Le due organizzazioni devono quindi sostenersi reciprocamente. Proprio in questa prospettiva la Francia chiede un rafforzamento della PESD da sviluppare in un rapporto di complementarità con la NATO. Fino a dieci anni fa la situazione delle due organizzazioni era radicalmente diversa rispetto a quella attuale: l'Unione europea muoveva i suoi primi passi nel campo della PESD, mentre la NATO, interveniva in Kosovo e in Bosnia Erzegovina, con una sostanziale modifica delle sue funzioni istituzionali. Il problema delle cosiddette 3D (*No Duplication, No Discrimination e No Decoupling*) che si pose in passato nei rapporti tra NATO e UE, oggi può dirsi sostanzialmente superato: l'integrazione tra NATO e UE non può fondarsi su scenari aprioristici che affidano alla NATO le questioni militari e alla UE gli interventi civili. Bisogna infatti adottare un approccio più pragmatico che sia nel senso di impiegare le due organizzazioni in funzione dell'accettabilità politica dell'intervento nei territori interessati e della volontà degli Stati Uniti di avere un ruolo centrale nelle operazioni ovvero un ruolo di supporto.

Ancora prima di assumere la Presidenza di turno dell'Unione europea, la Francia ha quindi formulato alcune proposte ed ha adottato, nell'ambito della Presidenza stessa, diverse iniziative per facilitare il rapporto tra NATO e UE in alcuni teatri operativi come ad esempio in Somalia.

In questo quadro, la Francia ha avanzato la proposta di prevedere contatti informali coinvolgendo i Segretari generali delle due organizzazioni e più i diretti collaboratori degli stessi nonché l'apertura

del COPS (Comitato politico e di sicurezza) ai rappresentanti dei Paesi NATO non appartenenti alla UE.

Il Presidente della Commissione Difesa dell'Assemblea nazionale francese, Guy Tessier, ha sottolineato come la difesa europea sia una componente essenziale dell'Unione europea e che lo sviluppo di tale componente rappresenti la principale sfida che l'Europa deve affrontare per rispondere alle nuove emergenze in materia di sicurezza rappresentate dal terrorismo e dal nazionalismo imperante. Tutti questi fenomeni hanno, infatti, un impatto diretto sui Paesi europei e nessun Paese può farvi fronte da solo. La riunione del Consiglio informale di Deauville del 1° e 2 ottobre scorsi ha registrato l'accordo tra i Ministri della difesa dei Paesi membri, su alcune questioni chiave come ad esempio il rinnovamento degli elicotteri europei e la formazione dei loro piloti in vista dell'impiego nei teatri operativi più impegnativi, lo sviluppo di una nuova generazione di satelliti per l'osservazione spaziale militare, il rafforzamento dell'Agenzia europea di difesa, la promozione di scambi tra i giovani ufficiali europei tramite un'iniziativa ispirata al programma ERASMUS.

La crisi che ha colpito l'Europa impone a tutti i Paesi membri una oculata gestione delle risorse utilizzate per la difesa, che può avvenire soltanto attraverso un rilancio della politica di Difesa supportata adeguatamente dall'opinione pubblica. Il sostegno da parte di quest'ultima, per altro, può essere ottenuto, dando una maggiore visibilità e trasparenza alla politica di difesa, anche mediante la costituzione di una forza comune istituita a partire dai *buttle groups*, posto che tale forza potrebbe dare il segno di una innovazione visibile a tutti, a differenza delle singole missioni che sono scarsamente conosciute dall'opinione pubblica.

In questa prospettiva, andrebbe anche valutata l'opportunità in ciascun Paese di istituire e divulgare adeguatamente un libro bianco in cui la prima parte dovrebbe essere costituita dagli obiettivi deliberati in ambito europeo e, la seconda parte, coerente con la prima, relativa alla

politica di difesa nazionale. La crisi finanziaria, in ogni caso, imporrà maggiori vincoli ai bilanci nazionali e renderà più pressante l'esigenza di un raffronto tra i conti nazionali e all'introduzione di meccanismi che consentano di economizzare risorse. In questa chiave, si potrebbero adottare alcune iniziative quali l'istituzione di un meccanismo multilaterale per il controllo dei conti, mettendo insieme le esperienze degli organismi di controllo dei diversi Paesi, lo sviluppo di una qualificazione europea dei materiali di armamento, evitando un eccesso di costi legati alla burocrazia dei singoli Stati membri, e l'istituzione di corsi di formazione comuni per il personale. Auspica quindi che su tali proposte vi sia un consenso diffuso, in quanto la loro realizzazione rappresenterebbe un passo importante nella direzione della riduzione dei costi e di una maggiore integrazione nel settore della difesa.

Il Ministro della difesa francese, Hervé Morin, ha sottolineato come i Paesi europei siano stati favorevoli alle proposte avanzate dalla Francia nel corso del Consiglio informale di Deauville, giudicandole

concrete e pragmatiche. L'Europa della difesa deve essere infatti costruita superando le perplessità in merito al rischio di un possibile parallelo indebolimento della NATO. In proposito, l'intuizione del presidente francese è stata proprio quella di sottolineare la complementarità tra PESD e NATO, aprendo così la strada alla dichiarazione di pieno sostegno alla PESD pronunciata dal Presidente degli Stati Uniti, George Bush. Dopo Deauville, si dovrebbe sviluppare una strategia di sicurezza aggiornata alle nuove minacce e, nel quadro di questa, i singoli Paesi dovrebbero adottare le proprie politiche di difesa. In questo ambito, l'Europa deve essere in grado di avviare più missioni contemporaneamente anche avvalendosi dei mezzi flessibili e interoperabili individuati nell'ambito del citato Consiglio informale. In ogni caso, come hanno convenuto i Ministri della difesa dei Paesi membri, le posizioni su alcune questioni possono essere unanimi, mentre su altre si può ricercare il consenso anche tra un più ristretto gruppo di Paesi.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). C. 1713-A Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714-A Governo 51

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. C. 1813-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti –Nulla osta*) 51

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. C. 1857 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (*Esame e conclusione –Parere favorevole*) 52

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. C. 1493 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione –Parere favorevole*) 55

ATTI DEL GOVERNO:

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico. Atto n. 36 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento*) 56

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 12 novembre 2008.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). C. 1713-A Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.

C. 1714-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9 alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 novembre 2008. —Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

C. 1813-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti –Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, rende noto che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.50, 1.51, 1.52 e 1-bis.50 della Commissione al disegno di legge 1813-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 158 del 2008, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. Con riferimento all'emendamento 1.52, segnala che la proposta emendativa fa venir meno l'abrogazione, disposta dalla disposizione «taglia-leggi» del decreto-legge n. 112 del 2008, degli articoli da 125 a 134 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica di cui al regio decreto n. 1165 del 1938. Rileva che il venir meno dell'abrogazione, che non è ancora efficace, essendo rinviata al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto n. 112, determina in particolare la permanente vigenza dell'articolo 129 del regio decreto n. 1165 del 1938, che ha istituito la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, nonché dell'articolo 130 del medesimo provvedimento, che dà facoltà all'amministrazione di corrispondere indennità e competenze ai componenti della Commissione di vigilanza nonché al personale addetto alla segreteria. In proposito, segnala che, pur non essendo stati ascritti a suo tempo effetti di risparmio alla disposizione «taglia leggi» la proposta emendativa appare suscettibile di determinare la permanenza di oneri che, a legislazione vigente, sono destinati a venir meno a decorrere dal 26 dicembre 2008. Al riguardo, anche in considerazione della particolarità della fattispecie, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Rileva che i restanti emendamenti non appaiono presentare invece profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva che le disposizioni delle quali si esclude l'abrogazione si riferiscono alla

vigilanza sulla costruzione e sulla manutenzione dei fabbricati di cooperative che usufruiscono di contributi erariali e non determinano oneri per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere nulla osta sugli emendamenti 1.50, 1.51, 1.52 e 1-bis.50.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.

C. 1857 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e conclusione –Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in esame, approvato dal Senato, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 151 del 2008, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala in primo luogo che l'articolo 2 del decreto, integrando l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, autorizza l'impiego, fino al 31 dicembre 2008, di un contingente di militari delle Forze armate nelle aree ove risulti necessario garantire un più efficace controllo del territorio in presenza di fenomeni di emergenza criminale, precisando che la dotazione del contingente non può essere superiore a 500 unità di personale. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello

Stato, in quanto la spesa derivante dall'impiego delle 500 unità di militari è coperta mediante i risparmi derivanti da una durata inferiore, rispetto a quanto inizialmente previsto, del periodo di utilizzo dei 3.000 militari di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92. Infatti, mentre la copertura a suo tempo apprestata si riferiva, per il primo anno, ad un periodo di 6 mesi (luglio-dicembre 2008), l'impiego effettivo del contingente è iniziato dal mese di agosto, determinando quindi la necessità di coprire un arco temporale di soli 5 mesi. Al fine di determinare le minori spese utilizzate a compensazione dell'onere recato dalla disposizione, pari a 2,6 milioni di euro nel 2008, la relazione tecnica indica i risparmi derivanti dal ridotto impegno temporale (5 mesi anziché 6) del primo contingente di 3.000 militari nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, quantificando il costo per l'espletamento del servizio di cui al citato articolo 7-bis, per 5 mesi, in circa 28,1 milioni di euro complessivi, di cui 26 milioni circa per spese di personale e di funzionamento e 2,1 milioni circa per vitto e alloggio in località sprovviste di strutture militari. Pertanto, i risparmi sono quantificabili in 3 milioni di euro circa. La relazione tecnica precisa, inoltre, che il risparmio eccedente rispetto alle somme necessarie per il finanziamento della missione in esame, corrispondente a circa 0,4 milioni di euro, sarà destinato a coprire eventuali maggiori oneri di spese per personale e funzionamento. Al riguardo, rileva che l'operazione «Domino», disposta ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, è tuttora in corso e viene finanziata sulla base dell'autorizzazione di spesa prevista dal predetto articolo. Poiché la norma in esame, pur introducendo una finalizzazione aggiuntiva a valere sulle medesime risorse, non prevede una riduzione della relativa autorizzazione, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità dei risparmi derivanti, come asserito dalla relazione tecnica, dal ridotto impegno temporale del primo contingente. Tale

conferma appare necessaria dal momento che la novella in esame non modifica espressamente la durata semestrale della missione, potendo quindi dare luogo ad un disallineamento tra l'originaria autorizzazione di spesa e la relativa copertura alla luce della ulteriore finalizzazione.

Segnala, inoltre, che l'articolo 2-bis dispone, in via straordinaria, l'incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso per un importo pari a 30 milioni, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. La disposizione prevede altresì che il Ministro dell'interno possa, con proprio decreto, destinare al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso una quota del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, in relazione ai premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto. Al riguardo, premesso che le elargizioni in favore delle vittime della mafia e dell'usura sono disposte nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi Fondi, ritiene necessario che il Governo chiarisca se il trasferimento di risorse in esame sia previsto in relazione a pagamenti non effettuati a causa dell'incapienza del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. In tale ipotesi le disposizioni di cui al presente articolo 2-bis, pur se prive di effetti in termini di saldo netto da finanziare, sono a suo avviso suscettibili di determinare un'accelerazione della spesa, con un possibile peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, rileva, in primo luogo, che la disposizione non indica esplicitamente né la decorrenza, né la durata prevista del rifinanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Al fine, quindi, di verificare l'idoneità della copertura finanziaria ritiene necessario che il Governo chiarisca se il rifinanziamento sia previsto per una sola annualità come

lascerebbe presupporre il riferimento, contenuto nella disposizione in commento, ad un incremento «in via straordinaria». In secondo luogo, chiarito il carattere annuale della disposizione, rileva che la norma di copertura appare idonea solo se riferita all'anno 2008, in quanto solo in questo caso il capitolo del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Ritiene, comunque, opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle disponibilità residue iscritte in bilancio non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 2-bis, ritiene che, sotto il profilo formale, il riferimento all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999, debba intendersi riferito all'articolo 18, comma 1, lettera a), e comma 2. Infatti, è la lettera a) del comma 1 che individua, tra le risorse che alimentano il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, un contributo sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Per quanto attiene all'articolo 3-bis, che reca la nuova disciplina delle indennità da erogare ai giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari per le loro attività di supplenza dei giudici ordinari nelle udienze civili, ritiene opportuno che il Governo confermi che le modalità applicative previste siano compatibili con il rispetto della clausola di invarianza, con particolare riferimento alle indennità da corrispondere ai vice procuratori onorari. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 2 dispone che dall'attuazione dell'articolo 3-bis non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, rileva, sotto il profilo formale, che la clausola di invarianza, non riproduce l'espressione di norma impiegata, utilizzando l'espressione «non derivano», anziché «non devono derivare». Tuttavia, il ricorso all'indicativo presente appare conforme alle regole e raccomandazioni sulla

formulazione dei testi legislativi previste dalla circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, conferma che agli oneri derivanti dall'articolo 2 si fa fronte esclusivamente attraverso l'utilizzo dei risparmi realizzati attraverso la minor durata dell'utilizzo del contingente previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008. Per quanto attiene all'articolo 2-bis, precisa che il rifinanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso si riferisce esclusivamente all'esercizio finanziario 2008 e non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Conferma, infine, che il riferimento al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 44 del 1999, contenuto nel comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto, deve intendersi riferito alla lettera a) del citato comma 1.

Massimo Enrico CORSARO (Pdl), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2008, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:

agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede a valere sui risparmi effettivamente conseguiti dal ri-

dotto impegno temporale del contingente previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008;

il rifinanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 2-bis, comma 1, si riferisce all'esercizio finanziario 2008 e l'utilizzo a fini di copertura delle disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura non pregiudica la realizzazione degli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

il riferimento all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999, di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis si intende riferito all'articolo 18, comma 1, lettera a), e comma 2 »

La Commissione approva la proposta di parere.

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

C. 1493 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione –Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Chiara MORONI (PdL), *relatore*, rileva che le norme prevedono la istituzione della «Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia » da commemorare annualmente il giorno 21 del mese di marzo. Rileva che alla ricorrenza non si applicano gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (articolo 1), che si prevede la possibilità di organizzare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori (articolo 2, comma 1) e che si prevede, infine, che le regioni, le province e i comuni promuovano iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi

operanti nel settore e in particolare, con le scuole (articolo 2, comma 2). Rende noto che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica e al riguardo ricorda che, in casi analoghi, si è proceduto, anche con la formulazione di una specifica condizione formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione nel parere espresso dalla Commissione Bilancio, a trasformare l'obbligo per le amministrazioni di promuovere iniziative in una facoltà. Segnala, infine, l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di modificare la clausola di invarianza di cui al comma 1, riferendola anche a quanto previsto dal comma 2 in analogia con quanto previsto dai provvedimenti di analogo contenuto, relativi all'istituzione di giornate di sensibilizzazione.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, nel condividere le valutazioni del relatore, rileva, al fine di garantire l'effettiva invarianza del provvedimento, l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 2 nel senso di prevedere che le iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica «possono essere organizzate » e non «sono organizzate » nonché il comma 2 del medesimo articolo nel senso di prevedere che le regioni, le province e i comuni «possono promuovere » e non «promuovono » la medesima tipologia di iniziative.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) segnala l'importanza e la rilevanza sociale della materia sulla quale interviene la proposta di legge di cui è proponente, ringraziando la Commissione e il presidente per la sollecitudine con la quale la stessa è stata inserita all'ordine del giorno dei lavori.

Pier Paolo BARETTA (PD) concorda con il collega Barbareschi nel segnalare l'importanza della materia affrontata dalla proposta di legge.

Chiara MORONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge recante istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «sono organizzate» con le seguenti: «possono essere organizzate» e sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»

all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 novembre 2008. —Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. —Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 15.10.

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strutturali del sistema scolastico.

Atto n. 36.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che non è ancora pervenuto il previsto parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, pertanto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
SEDE REFERENTE:	
DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. C. 1762 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 novembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 novembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

C. 1762 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2008.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, informa innanzitutto che il presentatore ha ritirato l'articolo aggiuntivo Fluvi 4.03.

Avverte che sono stati presentati numerosi emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato*), alcuni dei quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità

Ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento

ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Rubinato 0.1.01, il quale prevede la cessione agli IACP degli immobili di prima abitazione sottoposti a procedura esecutiva, ai fini della loro locazione ai mutuatari;

Palomba 1.5, il quale reca una serie di modifiche al codice civile in materia di disciplina sanzionatoria delle false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari;

Messina 1.6 e Cambursano 1.7, i quali recano una delega legislativa al Governo per la disciplina delle modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia;

Borghesi 1.9, recante modifiche al Testo unico bancario e al Testo unico della finanza relativamente alle deliberazioni assembleari per il reintegro di esponenti aziendali sospesi temporaneamente;

Messina 1.12, il quale vincola le operazioni di ricapitalizzazione previste dal decreto all'invarianza dei costi bancari e alle commissioni su carte di credito e bancomat;

Pagano 1.38, in materia di partecipazione dei soci sovventori alle banche di credito cooperativo;

Ceccuzzi 1.41, recante modifiche al regime di detraibilità degli oneri per interessi passivi sui mutui per l'acquisto della prima casa; in merito a tale emendamento rileva inoltre come la parte consequenziale, recante la copertura finanziaria degli oneri da esso recati, non sia riferibile al testo del decreto-legge;

Ceccuzzi 1.42, recante una modifica al Testo unico bancario relativa all'organizzazione delle forme di commercializzazione degli intermediari finanziari e dei mediatori del credito;

Ceccuzzi 1.43, recante una modifica al Testo unico bancario in materia di recesso del consumatore dai contratti di credito al consumo;

Ceccuzzi 1.44, recante modifiche alla disciplina in materia di surrogazione e di relative sanzioni, nel caso di portabilità del mutuo regolata dal decreto-legge n. 7 del 2007;

Milo 1.62, il quale prevede il riconoscimento di una detrazione fiscale in favore di talune categorie di soggetti per gli oneri di ammortamento di mutui e fidi bancari;

Milo 1.63, il quale prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dalle cessioni delle azioni acquisite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, siano destinate al Fondo per le aree sottoutilizzate;

Occhiuto 1.01, il quale disciplina l'istituzione di conti di finanziamento agevolato per la restituzione di prestiti personali;

Occhiuto 1.02, il quale interviene sul meccanismo di definizione del tasso interbancario;

Cambursano 2.2, il quale autorizza la Cassa depositi e prestiti a favorire l'erogazione di finanziamenti alle piccole e medie imprese;

Cambursano 2.01, il quale autorizza la Cassa depositi e prestiti a finanziare progetti di pubblica utilità

Leo 3.1, Fluvi 3.2, Pugliese 3.3, Cambursano 3.4, e Pugliese 3.5, i quali intervengono sulla disciplina relativa al Fondo di garanzia per l'assicurazione dei crediti concessi a favore delle piccole e medie imprese, nonché in materia di Fondo per la finanza d'impresa;

Ceccuzzi 3.6, il quale reca modifiche al codice civile in materia di sottoscrizione autenticata di scritture private;

Ceccuzzi 3.7, il quale interviene sulla disciplina della rinegoziazione dei mutui immobiliari;

Ceccuzzi 3.8, recante una modifica al Testo unico bancario in materia di svolgimento di attività di credito al consumo;

Ceccuzzi 3.9, recante una modifica al Testo unico bancario in materia di sanzioni penali per l'utilizzo di documentazione contraffatta nell'attività di credito al consumo;

Rubinato 3.10, il quale prevede la concessione di un termine per il rimborso residuo dei mutui in favore di imprenditori ai quali le banche abbiano revocato il mutuo stesso a seguito di interruzione nel pagamento delle rate;

Fluvi 3.02, il quale istituisce un Fondo temporaneo di garanzia interbancario per la prestazione di garanzia alle banche nell'ambito dell'erogazione di finanziamenti a medio e lungo termine in favore del sistema produttivo nazionale;

Lulli 3.03, il quale istituisce un Fondo di garanzia mutualistico bancario, alimentato con contributi volontari delle banche, finalizzato alla prestazione di garanzie per finanziamenti a medio e lungo termine;

Strizzolo 3.04, il quale estende le disposizioni del decreto-legge n. 7 del 2007 in materia di estinzione anticipata dei mutui, portabilità divieto di addebito di spese ed estinzione dell'ipoteca relativa a mutui immobiliari, anche alle operazioni di cancellazione delle medesime ipoteche su beni immobili ubicati nei territori dove vige il sistema catastale tavolare;

Pagano 4.2, il quale modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, in materia di spese per la portabilità del mutuo e di conseguenze per la violazione dei relativi obblighi;

Pagano 4.3, il quale modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, in materia di disciplina dell'annotamento di surrogazione, nelle ipotesi di portabilità del mutuo;

Boccia 4.01, il quale introduce un limite massimo al tasso d'interesse applicabile ai mutui per l'acquisto della prima casa;

Pagano 4.02, recante disposizioni in materia di obblighi gravanti sulle banche nel caso di trasferimento di conti correnti;

Fluvi 4.04 e Ceccuzzi 4.05 i quali intervengono sulla disciplina degli studi di settore per tener conto delle conseguenze della crisi in atto su specifici settori economici;

D'Antoni 4.06, il quale sostituisce l'articolo 2 del decreto-legge n. 97 del 2008, in materia di fruizione del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi nelle aree svantaggiate;

Fluvi 4.07, il quale autorizza il Ministro del lavoro a concedere forme di sostegno straordinario al reddito di lavoratori coinvolti da fenomeni di crisi aziendale;

Ceccuzzi 4.08, il quale istituisce il Fondo per il credito ai giovani, finalizzato al rilascio di garanzie nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari;

Fluvi 4.09, il quale autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire un fondo per il finanziamento di investimenti infrastrutturali da parte dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche;

Losacco 4.010, il quale reca modifiche al Testo unico bancario, in materia di organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari, di svolgimento dell'attività di credito al consumo, di relative sanzioni e di recesso dai contratti di credito al consumo;

Losacco 4.011, il quale interviene sulla disciplina in materia di svolgimento di attività di mediazione creditizia, dettando, tra l'altro, la normativa in materia civile e penale;

Losacco 4.012, il quale modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007, in materia di annotamento di surrogazione, nel caso di portabilità di mutui immobiliari;

Losacco 4.013, il quale modifica il codice civile relativamente alla sottoscrizione autenticata di scritture private;

Pagano 4.014, il quale apporta modifiche al Testo unico della finanza relativamente ai limiti al cumulo di incarichi societari da parte di soggetti titolari di incarichi di amministrazione e controllo;

Pagano 4.015, il quale prevede l'avvio di programmi scolastici di educazione finanziaria;

Pagano 4.016, recante modifiche al Testo unico bancario in materia di disciplina del credito al consumo;

Pagano 4.017, il quale istituisce, presso il Ministero dell'economia, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento;

Vitali 5.01 e Comaroli 5.02, 5.04 e 5.05, i quali recano modifiche alla legge n. 108 del 1996, relativamente alla disciplina dell'attività di mediazione creditizia e la costituzione del relativo albo professionale;

Comaroli 5.03, recante modifiche al Testo unico bancario in materia di organizzazione delle forme di commercializzazione da parte degli intermediari finanziari;

Comaroli 5.06, il quale reca modifiche al Testo unico bancario in materia di recesso dai contratti di credito al consumo;

Borghesi 5.07 e 5.08, il quale interviene sulla disciplina della legge n. 311 del 2004, relativa al Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura;

Messina 5.09, il quale introduce una disciplina per la certificazione dei crediti dei fornitori delle pubbliche amministrazioni;

Borghesi 5.010, il quale modifica gli articoli 8 e 8-bis del decreto-legge n. 7 del 2007, in materia di portabilità dei mutui immobiliari;

Messina 5.011, il quale innalza il limite massimo per la compensazione automatica dei crediti d'imposta;

Borghesi 5.012, Messina 5.013 e 5.014, Barbato 5.015, e Messina 5.016, i quali recano modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi in materia di detraibilità degli interessi passivi per i mutui immobiliari;

Di Pietro 5.017, il quale modifica il codice del consumo, introducendo un'articolata disciplina relativa all'azione collettiva risarcitoria;

Borghesi 5.018, il quale sopprime l'articolo 36, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di entrata in vigore della disciplina relativa all'azione collettiva risarcitoria di cui all'articolo 2, commi 446 e 447, della legge n. 244 del 2007;

Borghesi 5.019, il quale modifica il Testo unico bancario, estendendo l'operatività dei sistemi di garanzia dei depositanti anche ai crediti relativi alle obbligazioni indicate nella lista «Patti chiari»;

Cambursano 5.020, il quale prevede la sospensione delle procedure esecutive immobiliari effettuate nei confronti dei mutuatari che non abbiano pagato le rate del mutuo immobiliare e che abbiano un reddito inferiore a 50 mila euro;

Montagnoli 5.021, il quale destina l'1 per cento dell'utile netto delle banche ad alimentare il Fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005;

Ceccuzzi 5.022, il quale integra la dotazione finanziaria del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

Montagnoli 5.023, il quale stabilisce che i versamenti effettuati a qualunque titolo in favore degli agenti assicurativi, non possano essere effettuati in denaro contante.

Deve altresì considerarsi inammissibile l'emendamento Barbato 1.48, in quanto incide sull'autonomia regolamentare delle

Camere relativamente alle modalità di esame, da parte delle competenti Commissioni parlamentari, dei decreti di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge.

Avverte infine che l'articolo aggiuntivo Fluvi 4.04 è stato sottoscritto anche dal deputato Sanga.

Alberto FLUVI (PD) si dichiara esterrefatto dal numero di proposte emendative dichiarate inammissibili; pur rispettando pienamente il ruolo affidato dal Regolamento alla Presidenza della Commissione in questo campo, ricorda come in recenti occasioni, ad esempio nel corso dell'esame del decreto-legge n. 149 del 2008, in materia di giochi, si erano adottati criteri di ammissibilità molto più laschi. Invita quindi il Presidente a riconsiderare i giudizi di ammissibilità testé dichiarati, considerando come molte delle proposte emendative giudicate inammissibili attengono certamente alla materia affrontata dai decreti-legge.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, sottolinea come la Presidenza, nella valutazione di ammissibilità delle proposte emendative si sia, come sempre, attenuta scrupolosamente alle norme regolamentari ed alla prassi applicativa invalsa in materia. Invita, peraltro, i gruppi che intendessero chiedere il riesame di tali giudizi su talune proposte emendative a segnalarle alla Presidenza.

Si riserva quindi di presentare, in qualità di relatore, un ulteriore emendamento, relativo alla disciplina dei cosiddetti conti dormienti, il quale interviene sul funzionamento del Fondo alimentato dai predetti conti per il ristoro dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Pur essendo consapevole del fatto che tale proposta emendativa presenti un contenuto parzialmente integrativo del decreto-legge, ritiene che su di esso possa registrarsi il sostanziale consenso di tutti i gruppi ad esaminarlo, in considerazione del fatto che esso intende rafforzare uno degli strumenti di garanzia dei risparmiatori contemplati dall'ordinamento vigente.

Roberto OCCHIUTO (UdC) rileva come l'emendamento preannunciato dal relatore risulti assimilabile ad alcune proposte emendative dichiarate inammissibili.

Chiede quindi al Governo di chiarire i suoi orientamenti circa l'eventualità di intervenire sulle problematiche del settore bancario con un ulteriore provvedimento d'urgenza, che potrebbe quindi superare i decreti-legge nn. 155 e 157 del 2008, ritenendo che tale elemento rivesta un rilievo essenziale ai fini dell'atteggiamento che il suo gruppo assumerà sul provvedimento in esame.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come i decreti-legge nn. 155 e 157 del 2008 siano stati adottati dal Governo in un momento di particolare emergenza, per tranquillizzare i mercati, garantendoli rispetto ai rischi di fallimenti bancari. Alla luce delle successive evoluzioni occorrerà specificare, con un intervento legislativo ulteriore rispetto ai provvedimenti in esame, che sarà probabilmente presentato dopo la riunione del G 20 di Washington, le modalità attraverso le quali si realizzerà tale intervento statale nel settore bancario. In tale seconda fase il Governo adotterà inoltre misure di rilancio dell'economia, sulla falsariga delle iniziative assunte da altri Paesi europei, nel quadro delle compatibilità finanziarie determinate dalle condizioni del debito pubblico italiano. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Fluvi 1.39 e sull'emendamento Messina 1.40, che sarebbe sostanzialmente assorbito dal precedente. Esprime invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1, ritenendo, peraltro, che gli emendamenti Messina 1.15, Borghesi 1.16 e 1.17, Occhiuto 1.18, Fluvi 1.23, 1.30, 1.31 e 1.35, e Zeller 1.45, possano essere opportunamente trasformati in ordini del giorno, che crede potrebbero essere accolti favorevolmente dal Governo.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Borghesi 2.1, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire, al comma 1, il riferimento agli articoli 70 e

seguenti del Testo Unico bancario, con quello al Titolo IV del medesimo Testo Unico.

Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3, ritenendo, peraltro, che l'articolo aggiuntivo Causi 3.01, possa essere opportunamente trasformato in ordine del giorno, che crede potrebbe essere accolto favorevolmente dal Governo.

Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 4.

Invita al ritiro dell'emendamento Barbato 5.1 e Fluvi 5.5, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 5; ritiene, peraltro, che l'emendamento Bragantini 5.4, possa essere opportunamente trasformato in ordine del giorno, che crede potrebbe essere accolto favorevolmente dal Governo.

Il Sottosegretario Luigi CASERO esprime parere conforme a quelli del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.03 del relatore.

Ignazio MESSINA (IdV) rileva come i pareri espressi sulle proposte emendative confermino come il Governo non si stia concretamente occupando della crisi che attanaglia l'economia nazionale e lo stesso mercato finanziario, ma si accontenti di predisporre provvedimenti di sapore esclusivamente propagandistico, nonché di annunciare ulteriori interventi, il cui contenuto non è peraltro ancora noto.

Prende atto con rammarico di tale grave situazione, che testimonia dell'estrema debolezza dell'Esecutivo nei confronti del settore creditizio italiano e dell'incapacità di cogliere l'occasione rappresentata dai provvedimenti in esame per adottare misure incisive, anche con il contributo costruttivo dei gruppi di opposizione.

In tale contesto ritiene come il titolo del decreto-legge in esame non corrisponda al reale contenuto del provvedimento, il quale non è in alcun modo in

grado di garantire la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori.

Marco CAUSI (PD) comprende il meccanismo che sta orientando l'azione del Governo, il quale si trova evidentemente di fronte all'esigenza di correggere le norme contenute nei decreti-legge nn. 155 e 157 del 2008 alla luce di quanto convenuto in sede internazionale e delle verifiche svolte sul tema da parte delle autorità di vigilanza. Ritiene, peraltro, che le proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione possono aiutare il Governo in quest'opera di revisione dei provvedimenti, essendo esclusivamente finalizzate a fornire un contributo costruttivo in questo senso.

In questo contesto ritiene peraltro necessario chiarire se l'Esecutivo intenda adottare un ulteriore decreto-legge in materia bancaria, nel quale potrebbero confluire alcuni emendamenti non accettati in questa sede, evidenziando comunque come tale convulso succedersi di interventi legislativi impedisca al Parlamento di svolgere pienamente il proprio ruolo.

Auspica quindi che il Governo possa tenere conto in quella sede dei contributi forniti dalle opposizioni, ribadendo l'intenzione del proprio gruppo di compiere appieno il proprio dovere per affrontare in termini efficaci tali delicate problematiche.

Il Sottosegretario Luigi CASERO, in merito alle considerazioni espresse nel corso della seduta, sottolinea come i decreti-legge nn. 155 e 157 non abbiano natura propagandistica, ma abbiano invece svolto la funzione, essenziale, di rasserenare il clima dei mercati finanziari in una fase molto pericolosa. Tali provvedimenti, che hanno del resto raccolto l'unanime consenso di tutte le forze politiche, hanno infatti consentito di fugare ogni timore circa le garanzie in favore dei risparmiatori titolari di depositi bancari, di escludere la possibilità di fallimenti bancari e di migliorare la disponibilità di liquidità sul mercato interbancario.

In seguito la situazione dei mercati finanziari si è evoluta a livello mondiale, anche alla luce degli interventi di nazionalizzazione di alcune banche estere, i quali hanno oggettivamente posto in una condizione di maggiore solidità intermediari bancari che prima versavano in una condizione di grave squilibrio, laddove invece le banche italiane non si sono mai trovate in una tale situazione di debolezza.

Condivide quindi il fatto che la crisi finanziaria stia determinando notevoli ripercussioni sull'economia reale, le quali certamente necessitano di essere affrontate con misure che il Governo intende realizzare attraverso strumenti legislativi che saranno adottati in un momento successivo, al fine di giungere su questa tematica ad una posizione condivisa in sede europea ed internazionale. In tale contesto rileva come i tempi delle decisioni che saranno concordate in ambito sovranazionale possano non conciliarsi con i tempi di esame del Parlamento, il quale dovrà dunque misurarsi con una condizione oggettivamente eccezionale anche sul piano delle modalità di discussione.

Esprime peraltro la piena disponibilità del Governo a valutare con attenzione i

suggerimenti contenuti nelle proposte emendative presentate, nonché ad accogliere eventuali ordini del giorno che fossero presentati in occasione della discussione in Assemblea del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, formula il proprio emendamento 4.4 (vedi allegato), per il quale il termine di presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 19 di oggi. A tale riguardo, ribadendo le considerazioni in merito già espresse in precedenza, sottolinea come l'emendamento risulti pienamente in linea con l'orientamento di fondo del decreto-legge in esame, nella misura in cui esso consente di allineare la normativa italiana in materia di tutela dei risparmiatori nell'ambito dell'operatività dei mercati finanziari agli orientamenti assunti in modo concertato a livello europeo ed internazionale.

Considerato l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. (C. 1762 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

Premettere il seguente:

ART. 01.

(Misure urgenti per l'alloggio di mutuatari insolventi).

1. Al fine di favorire la riduzione delle passività delle banche italiane, ed evitare il pignoramento degli immobili adibiti a prima casa di abitazione, gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, sono ceduti in proprietà agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, al valore residuo non ammortizzato alla data di notifica del pignoramento dell'immobile, al netto degli oneri fiscali per IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e imposta di Registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, con le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, senza oneri notarili o di mediazione, di spese di trascrizione nei registri immobiliari e di cancellazione di ipoteche e pignoramenti.

2. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi di cui al comma 1 a titolo di abitazione principale, in possesso dei seguenti requisiti:

il valore della situazione economica equivalente (ISEF) di cui al decreto legi-

slativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, risulti non superiore al valore da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

l'insolvenza del mutuatario si sia verificata senza dolo, colpa grave o negligenza del debitore e per eccessiva onerosità delle rate di mutuo in rapporto al reddito del debitore accertato per l'anno in cui si è verificata l'insolvenza, e, in particolare, perché le rate erano, in tale anno, superiori al 30 per cento del reddito del mutuatario.

3. La durata del contratto di locazione è commisurata alla Per le finalità di cui al presente articolo sono definiti canoni sostenibili i canoni di importo compreso tra il 30 e il 50 per cento dei canoni di locazione medi di mercato del comune in cui si trova l'immobile.

4. Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell'immobile da parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione. In caso di esercizio della facoltà di cui al periodo precedente, il prezzo di riscatto è pari alla differenza tra quanto pagato per l'acquisto dell'immobile dagli Istituti autonomi case popolari e i canoni di locazione sostenibili

pagati dal medesimo mutuatario sino a tale data, mediante applicazione del tasso d'interesse legale.

5. Il ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro della giustizia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede alla definizione dei criteri, dei limiti e delle modalità per l'attribuzione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 1, e alla modifica delle procedure esecutive vigenti per il pignoramento e la vendita degli immobili.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo speciale per l'alloggio di mutuatari insolventi, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 200 milioni di euro. Il Fondo interviene per il finanziamento dell'acquisto degli immobili di cui al comma 1.

In sede di prima applicazione, agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo di una somma pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi 7 e seguenti dell'articolo 1. Entro il 31 dicembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base dei dati relativi alle insolvenze su mutui garantiti da ipoteca su immobili da destinare ad abitazione principale, riscontrate dagli istituti di credito presenti nel territorio regionale.

0.1.01. Rubinato.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. potrà utilizzare il differenziale tra

la raccolta effettuata da Poste italiane S.p.A. e gli impieghi verso lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, di cui al comma 7, lettera a), del presente articolo, per acquistare valori mobiliari azionari di emittenti italiane quotate, i cui *ratios* patrimoniali fossero inferiori ai parametri vigenti.

7-ter. Tali azioni non attribuiscono il diritto di voto nelle assemblee ordinarie per quattro anni dalla data di acquisto.

7-quater. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha l'obbligo di vendere i titoli di cui al comma 7-bis non appena essi raggiungano un prezzo tale da consentire un rendimento pari all'Euribor maggiorato di 300 punti, quale risulta al momento della vendita e su base temporale riferita all'anno»

1. 1. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale, ovvero strumenti obbligazionari o di prestito i quali, ai sensi delle normative vigenti, siano congrui con l'obiettivo di rafforzare i coefficienti patrimoniali degli istituti bancari, deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Si ricorre alla sottoscrizione di aumenti di capitale in caso di situazioni di insolvenza o di grave crisi di liquidità accertate dalla Banca d'Italia. La sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale, ovvero l'emissione di altri strumenti finanziari, non siano stati ancora perfezionati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e che vi sia un programma di stabilizzazione

e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.»

1. 2. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, sostituire le parole: a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi. *con le seguenti:* ad accordare un prestito, anche sottoscrivendo strumenti obbligazionari, per favorire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale prestito può essere effettuato a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi. Il prestito dovrà essere accordato a condizione di mercato e restituito entro 5 anni.

1. 3. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Al comma 1 sostituire le parole: di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia *con le seguenti:* in cui il rapporto fra il patrimonio di base delle banche e le loro attività al netto di quegli strumenti finanziari che possono essere emessi dalle banche sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi o altri titoli e sono rimborsati ai sottoscrittori su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca

d'Italia, sia inferiore al 6 per cento e accertato dalla stessa Banca d'Italia.

1. 4. Occhiuto, Romano, Galletti.

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, *aggiungere le seguenti:* , nonché siano sostituiti gli esponenti della banca interessata che abbiano subito sanzioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari di cui agli articoli dal 2621 al 2637 del codice civile così come modificati dalla presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disciplina sanzionatoria in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari).

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 2621. — *(False comunicazioni sociali e illegale distribuzione degli utili o di acconti sui dividendi).* — Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000:

1) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci e i liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fraudolentemente espongono fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società o del gruppo al quale essa appartiene od omettono in tutto o in parte fatti o informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, concernenti le condizioni medesime. La pu-

nibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

2) gli amministratori che:

a) in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base a un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti, anche attingendo a riserve costituite con gli stessi utili;

b) ripartiscono utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve o ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite;

3) gli amministratori che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'articolo 2433-*bis*;

b) in mancanza di approvazione, da parte dell'assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza, del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto dall'articolo 2433-*bis*, quinto comma, o in difformità da essi o sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

La punibilità è esclusa se la falsità o le omissioni riguardano società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e se tali falsità e omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. L'alterazione si intende sensibile quando le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto superiore all'1 per cento o quando le falsità o le omissioni sono conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente consi-

derate, differiscono in misura non inferiore ai 10 per cento da quella corretta.

Il reato è estinto se la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve di cui al primo comma, numero 2), avviene prima del termine ultimo previsto dallo statuto per l'approvazione del bilancio.

Nei casi di cui al primo comma, numeri 1) e 2), la pena è aumentata di un terzo se il fatto cagiona un danno patrimoniale alla società ai soci o ai creditori sociali ».

2. Dopo l'articolo 2621 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«A RT. 2621-*bis*. – (*Circostanze aggravanti*). – La pena per il fatto previsto dall'articolo 2621 è della reclusione da quattro a dodici anni:

1) se il fatto riguarda società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

2) se cagiona un danno patrimoniale a un rilevante numero di risparmiatori. Il numero di risparmiatori si intende rilevante quando superi lo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione;

3) se il fatto cagiona un grave danno all'economia nazionale. Il danno si intende grave quando consista nella distruzione o nella riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Eventuali circostanze attenuanti sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime.

«A RT. 2621-*ter*. – (*Circostanze attenuanti ed estinzione del reato*). – La pena per il fatto previsto dall'articolo 2621 è ridotta alla metà se ricorre la circostanza di cui all'articolo 62, numero 4), del codice penale.

Nei casi previsti dall'articolo 2621, ove non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 2621-*bis*, e dal primo comma del presente articolo, il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione ».

3. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«ART. 2622. — (*Divulgazione di notizie sociali riservate*). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-*bis*, 187-*ter* e 187-*quater* del citato testo unico, e successive modificazioni, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il delitto è perseguibile d'ufficio »

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con l'arresto fino a un anno » sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »

b) al secondo comma, le parole: «della reclusione da uno a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000 »

5. All'articolo 2625 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro » sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000 »

b) al secondo comma, le parole: «si applica la reclusione fino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: «si applicano la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »

6. All'articolo 2626 del codice civile, le parole: «con la reclusione fino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »

7. L'articolo 2627 del codice civile è abrogato.

8. All'articolo 2628 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000 »

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 2621-*bis* si applicano la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da euro 100.000 a euro 300.000 »

c) al terzo comma sono premesse le seguenti parole: «Nei casi di cui ai commi primo e secondo, »

9. All'articolo 2629 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «a querela della persona offesa, » sono soppresse e le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle

seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione »

10. All'articolo 2632 del codice civile, le parole: «con la reclusione fino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »

11. All'articolo 2633 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa, » sono soppresse e le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione »

12. All'articolo 2634, primo comma, del codice civile, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »

13. All'articolo 2637 del codice civile, le parole: «della reclusione da uno a cinque

anni » sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000 »

1. 5. Palomba, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

(Inammissibile).

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti: e che la banca interessata qualora in possesso di quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia le ceda al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità di cui all'articolo 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modalità di restituzione del capitale della Banca d'Italia ai quotisti).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto le modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alle banche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. La restituzione delle quote di partecipazione dovrà avvenire tenendo conto:

a) del valore nominale delle partecipazioni medesime;

b) della media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

2. Agli incrementi del valore nominale delle partecipazioni degli istituti di credito al capitale della Banca d'Italia iscritti in bilancio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si applica un'imposta sostitutiva con un'aliquota pari al 10 per cento.

3. Le risorse necessarie per il rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia di cui al comma 1

sono individuate con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.

- 1. 6.** Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti: e che la banca interessata qualora in possesso di quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia le ceda al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità di cui all'articolo 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART 1-bis.

(Modalità di restituzione del capitale della Banca d'Italia ai quotisti).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto le modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alle banche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. La restituzione delle quote di partecipazione dovrà avvenire tenendo conto:

a) del valore nominale delle partecipazioni medesime;

b) della media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

2. Le risorse necessarie per il rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia di cui al comma 1 sono individuate con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.

- 1. 7.** Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

(Inammissibile).

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti: e che la banca interessata qualora in possesso di quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia le ceda al Ministero dell'economia e delle finanze secondo il regolamento di cui all'articolo 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modalità di restituzione del capitale della Banca d'Italia ai quotisti)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Banca d'Italia e le competenti Commissioni parlamentari, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua le modalità di rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alle banche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. La restituzione delle quote di partecipazione dovrà avvenire tenendo conto:

a) del valore nominale delle partecipazioni medesime;

b) della media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

2. Le risorse necessarie per il rimborso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia di cui al comma 1 sono individuate con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.

- 1. 8.** Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti: , nonché siano rispettati i requisiti di onorabilità degli

esponenti della banca interessata, di cui agli articoli 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge. »

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Requisiti di onorabilità degli esponenti degli istituti di credito).

1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3- bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva »

2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4- bis. Le assemblee dei soci non possono deliberare il reintegro degli esponenti aziendali sospesi temporaneamente a seguito di condanna non definitiva, ovvero di applicazione di una misura di prevenzione o cautelare, fino a quando il procedimento penale non è giunto a sentenza definitiva »

1. 9. Borghesi, Messina, Barbato, Cam-bursano.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti: , nonché sia stato

deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca di non stipulare da parte dell'istituto di credito di strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quelli previsti espressamente dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui, all'articolo 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Strumenti finanziari derivati ammessi).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge possono stipulare.

1. 10. Messina, Barbato, Borghesi, Cam-bursano.

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti: e che siano state recepite nel proprio statuto le disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004.

1. 11. Messina, Borghesi, Barbato, Cam-bursano.

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, aggiungere le seguenti: , nonché sia prevista, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, l'invarianza, per il periodo di vigenza del citato piano, dei costi bancari relativi ai conti

correnti, alle commissioni su carte di credito e Pagobancomat.

- 1. 12.** Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

(Inammissibile).

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, *aggiungere le seguenti:* , nonché sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca una riduzione di almeno il 10 per cento di tutte gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori esecutivi, i dirigenti apicali e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo.

- 1. 13.** Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, *aggiungere le seguenti:* , nonché sia stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della banca che non saranno più incluse tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo le azioni di cui alla lettera *g-bis*) dell'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. »

- 1. 14.** Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, *aggiungere le seguenti:* , nonché sia previsto, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, il mantenimento di un volume di crediti da accordare alle piccole e medie imprese non inferiore alla media degli ultimi tre anni incrementato del 5 per cento.

- 1. 15.** Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, *aggiungere le seguenti:* , nonché sia previ-

sto, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, una revisione dei mutui prima casa a tasso variabile che preveda un sostanziale avvicinamento del tasso di riferimento al valore del tasso applicato dalla Banca centrale europea.

- 1. 16.** Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Al comma 1, dopo le parole: di 36 mesi, *aggiungere le seguenti:* , nonché sia prevista, nell'ambito del citato programma di stabilizzazione e rafforzamento, il temporaneo non ricorso alle procedure esecutive immobiliari dei mutuatari che non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

- 1. 17.** Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La sottoscrizione o la garanzia è altresì condizionata alla sottoscrizione da parte della banca interessata di una convenzione in cui sono definiti l'impegno a sostenere il flusso di credito in favore delle imprese e delle famiglie.

- 1. 18.** Occhiuto, Romano, Galletti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il trattamento economico, comprensivo dei compensi in natura, corrisposto ai singoli membri della direzione generale, del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza e del collegio sindacale delle banche interessate dalle misure di cui al presente articolo, non possono essere superiori a 500.000 euro annui.

- 1. 19.** Occhiuto, Romano, Galletti.

Al comma 2, sostituire le parole: La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi: *con le seguenti:* La sottoscrizione e la garanzia di cui al comma 1 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:

- 1. 20.** Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi: *con le seguenti:* La sottoscrizione è effettuata su proposta della Banca d'Italia che valuta i seguenti elementi:

- 1. 21.** Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, dopo la parola: effettuata *inserire le seguenti:* su proposta della Banca d'Italia,;

Conseguentemente dopo le parole: da parte della *aggiungere la seguente:* stessa.

- 1. 22.** Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, parole: , tenendo anche conto della più recente evoluzione dell'attività di erogazione del credito, in particolare a favore delle piccole e medie imprese, al fine di verificare l'assenza di anomalie al confronto con i dati storici di fasi cicliche comparabili.

- 1. 23.** Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento, nonché di ristrutturazione societaria, con particolare riguardo alla riduzione degli organi dirigenziali, e degli emolumenti degli stessi, comprese le *stock option*, connessi a risultati di breve periodo, nonché della riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione.

- 1. 24.** Pagano, Marinello.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) la rinegoziazione in termini più favorevoli alla clientela, ed in particolare alle imprese che abbiano già in essere rapporti economico finanziari con il promotore, dei contratti con i quali sono stati collocati strumenti finanziari derivati o *swap* o qualunque altro prodotto che abbia le caratteristiche di opzione o di scommessa sul futuro andamento dei mercati, qualora gli stessi abbiano prodotto il pagamento di oneri non prevedibili ed esorbitanti in relazione al rischio prospettato o sopportabile da parte della clientela, ovvero contengano commissione occulte o siano costituiti in tutto o in parte da prodotti finanziari già in perdita o in relazione ai quali il promotore si sia reso responsabile dell'indeterminata o dell'errata comunicazione al cliente del prezzo dei prodotti collocati o del costo effettivo dell'operazione; »

- 1. 25.** Pagano, Marinello.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-ter) l'adozione di codici di autoregolamentazione più stringenti in materia di piazzamento di strumenti finanziari derivati o *swap* o qualunque altro prodotto che abbia le caratteristiche di opzione o di scommessa sul futuro andamento dei mercati, prevedendo una più rigida commis-

razione del prodotto alle esigenze della clientela, la massima trasparenza nella comunicazione di costi e commissioni, l'equanime ripartizione del rischio, nonché l'effettivo accertamento della competenza tecnico finanziaria del sottoscrittore e provvedendo alla rinegoziazione dei contratti che non rispondano ai nuovi codici; »

1. 26. Pagano, Marinello.

Al comma 3, sostituire le parole: fino alla data dell'eventuale cessione, *con le seguenti:* fino alla data della loro cessione che deve avvenire comunque entro un anno dalla loro sottoscrizione,

1. 27. Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano.

Al comma 3 dopo le parole: sono privilegiate *aggiungere le seguenti:* , senza diritto di voto,

1. 28. Occhiuto, Romano, Galletti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , ed a tali azioni privilegiate non è attribuito nessun diritto di voto.

1. 29. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La natura dei diritti connessi alle azioni privilegiate i cui a presente comma, nonché di quelli connessi al possesso di obbligazioni di cui al comma 1, e le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze eserciterà tali diritti in qualità di azionista o di obbligazionista, sono stabiliti, attraverso la definizione di criteri omogenei e di procedure trasparenti, nei decreti di cui al

successivo articolo 5, e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina di amministratori.

1. 30. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La natura dei diritti connessi alle azioni privilegiate di cui al presente comma, nonché di quelli connessi al possesso di obbligazioni di cui al comma 1, e le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze eserciterà tali diritti in qualità di azionista o di obbligazionista, sono stabiliti, attraverso la definizione di criteri omogenei e di procedure trasparenti, nei decreti di cui al successivo articolo 5, e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina di amministratori esecutivi, ovvero delegati all'esercizio di poteri di gestione.

1. 31. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 4, dopo la parola: azioni *inserire le seguenti:* o delle obbligazioni.

1. 32. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 4, sostituire le parole: sono soggette alla preventiva approvazione del ministero dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, *con le seguenti:* sono soggette alla preventiva approvazione della Banca d'Italia, sentito il ministero dell'Economia e delle finanze.

1. 33. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 4 sostituire la parola: sentita *con la seguente d'intesa.*

1. 34. Occhiuto, Romano, Galletti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore complessivo delle azioni o delle erogazioni cui al comma 1, in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze, è iscritto in una specifica sezione separata nel conto del patrimonio dello Stato »

- 1. 35.** Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il programma di stabilizzazione e rafforzamento, in ogni caso, individua il limite temporale massimo entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze dismette la proprietà delle azioni acquisite ovvero delle obbligazioni sottoscritte.

- 1. 36.** Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

- 1. 37.** Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa, per un periodo massimo di 5 anni dall'autorizzazione stessa, la partecipazione di soci sovventori in deroga all'articolo 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, come richiamato dall'articolo 150, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5-ter. L'ammontare del capitale sottoscrivibile da ciascun socio sovventore non può superare 1 milione di euro, in deroga all'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al partecipante non si applica la previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni così acquisite sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.

5-quater. Anche in deroga ad eventuali previsioni statutarie, uno degli amministratori, per tutta la durata della partecipazione dei soci sovventori, deve essere scelto tra i candidati designati dai soci sovventori medesimi. Ogni socio sovventore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

5-quinquies. La presente disposizione si applica a condizione che il numero dei soci non sia inferiore a 500 ed il capitale versato non sia inferiore a 4 milioni al momento dell'ammissione del socio sovventore.

5-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni applicative del presente articolo.

- 1. 38.** Pagano.

(Inammissibile)

Al comma 6, sostituire le parole: Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano.

- 1. 39.** Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 6, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* per l'acquisizione delle partecipazioni ai sensi del presente articolo.

- 1. 40.** Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche, all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intima di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abi-

tualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote »

34-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2008 »

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: -560.000;

2010: -560.000;
2011: -560.000.

1. 41. Ceccuzzi, Fluvi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministro dei Tesoro, sentita la Banca d'Italia, con proprio decreto, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:

le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;

le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;

l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.

Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:

percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;

percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;

l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;

la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche, all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

1. 42. Ceccuzzi, Fluvi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche, all'articolo 125 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro trenta giorni.

1. 43. Ceccuzzi, Fluvi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche e di favorire l'accesso alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40; all'articolo 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40 apportare le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente «L'annotazione di

surrogazione e richiesto al conservatore senza formalità allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata. Tale annotazione è valida come titolo esecutivo che il creditore può far valere, a tutti gli effetti, nei confronti del debitore »

b) al comma 3 dopo le parole: « mediante scrittura privata » la parola: « anche » è soppressa;

c) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente comma:

«3-ter. Per l'inosservanza delle norme di cui ai commi 3 e 3-bis è applicata agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari una sanzione amministrativa pari al 20 per cento del mutuo concesso a carico dell'istituto mutuante. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati ad integrare la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »

1. 44. Ceccuzzi, Fluvi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nelle banche in cui lo Stato ha sottoscritto o garantito aumenti di capitale ai sensi del comma 1, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo anche di indennità e premi particolari, attribuito a ciascun componente del consiglio di amministrazione nonché all'amministratore delegato non può essere superiore a 500.000 euro.

1. 45. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora le banche non attuino le politiche dei dividendi di cui al comma 2, lettera e), è autorizzato a contestare le

decisione assunte in contrasto con il programma di stabilizzazione e rafforzamento valutato dalla Banca d'Italia.

1. 46. Zeller, Brugger.

Al comma 7, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: e sentite la Commissione bicamerale speciale di cui all'articolo 1-bis che deve esprimere inderogabilmente il proprio parere entro 48 ore dalla sua trasmissione al Parlamento;

al comma 8, sostituire le parole: sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti., con le seguenti: sono comunicati con immediatezza alla Corte dei conti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Istituzione di una Commissione bicamerale di vigilanza sulla stabilità del sistema creditizio).

1. È istituita una Commissione parlamentare bicamerale di vigilanza sulla stabilità del sistema creditizio, di seguito denominata «Commissione», al fine di esprimere un parere sui decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

4. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

6. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

1. 47. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: e sentite le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato che si riuniscono congiuntamente e che devono esprimere inderogabilmente il proprio parere entro 48 ore dalla sua trasmissione al Parlamento.

Al comma 8, sostituire le parole: sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti, con e seguenti: sono comunicati con immediatezza alla Corte dei conti.

1. 48. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

(Inammissibile)

Al comma 7 lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca; aggiungere le seguenti: del fondo per le politiche sociali.

1. 49. Mura, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca; aggiungere le seguenti: del Fondo per l'occupazione.

1. 50. Paladini, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca; aggiungere le seguenti: del fondo per i non autosufficienti.

1. 51. Palagiano, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca; aggiungere le seguenti: delle risorse per la scuola pubblica.

1. 52. Zazzera, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca; aggiungere le seguenti: delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo.

1. 53. Evangelisti, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca; aggiungere le seguenti: delle risorse per i risparmi energetico e per le fonti energetiche rinnovabili.

1. 54. Piffari, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca; aggiungere le seguenti: del fondo unico per la giustizia.

1. 55. Palomba, Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: destinate alla ricerca; aggiungere le seguenti: delle risorse per la difesa del suolo.

1. 56. Monai, Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sono altresì escluse le dotazioni finanziarie destinate a programmi e progetti ricadenti nelle aree sottoutilizzate, come individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo «Convergenza»

- 1. 57.** Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Sardelli.

Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sono altresì escluse le dotazioni finanziarie destinate a programmi e progetti ricadenti nelle aree sottoutilizzate.

- 1. 58.** Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Sardelli.

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con esclusione delle autorizzazioni di spesa destinate a programmi ricadenti nelle aree sottoutilizzate, come individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo «Convergenza»

- 1. 59.** Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Sardelli.

Al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia, nel rispetto degli accordi internazionali e secondo le modalità di cui all'articolo 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Cessione di una quota delle riserve auree italiane).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro un mese

dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato di una quota dell'ammontare delle riserve auree d'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti in materia negli accordi internazionali e con la Banca Centrale Europea (BCE) in merito all'euro, analogamente a quanto fatto da altri Stati dell'Unione Europea.

- 1. 60.** Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Sui decreti di cui al comma 7 del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze acquisisce il parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, le quali esprimono tale parere entro 7 giorni dall'emanazione dei decreti stessi. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente comma, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi 7 giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

- 1. 61.** Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I dividendi distribuiti ai sensi del comma 3 sono utilizzati per il riconoscimento di un regime di detrazione fiscale a favore di imprese giovani, coppie e pensionati con sede nelle regioni obiettivo 1 destinate rispettivamente al sostentimento degli oneri di ammortamento dei mutui ventennali, piccoli prestiti e concessione di fidi bancari quinquennali. Con decreto del Ministro dell'economia con le modalità di cui al presente comma

saranno determinati i limiti dei benefici fiscali riconoscibili.

- 1. 62.** Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Sardelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. In sede di cessione delle azioni privilegiate il controvalore affluirà al fondo delle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 6-*quater* della legge 6 agosto 2008 n. 233 con destinazione degli importi all'85 per cento alle regioni del mezzogiorno d'Italia per la realizzazione di opere infrastrutturali. Con apposito decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di utilizzo del fondo incrementate.

- 1. 63.** Milo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Sardelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera *d*), del presente decreto, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente.

L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio.

5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «e di concessione della garanzia statale» con le seguenti: «, di concessione della garanzia statale, di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2,»

b) al comma 2, dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le seguenti: «2-bis, commi 1 e 3,»

c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1-bis sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. È abrogato il decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 157 del 2008.

1. 03. Relatore.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cui aderiscono obbligatoriamente le banche italiane che accedono alle misure di cui all'articolo 1, le modalità ed i criteri per l'accensione di conti di finanziamento agevolati, nuovi o accessori, diretti alla restituzione dei prestiti personali o finalizzati, contratti da soggetti, anche se non già titolari di conto corrente, entro il limite di 15.000 euro.

2. Le operazioni di cui al comma precedente sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche non applicano costi nei riguardi dei clienti.

1. 01. Occhiuto, Romano, Galletti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i parametri per l'adeguamento del livello del tasso interbancario all'effettivo costo della raccolta di denaro da parte delle banche, che

comunque non potrà essere superiore alla somma del tasso stabilito dalla Banca centrale europea e di uno differenziale fisso non superiore all'1,5 per cento a carico del cliente.

1. 02. Occhiuto, Romano, Galletti.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimere il comma 1, e al comma 2 sostituire le parole: di cui al comma 1, *con le seguenti:* di cui agli articoli dal 70 al 76 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. 1. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere prestiti a banche italiane per consentire loro di fare fronte alle richieste di finanziamenti da parte di piccole e medie imprese italiane, utilizzando le risorse derivanti dal differenziale tra la raccolta effettuata da Poste italiane S.p.A. e gli impieghi verso lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. 2. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Impegno diretto della Cassa depositi e prestiti nella realizzazione di opere di pubblica utilità).

1. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a finanziare, tramite la fi-

nanza di progetto, oltre ai soggetti di cui al comma 7, lettera *a*), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche progetti di loro titolarità la cui realizzazione viene effettuata da soggetti terzi, purché italiani, e la cui destinazione sia di pubblica utilità utilizzando le risorse derivanti dal differenziale tra la raccolta effettuata da Poste italiane S.p.A. e gli impieghi verso lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, di cui al comma 7, lettera *a*), dell'articolo 5 citato.

2. 01. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

(Inammissibile)

ART. 3.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2--bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per una durata di 24 mesi, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2-ter. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è esteso anche a favore delle imprese artigiane.

2-quater. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, vengono nominati due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene stipulato apposito atto integrativo alla convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2-quinquies. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate,

b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso».

2-sexies. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2-septies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere costituita anche da contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.

3. 1. Leo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per una durata di 24 mesi, sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2-ter. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 è esteso anche a favore delle imprese artigiane.

2-quater. Nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, vengono nominati due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene stipulato apposito atto

integrativo alla convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2-quinquies. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate;

b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso»

2-sexies. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2-septies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere costituita anche da contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

3. 2. Fluvi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2-ter. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate;

b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso»

2-quater. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2-quinquies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere costituita anche da contributi volontari delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.

3. 3. Pugliese.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2-ter. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,» sono abrogate;

b) le parole: «vengono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «viene soppresso»

2-quater. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del

Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 300 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.

3. 4. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«3. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

4. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono incrementate di 300 milioni di euro.»

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 2 e 3.

3. 5. Pugliese.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche e di favorire l'accesso alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40, il primo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente: «si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e da un avvocato»

Il secondo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente: «l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte di un notaio o di un pubblico

ufficiale o di un avvocato che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il notaio o il pubblico ufficiale o l'avvocato devono previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.»

A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della seguente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero di Grazia e Giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere predisposte disposizioni attuative di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.»

3. 6. Ceccuzzi, Fluvi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 3-bis della legge 24 luglio 2008 n. 126 sono aggiunti i seguenti:

3-ter. Al fine di prevenire l'insorgenza di una situazione che preveda il ricorso di una azione esecutiva possono avvalersi delle condizioni di rinegoziazione prevista nella convenzione stipulata fra Abi e Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19 giugno 2008 in base all'articolo comma 1 della Legge numero 126 del 24 luglio 2008, mutuatari che abbiano stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile per l'acquisto e la costruzione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano maturato un arretrato di due o più rate se la rata è semestrale e di 7 o più rate se la rata è mensile.

3-quater. Gli istituti di credito che aderiscono ed aderiranno alla convenzione addebitano, in deroga alle norme sull'anatocismo, gli interessi pregressi sul conto di

finanziamento accessorio di cui all'articolo 3 comma 3 della Legge 24 luglio 2008 numero 126 e cancellano *in toto* gli interessi di mora. Il capitale residuo così calcolato sarà oggetto di un piano di ammortamento con le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 24 luglio 2008 numero 126 e della Convenzione fra Abi e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. 7. Ceccuzzi, Fluvi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche, nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-bis, è inserito il seguente: «ARTICOLO 123-ter –(Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo) –1. Al fine del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso dal consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma

è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti in attività finanziaria per chi vi sia iscritto.»

3. 8. Ceccuzzi, Fluvi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche, nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente: «ARTICOLO 123-quater (sanzioni) –1. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito»

3. 9. Ceccuzzi, Fluvi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora intermediari bancari o finanziari abbiano disposto la revoca di un mutuo concesso ad imprenditori a seguito di interruzione dei pagamenti delle relative rate nel corso dell'esecuzione del contratto, all'imprenditore è accordato un termine non inferiore a dodici mesi per il rimborso dell'ammontare residuo del mutuo alla data di revoca dell'affidamento, salvo diverso patto, per dilazioni anche superiori a 12 mesi, eventualmente intervenute fra le parti per il rimborso del mutuo residuo

3. 10. Rubinato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«ART. 3-bis.

(Condizioni per l'intervento dello Stato).

1. Le operazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto possono essere effettuate a condizione che le banche beneficiarie si impegnino a garantire, attraverso apposite clausole inserite nel programma di stabilizzazione di cui al medesimo articolo 1:

a) il mantenimento, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, della disponibilità della banca a concedere crediti a prezzi di mercato a vantaggio delle imprese di piccola e media dimensione con riferimento ai volumi concessi nella media degli ultimi due anni e alla loro crescita tendenziale;

b) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di facilitare la capacità di ripagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, prevedendo a tal fine l'avvicinamento del tasso di riferimento per il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza al tasso applicato dalla BCE al rifinanziamento delle banche anziché all'Euribor,

c) l'adesione della banca, nel corso della vigenza del programma di stabilizzazione, all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie insolventi di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o coproprietari;

d) la modifica degli schemi di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali in modo tale da escludere nel primo anno successivo all'intervento da parte dello Stato il pagamento di parti variabili della retribuzione e di altri bonus agli amministratori esecutivi e da definire successivamente nuovi criteri per

la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti apicali tali da legare gli schemi di incentivazione alla creazione di valore a lungo termine.

2. Con i decreti di cui all'articolo 5 del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. »

3. 01. Causi, Fluvi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo di garanzia interbancario).

1. Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia Interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 4.000 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi da 354 a 366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese.

3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del

funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

4. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28.1.1988 n.43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

5. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 6 finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.

6. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre 2009 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 3, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e dell'operatività della garanzia statale di

ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine delle passività a breve e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

8. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 7 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

9. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

10. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso.

3. 02. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasparra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo mutualistico interbancario).

1. Al fine di ampliare la capacità delle imprese di ottenere finanziamenti, nonché di contenere il costo dei medesimi, è istituito il Fondo di garanzia Mutualistico Interbancario, di seguito denominato «Fondo»

2. La dotazione del Fondo è costituita da contributi volontari delle banche. Le banche hanno facoltà di aderire al Fondo mediante versamento di un contributo annuale sulla base del quale è determinato annualmente l'importo massimo complessivo dei finanziamenti attivabili.

3. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, su finanziamenti a medio e lungo termine di durata compresa tra tre e dieci anni, anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi alle imprese secondo le forme tecniche offerte dalle banche alle micro, piccole e medie imprese. I finanziamenti sono concessi dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo del Fondo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico anche un rappresentante delle banche e uno dei Confidi.

4. Le disponibilità del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie, come disponibilità separate, di cui è istituita distinta contabilità del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. La garanzia di cui al comma 3 è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.

6. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.

7. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.

8. La garanzia di cui al comma 7 resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese.

9. Una quota del Fondo è destinata ad operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il

debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre volte. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 8 sono stabilite le modalità i criteri e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma.

3. 03. Lulli, Vico.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Applicazione articoli 7, 8, 8-bis e 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40).

1. Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 8-bis e 13, relativamente ai commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano anche alle operazioni di cancellazione delle ipoteche su beni immobili ricadenti nei territori dove vige il sistema tavolare.

3. 04. Strizzolo, Rosato.

(Inammissibile)

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rila-

sciare la garanzia di cui al presente comma e per lo stesso periodo temporale anche nei confronti dei depositanti delle poste italiane.

4. 1. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di razionalizzare la disciplina della liquidità giacente all'interno del sistema bancario e finanziario, su conti e rapporti non movimentati per il periodo normativamente previsto, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 345-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «prescrizione del relativo diritto» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 84, comma 2, del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno»;

2) la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «maggio»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.»

b) al comma 345-quater, dopo le parole: «comma 343» sono inserite le seguenti: «entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione».

c) al comma 345-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole «delle finanze» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno»;

2) la parola «marzo» è sostituita dalla seguente: «maggio».

d) al comma 345-*octies* dopo le parole «relativo versamento» sono inserite le seguenti: «entro il termine di cui al medesimo regolamento»

e) dopo il comma 345-*octies* sono inseriti i seguenti:

345-*novies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da emanare su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti e le procedure per ottenere gli indennizzi di cui ai commi 343 e 344, i limiti dell'indennizzo, le priorità per l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 343 al 345-*octies*. La gestione del fondo di cui al comma 343 è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento del tesoro.

345-*decies*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota del fondo di cui al predetto comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui al medesimo comma 343 nonché di cui al comma 344, ed è altresì stabilita la quota del predetto fondo destinata al finanziamento della ricerca scientifica nonché quella destinata a favore dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

345-*undecies*. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla Decisione della Commissione europea del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C42/2006, vengono versate direttamente al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma 29, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

345-*duodecies*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le modalità di richiesta e attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta

acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, provvedendo, ove occorra, ai sensi dell'articolo 81, comma 38, del decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 36, del decreto-legge n. 112 del 2008 si applicano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle società concessionarie della distribuzione dell'elettricità e del gas. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 375, della presente legge e di cui all'articolo 46, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008.

345-*terdecies*. Il trasferimento al fondo di cui al comma 343 degli strumenti finanziari è effettuato previa liquidazione degli stessi e al netto dei costi sostenuti per la negoziazione, secondo le condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base ai seguenti criteri:

a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno dei dieci giorni di mercato aperto antecedenti il termine per il versamento al fondo;

b) per gli strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, secondo le condizioni contrattualmente stabilite in sede di sottoscrizione, ivi compresa l'ipotesi di rimborso anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni antecedenti la scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per le caratteristiche degli strumenti finanziari o per le particolari condizioni di mercato, si verificano difficoltà oggettive nella liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della scadenza del termine per il versamento al fondo, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, che definisce le modalità specifiche di devoluzione al Fondo;

c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il versamento al fondo del controvalore degli strumenti finanziari è fissato al 31 maggio 2009.

345-*quaterdecies*. La disciplina tecnica per la concreta attivazione del fondo è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

345-*quinquiesdecies*. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, è abrogato. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, le parole «, che vengono liquidati dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica » sono soppresse.

4. 4. Il Relatore.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Le spese per gli adempimenti del soggetto autenticante sono ridotte ad un decimo della tariffa minima. »

b) dopo il comma 4-*bis*, aggiungere il seguente: « 4-*ter*. Qualora i soggetti di cui al presente articolo non adempiano agli obblighi sono passibili di denunce all'Autorità per la concorrenza ed il mercato. »

4. 2. Pagano, Marinello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «allegando » sono aggiunte le seguenti: «copia semplice di

atto di surrogazione autenticato gratuitamente nelle sottoscrizioni da un avvocato cassazionista, o »

4. 3. Pagano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Tasso d'interesse sui mutui per l'acquisto della prima casa).

1. Il tasso di interesse applicabile ai mutui per l'acquisto della casa di abitazione non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea vigente al momento della scadenza di ciascuna rata, aumentato di centocinquanta punti base.

4. 01. Boccia, Fluvi, Causi, Carella, Cecuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasparra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Portabilità dei conti correnti).

« 1. Nel caso in cui il consumatore trasferisca il proprio conto corrente da una banca all'altra, l'istituto presso cui il conto era intrattenuto originariamente, deve comunicare entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui ne abbia legale conoscenza, a tutti i soggetti titolari di R.I.D., ovvero di autorizzazioni ad addebito periodico, che le richieste saranno soddisfatte dal nuovo istituto di credito verso cui il consumatore ha trasferito il proprio conto, fornendo l'indicazione del codice IBAN: Tale comunicazione sarà gratuita per il consumatore e non potrà in nessun caso essere richiesto alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese.

2. L'istituto di credito che non effettua le comunicazioni nei termini di cui al comma 1 è responsabile di violazione delle norme a tutela della concorrenza ed è segnalato all'Autorità per la concorrenza ed il mercato.

3. L'istituto che, con qualunque modalità richieda un compenso, anche a titolo di rimborso spese, per il trasferimento del conto corrente è punibile dall'Autorità in base alla gravità ed alla reiterazione del comportamento, con una sanzione pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro. »

4. 02. Pagano, Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Rappresentanza della Cassa depositi e prestiti S.p.A.).

1. Gli enti pubblici locali e territoriali nonché le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono avvalersi della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per attivare presso il predetto Istituto, ove disponibile, un processo finalizzato al coordinamento delle iniziative necessarie ovvero opportune a ridurre l'impatto sulla finanza pubblica dell'ammissione a procedure concorsuali delle società del gruppo Lehman Brothers.

2. La facoltà di cui al comma 1 è concessa anche ai risparmiatori privati costituiti in associazioni di tutela di carattere nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. 03. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasparra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Studi di settore).

1. Al fine della perequazione dei metodi di accertamento induttivo alla luce della crisi economica e finanziaria, dovrà essere posto in essere un approfondimento dei settori economici maggiormente colpiti, sulla base dei dati disponibili, anche da fonti specializzate, considerando altresì la componente territoriale sulla base delle analisi all'uopo effettuate dagli osservatori regionali di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 ottobre 2007.

2. I settori economici che, sulla base dell'analisi di cui al comma 1, risultano in crisi, sono individuati tramite Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello per cui lo stato di crisi è stato riscontrato.

3. Con riferimento ai settori economici individuati dal Provvedimento di cui al comma 2, gli scostamenti risultanti a seguito dell'applicazione dagli accertamenti a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, costituiscono delle mere presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza. In caso di rettifica, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.

4. 04. Fluvi, Sanga.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione del credito ed al fine della perequazione dei metodi di accertamento induttivo alla luce della crisi economica e

finanziaria, dovrà essere posto in essere un approfondimento dei settori economici maggiormente colpiti, sulla base dei dati disponibili, anche da fonti specializzate, considerando altresì la componente territoriale sulla base delle analisi all'uopo effettuate dagli osservatori regionali di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 ottobre 2007.

2. I settori economici che, sulla base dell'analisi di cui al comma 1, risultano in crisi, sono individuati tramite Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello per cui lo stato di crisi è stato riscontrato.

3. Con riferimento ai settori economici individuati dal Provvedimento di cui al comma 2, gli scostamenti risultanti a seguito dell'applicazione dagli accertamenti a mezzo studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, costituiscono delle mere presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di rettifica, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.

4. 05. Ceccuzzi, Fluvi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate).

1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

ART. 2. — *(Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate).* —1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché

l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di 690 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni di euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007) è regolato come segue:

a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 273, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;

b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;

c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;

d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;

e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà

contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno «de minimis» né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;

f) la fruizione del beneficio fiscale è al verificarsi delle condizioni previste, automatica.

4. 06. D'Antoni, Boccia, Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasparra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Sostegno straordinario al reddito dei lavoratori coinvolti dalla crisi).

1. In attesa di una riforma degli ammortizzatori sociali che assicuri forme universalistiche di tutela del reddito dei lavoratori e al fine di limitare i possibili effetti della crisi internazionale sulla condizione dei lavoratori e delle loro famiglie, per l'anno 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è autorizzato a concedere opportune forme di sostegno straordinario al reddito dei lavoratori che, a seguito di crisi aziendale, siano licenziati o i cui contratti non siano rinnovati a scadenza.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso, indipendentemente dal settore di appartenenza, dalla forma contrattuale e dal numero di lavoratori dell'impresa, a quei lavoratori che, in base alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, sono esclusi dal godimento di dette misure.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, e d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti modalità e criteri di erogazione del beneficio di cui al comma 1, sulla base di parametri che tengano conto dell'età anagrafica e dell'anzianità maturata. Il beneficio non può comunque risultare inferiore all'importo corrispondente al trattamento pensionistico minimo.

4. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

5. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le medesime modalità di cui all'articolo 1, comma 7, del presente decreto-legge.

4. 07. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasparra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 9290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, di rilascio e di operatività delle garanzie nonché le modalità di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 08. Ceccuzzi, Fluvi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Investimenti infrastrutturali).

1. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, oltre a quanto già previsto dalle leggi in vigore, per la costituzione di un fondo finalizzato al finanziamento degli investimenti infrastrutturali dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge sono stabilite le modalità operative del fondo.

4. 09. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasparra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:

le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;

le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;

l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.

Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:

percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;

percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;

l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;

la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo »

2. Nel decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-*bis*, è inserito il seguente:

Articolo 123-*ter* (*Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo*)
-1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

a. presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

b. concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso dal consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di com-

pensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti in attività finanziaria per chi vi sia iscritto.

3. Nel legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-*ter*, è inserito il seguente:

Articolo 123-*quater* (*sanzioni*). L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito.

4. All'articolo 125 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro trenta giorni.

4. 010. Losacco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 4-*bis*.

*(Modificazioni alla legge
7 marzo 1996, n. 108).*

1. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nel-

l'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.

2. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

3. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a otto anni ovvero con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.

4. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siano iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.

5. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrice per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.

6. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in

qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.

4. 011. Losacco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2009, n. 40, dopo la parola «allegando» sono aggiunte le seguenti: «copia semplice di atto di surrogazione autenticato gratuitamente nelle sottoscrizioni da un avvocato o»

4. 012. Losacco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente: «si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e da un avvocato»

2. Il secondo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito dal seguente: «autenticazione consiste nell'attestazione da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o di un avvocato che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il notaio o il pubblico ufficiale o l'avvocato devono previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive»

3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 del presente

articolo. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

4. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero di Grazia e Giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere predisposte disposizioni attuative di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.

4. 013. Losacco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Ulteriori limiti al cumulo degli incarichi societari di amministrazione e di controllo).

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII del codice civile» con le seguenti: «le società quotate o emittenti, e nelle società collegate o da queste controllate»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i componenti delle società di cui al comma 1, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso società quotate o emittenti, e nelle società collegate o da queste controllate. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità ed alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società al numero ed alle dimensioni delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e

all'articolazione della sua struttura organizzativa quando il numero di tali incarichi è superiore alla unità»;

c) al comma 2, dopo le parole: «i componenti degli organi di controllo» aggiungere le seguenti: «e di amministrazione».

4. 014. Pagano, Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Educazione finanziaria).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvia la realizzazione di programmi di Educazione finanziaria, destinati agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori. I programmi sono ripartiti tra i corsi di matematica per la parte tecnica e quelli relativi alla cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per la parte economico-sociale. All'attuazione del presente comma si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Le Associazioni riconosciute dei consumatori, nell'ambito delle risorse disponibili presso il Ministero delle attività produttive per le iniziative in favore dei consumatori, possono svolgere progetti di Educazione finanziaria rivolti ai cittadini. I progetti sono presentati al Ministero delle attività produttive entro il 30 aprile di ciascun anno, per essere avviati nell'ottobre successivo.

3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro il 30 gennaio di ciascun anno, il Ministero delle Attività Produttive individua le risorse disponibili ed i contenuti minimi dei progetti. Con il

medesimo decreto il Ministero provvede ad emanare il relativo bando di assegnazione.

4. 015. Pagano, Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

(Modifica alle norme sul credito al consumo).

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti: *a)* le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo; *b)* le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori; *c)* l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina.

5-*ter*. Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti: *a)* percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno; *b)* percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo; *c)* l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti; *d)* la provenienza delle somme di denaro

nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo. »

b) dopo l'articolo 123-*bis*, è inserito il seguente:

«Articolo 123-*ter* (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo) -1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente: *a)* presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; *b)* concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

2. I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere compensi provvisori per tale attività dai finanziatori o dai consumatori.

3. I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso dal consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito.

4. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti in attività finanziaria per chi vi sia iscritto.

c) dopo l'articolo 123-*ter*, è inserito il seguente:

«Articolo 123-*quater* (sanzioni) - 1. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività

di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito.

c) all'articolo 125 dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente: « 3- quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro sessanta giorni. »

2. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente: Articolo 16-bis (Sanzioni) -1. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.

2. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

3. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a otto anni ovvero con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.

4. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siano iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.

5. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dai

consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrice per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.

6. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.

4. 016. Pagano, Marinello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Funzioni dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento).

1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, basato su un archivio centrale informatizzato.

2. Titolare dell'archivio e responsabile della sua gestione, ai sensi dell'articolo 24

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è l'UCAMP.

3. Ferme restando le competenze già attribuite dalla legge e dalle disposizioni di attuazione, l'UCAMP esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, su: *a)* gli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo; *b)* i pagamenti dilazionati o differiti.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vengono definiti la struttura e il funzionamento dell'archivio, i soggetti che possono accedervi e le relative modalità.

5. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì stabiliti i dati delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analogo facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, assoggettabili a riscontro di autenticità con i dati detenuti da organismi pubblici e privati.

6. All'onere per la realizzazione e gestione dell'archivio, pari ad euro 25.000 per l'anno 2008, euro 285.000 per l'anno 2009 ed euro 60.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 154, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

b) per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 017. Pagano, Marinello.

(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: sentita la Banca d'Italia, aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. 1. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 1 sostituire le parole: d'entro 30 giorni con le seguenti: entro 45 giorni.

5. 2. Occhiuto, Romano, Galletti.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-*bis.* È istituito il Comitato per l'attuazione delle misure per la stabilità del sistema creditizio previste dal presente decreto-legge. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente della Consob e da due componenti aventi requisiti di elevata professionalità e di comprovata indipendenza e assenza di conflitti d'interesse nominati dai Presidenti di Camera e Senato. Il Comitato esprime parere vincolante sui decreti di cui al comma 1 del presente articolo e trasmette una relazione al Parlamento sull'attuazione degli interventi effettuati ai sensi del presente decreto. Per i primi sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge tale relazione ha cadenza mensile, a decorrere dal settimo mese la relazione ha cadenza trimestrale.

1-*ter.* Sui decreti di cui al comma 1 del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze acquisisce il parere da

parte delle competenti commissioni parlamentari, le quali esprimono tale parere entro 7 giorni dall'emanazione dei decreti stessi. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente comma, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi 7 giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere »

5. 3. Fluvi, Causi, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1- bis. La Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze vigilano affinché le banche oggetto delle misure straordinarie di cui al presente decreto continuino a garantire l'attuale livello di affidamenti verso il sistema industriale e i privati risparmiatori »

5. 4. Bragantini, Comaroli, Forcolin, Montagnoli.

Al comma 2, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.

5. 5. Fluvi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

ART. 5-bis.

(Mediazione creditizia).

1. L'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dal seguente:

1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti nell'albo costituito ai sensi del comma 2.

2. È istituito l'albo dei mediatori creditizi, articolato in sezioni territoriali e tenuto in forma elettronica. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei mediatori creditizi, delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dalle associazioni dei consumatori. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Esso provvede all'iscrizione nell'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo stesso. L'organismo si costituisce e opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia e sotto la supervisione della Banca d'Italia medesima.

3. L'organismo di cui al comma 2 procede all'iscrizione nell'albo quando ricorrono le condizioni seguenti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) capitale sociale versato pari al capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

c) previsione, nell'oggetto sociale, dello svolgimento dell'attività di mediazione creditizia;

d) possesso, da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 108 e 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

e) sede legale e sede amministrativa situate nel territorio della Repubblica;

f) stipula di una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito al comma 6.

4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità da parte dei soggetti indicati nella lettera d) del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

5. Tutti i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di mediazione e tutti i soggetti dei quali le società medesime si avvalgono nell'esercizio della loro attività a qualsiasi titolo devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al comma 6.

6. Tutte le persone che operano, a qualsiasi titolo, per conto delle società di mediazione creditizia devono avere superato una prova valutativa indetta dall'organismo di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'organismo medesimo.

7. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da soggetti iscritti ad altri albi professionali, salvo che non siano in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal comma 5.

8. Ai fini dell'iscrizione nell'albo i soggetti interessati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimali fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze, per danni arrecati, nell'esercizio dell'attività svolta in forza dell'iscrizione nell'albo, da negligenze ed errori professionali propri o di dipendenti, di collaboratori o delle persone del cui operato sono responsabili a norma di legge.

9. Ai fini della tenuta dell'albo, l'organismo di cui al comma 2 può chiedere alle società di mediazione creditizia la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini.

10. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, e successive modificazioni, e del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modificazioni.

11. La pubblicità dell'attività di cui al comma 1 per mezzo della stampa è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi dell'iscrizione nell'albo di cui al comma 2.

12. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro.

13. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

14. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da 2.066 euro a 10.330 euro.

15. 11 Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sentita la Banca d'Italia, definisce il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e determina i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dai commi precedenti e alle relative forme di pubblicità

b) all'iscrizione nell'albo ed alle cause di sospensione, di riammissione, di radiazione e di cancellazione;

c) ai poteri di supervisione della Banca d'Italia sull'organismo di cui al comma 2, ivi comprese la nomina e la sostituzione dei componenti, in caso di impossibile o irregolare funzionamento degli organismi medesimi.

16. Il Ministero dell'economia e delle finanze fissa annualmente con decreto,

adottato sentito l'organismo di cui al comma 2, l'ammontare massimo dei contributi e delle altre somme che l'organismo può riscuotere dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria allo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo organismo e tenendo conto, per la determinazione delle quote individuali, dei volumi di attività degli iscritti.

17. Le società di mediazione creditizia che intendano superare le soglie dimensionali con riferimento ai volumi dei finanziamenti intermediari, al numero dei dipendenti e dei clienti ed all'articolazione territoriale individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, devono iscriversi, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni. Tali società rimangono iscritte anche nell'albo previsto dal comma 2 del presente articolo.

18. Lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia da parte di soggetti che, pur non essendo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, superino le soglie dimensionali previste dal regolamento di cui al comma precedente del presente è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.330 euro.

19. L'utilizzo, nell'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, di documentazione falsa o contraffatta al fine dell'ottenimento del finanziamento, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

20. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano quando l'attività di mediazione è svolta da banche, intermediari finanziari e promotori finanziari.

ART. 5-ter.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino all'emanazione delle nuove norme regolamentari di attuazione delle

modifiche apportate dal presente decreto-legge alla legge 7 marzo 1996, n. 108, si applicano il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, nonché le relative disposizioni di attuazione.

2. L'organismo di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, come sostituito dal presente decreto-legge, deve essere costituito entro tre mesi dall'adozione delle relative disposizioni regolamentari da parte del Ministero dell'economia. Fino alla costituzione dell'organismo, alla tenuta dell'albo dei mediatori creditizi provvede la Banca d'Italia e nell'albo medesimo non sono ammesse nuove iscrizioni.

5. 01. Vitali.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.

9-ter. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

9-quater. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finan-

ziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a otto anni ovvero con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.

9-*quinquies*. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siano iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.

9-*sexies*. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrice per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.

9-*septies*. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, *leasing* o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa. »

5. 02. Comaroli, Bragantini, Forcolin, Montagnoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:

le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;

le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;

l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

5-*ter*. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.

5-*quater*. Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:

percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;

percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;

l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;

la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo »

5. 03. Comaroli, Bragantini, Forcolin, Montagnoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo articolo 123-bis, è inserito il seguente:

«ART. 123-ter (Soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo) – 1. Ai fini del presente capo, l'attività di credito al consumo è riservata ai mediatori creditizi previsti dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108. È preclusa a soggetti diversi dai mediatori creditizi, che nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale e a fronte di un compenso in denaro o di altri vantaggi economici, alternativamente:

a) presentano o propongono contratti di credito al consumo ovvero svolgono altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

b) concludono contratti di credito al consumo per conto del finanziatore.

2. I soggetti diversi dai mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere compensi provvigionali per tale attività dai finanziatori e dai consumatori.

3. I mediatori creditizi che si interpongono nell'attività di credito al consumo non possono ricevere un compenso dal consumatore anche quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi non ricevano alcuna remunerazione dal finanziatore. Il compenso ricevuto dal finanziatore non potrà comunque superare l'1 per cento dell'importo della somma concessa a credito. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma è punita, per tutti i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito e di agenti in attività finanziaria per chi vi sia iscritto. »

5. 04. Comaroli, Bragantini, Forcolin, Montagnoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Nel legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123-ter, è inserito il seguente:

ART. 123-quater (sanzioni) – 1. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito. »

5. 05. Comaroli, Bragantini, Forcolin, Montagnoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 125 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

«3-quater. Il consumatore ha il diritto di recedere, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, secondo le modalità indicate nel contratto medesimo, inclusa, in ogni caso, la lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. Il recesso comporta l'obbligo di restituire le somme percepite e di pagare gli interessi maturati, entro sessanta giorni. »

5. 06. Comaroli, Bragantini, Forcolin, Montagnoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

*(Modifiche alla legge
30 dicembre 2004, n. 311).*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 362 seste le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e le parole «alle Amministrazioni dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alle Amministrazioni Pubbliche»

2) il comma 363 è sostituito dal seguente:

«363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di

cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.»

3) al comma 364 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente, provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione»

4) al comma 365 le parole: «sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite o integrate» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debentrici»

5) il comma 366 è sostituito dal seguente:

«366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300»

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero secondo i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.

5. 07. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

*(Modifiche alla legge
30 dicembre 2004, n. 311).*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 362 le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e le parole «alle Amministrazioni dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alle Amministrazioni Pubbliche»;

2) il comma 363 è sostituito dal seguente:

«363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto»

3) al comma 364 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente, provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione»;

4) al comma 365 le parole: «sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite o integrate» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debentrici»;

5) il comma 366 è sostituito dal seguente:

«366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge n. 244 del 2007, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2010»

5. 08. Borghesi, Messina, Barbato, Cambusano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Certificazione dei crediti dei fornitori alle pubbliche amministrazioni).

1. Entro 60 giorni dalla richiesta di una impresa fornitrice la singola pubblica amministrazione deve certificare il credito

vantato da tale impresa nei suoi confronti. L'importo minimo del credito per il quale si può richiedere tale certificazione è quello previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

2. Qualora entro il termine di cui al comma 1 la certificazione non sia stata rilasciata la responsabilità pecuniaria è del funzionario responsabile del provvedimento.

3. Prima di rilasciare tale certificazione la pubblica amministrazione deve controllare, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se il richiedente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non deve procedere alla certificazione. L'impresa richiedente la certificazione del proprio credito può ottenere, su richiesta, preventivamente e direttamente, una certificazione di regolarità che se prodotta all'atto della richiesta di cui al comma 1 esime la pubblica amministrazione interessata dal controllo di cui al presente comma.

4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. 09. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Portabilità dei mutui bancari).

1. Al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

aprile 2007, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «in caso di mutuo » sono aggiunte le seguenti: «di qualsiasi tipologia »

b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «senza formalità» sono aggiunte le seguenti: «anche con scrittura privata non autenticata »

c) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1 » sono aggiunte le seguenti: «La facoltà di surrogazione di cui al comma 1 non deve comportare nessun onere di nessuna natura per il mutuatario. »

d) all'articolo 8 comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «inclusa la detraibilità degli interessi di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, come individuata dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. »

e) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di non pagamento delle rate di mutuo fino ad un periodo pari a 24 mesi precedenti alla richiesta di surrogazione da parte del debitore qualora lo stesso abbia dichiarato un reddito ai fini Irpef per l'anno fiscale precedente quello della data della richiesta inferiore ai 50.000 euro. »

f) all'articolo 8-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della presente legge la Banca d'Italia, su segnalazione degli interessati, applica una sanzione amministrativa pari ad un ammontare da 6.000 a 12.000 euro per ogni singola inosservanza »

5. 010. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Innalzamento del tetto per la compensazione automatica relativa ai crediti d'imposta).

1. Il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro.

2. Il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è elevato per gli anni fiscali 2008, 2009 e 2010 a 1.000.000 euro.

3. All'onere di cassa derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto.

5. 011. Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «4.000 euro» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».

2. All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente,» sono aggiunte le seguenti: «salvo gli oneri di cui alla lettera *b*) per i quali per gli anni fiscali 2009, 2010 e 2011, si detrae un importo pari al 23 per cento,».

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro annui, si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente,

delle missioni di spesa di ciascun Ministero secondo i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto.

5. 012. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «4.000 euro» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».

2. All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente,» sono aggiunte le seguenti: «salvo gli oneri di cui alla lettera *b*) per i quali si detrae un importo pari al 23 per cento,».

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge n. 244 del 2007, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2009».

5. 013. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «4.000 euro» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.400 euro».

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge n. 244 del 2007, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2009.

5. 014. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «4.000 euro» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.400 euro»

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero secondo i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto.

5. 015. Barbato, Cambursano, Messina, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente,» aggiungere le seguenti: «salvo gli oneri di cui alla lettera *b*) per i quali si detrae un importo pari al 23 per cento,»

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 150

milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge n. 244 del 2007, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2009»

5. 016. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Azione collettiva risarcitoria).

1. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«ART. 140-bis. - *(Azione collettiva risarcitoria).* - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non da contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e

l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

7. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 5, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 5 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.

8. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 5 e 6, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

9. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei

confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione di *standard* qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori.

L'azione deve svolgersi nel rispetto dei seguenti criteri:

1) il giudizio deve essere demandato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

2) il ricorso deve essere preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine di non oltre 90 giorni dalla data della diffida le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati;

3) l'eventuale sentenza definitiva di condanna deve comportare l'obbligo dell'attivazione delle procedure relative all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;

4) nei casi di perdurante inadempimento di una pubblica amministrazione, deve essere disposta, dal giudice amministrativo, la nomina di un commissario;

5) devono essere attivate forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione.

11. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 36 è abrogato;

b) alla rubrica, le parole: "Class action" sono soppresse »

5. 017. Di Pietro, Palomba, Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Entrata in vigore dell'azione collettiva risarcitoria).

1. All'articolo 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 36 è abrogato;

b) alla rubrica, le parole: « *Class action* » sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 446, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto.

5. 018. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Tutela dei risparmiatori che hanno investito nei titoli presenti nella lista di «Patti chiari»).

1. All'articolo 96-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, e le obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento di cui alla lista pubblicata dal consorzio "Patti chiari"»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento di cui alla lista pubblicata dal consorzio "Patti chiari" sono ammesse al rimborso qualora il loro

valore abbia subito una perdita superiore al 25 per cento del loro valore iniziale. Per tali obbligazioni è escluso dal rimborso il 10 per cento delle perdite subite rispetto al loro valore iniziale. La Banca d'Italia disciplina con proprie disposizioni le modalità del rimborso di cui al presente comma »

5. 019. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa di abitazione).

1. Le procedure esecutive immobiliari dei mutuatari che non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sono sospese fino al 31 dicembre 2009 qualora il mutuatario abbia denunciato ai fini Irpef per l'anno fiscale 2007 un reddito inferiore ai 50.000 euro.

5. 020. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-BIS.

(Fondo frodi finanziarie).

Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 una quota pari all'1 per cento dell'utile netto delle banche e istituti di credito andrà ad alimentare il fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343

dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. 021. Montagnoli, Bragantini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nella erogazione del credito alle persone fisiche ed alle persone giuridiche, ed in particolare a quelle che necessitano delle garanzie rilasciate dalle «Fondazioni ed Associazioni per la prevenzione dell'usura » il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura » di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è integrato con 100 milioni di euro per ciascuno degli anni finanziari 2009, 2010, 2011. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108 le parole «70 per cento » sono sostituite con «60 per cento » e le parole «30 per cento » con «40 per cento »

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione proporzionale alla tabella C di tutte le voci di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, fino a concorrenza degli importi pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

5. 022. Ceccuzzi, Fluvi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Versamenti in contanti).

1. I versamenti effettuati dai risparmiatori a qualunque titolo agli agenti assicurativi non possono essere effettuati in denaro contante.

5. 023. Montagnoli, Bragantini.

(Inammissibile)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. C. 1493 Barbareschi (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole con condizioni</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	120
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119
AVVERTENZA	119

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 novembre 2008. –Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

C. 1493 Barbareschi.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione –Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame istituisce all'articolo 1 la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori. La data prescelta per la celebrazione è quella del 21 marzo, primo giorno di primavera.

Segnala che la proposta prevede l'istituzione della Giornata quale solennità civile che non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza, né comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado. Ricorda che l'articolo 2 della proposta di legge prevede che, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, siano organizzate iniziative in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica in materia. A tal fine, gli enti locali, regioni, province e comuni, promuovono, nell'ambito della propria autonomia, anche in collaborazione con le associazioni e con gli organismi attivi nel settore, iniziative di sensibilizzazione, in particolare nelle scuole. Il successivo articolo 3 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Alla luce delle norme indicate, illustra pertanto una proposta di parere favorevole con condizione sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia la relatrice, ritenendo peraltro opportuno che venga esplicitato in quale giorno si celebra la Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Gabriella CARLUCCI (PdL) specifica che la Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è il 21 aprile.

Emerenzio BARBIERI (PdL) aggiunge che non appare molto plausibile dal punto di vista costituzionale obbligare le Regioni o gli enti locali a promuovere iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, ritenendo quindi opportuno specificare nella proposta di legge che costituisce solo una facoltà per tali enti la promozione delle iniziative in questione.

Valentina APREA, *presidente*, segnala che le osservazioni svolte dal collega Barbieri, seppure condivisibili, non possono costituire oggetto del parere della Commissione cultura in quanto non rientrano tra le materie di sua competenza.

Paola FRASSINETTI (PdL) esprime il proprio apprezzamento per la relazione svolta e per la proposta di parere formulata dalla collega Carlucci, concordando in particolare con la condizione in essa prevista. Tiene a sottolineare peraltro che la giornata del 21 marzo è stata già destinata a celebrare le vittime della mafia, sulla base di un ordine del giorno presentato in Assemblea e accolto dal Governo.

Manuela GHIZZONI (PD) riterrebbe opportuno che la discussione della proposta di parere in esame non si esaurisse nella seduta odierna, così come avveniva nel corso della scorsa legislatura. Rileva inoltre che la materia è delicata e che si verificherebbe inoltre una coincidenza con la giornata di celebrazione delle vittime della mafia, come già evidenziato dalla collega Frassinetti. Sarebbe d'altra parte opportuno specificare che le Regioni e gli enti locali hanno la facoltà ma non l'obbligo di attuare iniziative di sensibilizzazione. Segnala infine che la materia degli

abusi ai minori dovrebbe essere affrontata in una visione più ampia, in quanto la pedofilia costituisce solo un aspetto del fenomeno. Occorre altresì fare attenzione ai possibili stravolgimenti delle competenze della Commissione bicamerale per l'infanzia che possono derivare dall'approvazione di interventi normativi non coordinati tra loro. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, un voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) rimarca negativamente il metodo di esame del provvedimento, al quale si dedica una sola seduta, preannunciando anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene il voto di astensione sulla proposta di parere del relatore. Nel merito esprime apprezzamento per le finalità generali del provvedimento, ricordando peraltro che per contrastare il fenomeno della pedofilia è importante svolgere un'azione preventiva oltre che un'azione repressiva. Ritiene inoltre che non si possano obbligare le Regioni e gli enti locali ad assumere iniziative: se una Regione affronta il tema ma altre no potrebbe ingenerarsi nell'opinione pubblica l'idea sbagliata che non vi sia da parte della Regione che non assume iniziative la volontà di contrastare il fenomeno oggetto del provvedimento.

Alessandra SIRAGUSA (PD) ricorda che esistono già varie iniziative in materia, anche a livello interministeriale; non appare quindi opportuno moltiplicare le iniziative e gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico senza un valido motivo. Riterrebbe necessario inoltre che la condizione della proposta di parere fosse riformulata nel senso di prevedere il riferimento generico all'iniziativa di cui in premessa, piuttosto che alla giornata contro la pedofilia.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere solo sulle parti di propria competenza. È possibile in ogni caso presentare presso la Commissione di me-

rito eventuali emendamenti migliorativi del testo.

Paola GOISIS (LNP) condivide le finalità generali del provvedimento, dato che l'argomento trattato è delicato e necessita di un intervento. Rileva, peraltro, che occorrerebbe prevedere l'approvazione delle iniziative di sensibilizzazione solo come facoltà delle Regioni. Ritene inoltre che si potrebbe intervenire già con gli strumenti esistenti. Considera in ogni caso necessario evitare il riferimento alle iniziative da adottare all'interno delle scuole, in quanto le stesse possono essere molto pericolose per gli allievi.

Dario GINEFRA (PD), associandosi alle considerazioni dei colleghi Barbieri e Ghizzoni, riterrebbe opportuno rinviare la discussione del provvedimento in esame, in quanto vi è il rischio di una illegittimità costituzionale della proposta di legge in esame, che potrebbe inoltre coinvolgere gli enti locali in gravosi oneri economici.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda ancora una volta che la Commissione è chiamata esclusivamente ad esprimere un parere nei limiti delle proprie competenze. In ogni caso, la condizione contenuta nella proposta di parere del relatore già esplicita con nettezza la posizione al riguardo. La Commissione cultura è tenuta ad esprimersi nella seduta odierna anche in conseguenza dell'esigenza della Commissione di merito di concludere l'esame del provvedimento in tempi brevi.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) ritiene che alcune leggi hanno un forte valore simbolico e, in quanto tali, vanno senz'altro apprezzate. Ritene peraltro opportuno che il provvedimento in esame sia coordinato con le norme e le iniziative già esistenti. Ritene inoltre non utile moltiplicare a dismisura le giornate dedicate a singole celebrazioni. Auspica, pertanto, che la I Commissione limiti fortemente l'attività di riconoscimento di singole giornate celebrative, informando inoltre la

Commissione delle singole iniziative in discussione.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL) rileva che esprimere un parere contrario alla I Commissione sul provvedimento in esame potrebbe essere considerato come una volontà di non schierarsi in modo deciso contro il fenomeno della pedofilia. Preannuncia peraltro il proprio voto contrario sul provvedimento in esame, in quanto si tratta di una «legge manifesto», che individua peraltro come giornata della celebrazione il 21 marzo, giornata che si è già previsto di dedicare alla celebrazione delle vittime della mafia. Ritene pertanto opportuno chiedere alla I Commissione di sospendere l'esame del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, precisa che la VII Commissione potrà esprimere il parere richiesto, lasciando alla I Commissione la decisione sul prosieguo dell'esame del provvedimento. È personalmente favorevole alla proposta di parere in esame, fortemente indicativa della posizione contraria della VII Commissione rispetto al provvedimento. Ricorda infatti che nella proposta di parere vi è un'apposita condizione che invita la I Commissione a evitare l'istituzione di una giornata *ad hoc*.

Ricardo Franco LEVI (PD) preannuncia il voto contrario sul provvedimento in esame.

Rosa DE PASQUALE (PD) preannuncia il voto contrario sul provvedimento in esame.

Maria Letizia DE TORRE (PD) preannuncia voto contrario sul provvedimento in esame.

Bruno MURGIA (PdL) ritiene che si potrebbe venire incontro alle varie esigenze prospettate dai membri della Commissione, approvando una proposta di parere favorevole con condizioni che facciano riferimento alla necessità di eliminare la possibilità di svolgimento delle iniziative di sensibilizzazione nelle scuole

di ogni ordine e grado, configurando solo come possibilità l'intervento delle Regioni e degli enti locali in materia.

Caterina PES (PD) sottolinea che egli enti locali a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame dovrebbero sobbarcarsi oneri ulteriori. Auspica pertanto che venga sottolineato che le Regioni e gli enti locali possono e non devono adottare iniziative in materia.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, alla luce delle indicazioni emerse dalla discussione, riformula conseguentemente la proposta di parere presentata (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico.

Atto n. 36.

RISOLUZIONI

7-00069 Frassinetti: Sui fondi destinati al CNR per lo sviluppo del progetto Share.

ALLEGATO 1

**Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia
e la pedopornografia (C. 1493).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminata la proposta di legge C. 1493 Barbareschi, recante Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia »

apprezzate le finalità generali del provvedimento, il quale peraltro non deve costituire occasione per dare risalto positivo ad un fenomeno così deplorabile e drammatico come quello della pedofilia e della pedopornografia;

premesso che si ritiene necessario evitare di dare autonomo risalto ad una celebrazione che potrebbe ingenerare incomprensioni sulla gravità del fenomeno in questione, con la conseguenza di pre-

vedere che le iniziative volte alla lotta contro la pedofilia e la pedopornografia siano inserite nell'ambito della Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

appare necessario prevedere la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia quale campagna di sensibilizzazione all'interno della Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

ALLEGATO 2

**Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia
e la pedopornografia (C. 1493).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminata la proposta di legge C. 1493 Barbareschi, recante Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia »

apprezze le finalità generali del provvedimento, il quale peraltro non deve costituire occasione per dare risalto positivo ad un fenomeno così deplorabile e drammatico come quello della pedofilia e della pedopornografia;

premesso che si ritiene necessario evitare di dare autonomo risalto ad una celebrazione che potrebbe ingenerare incomprensioni sulla gravità del fenomeno in questione, con la conseguenza di prevedere che le iniziative volte alla lotta contro la pedofilia e la pedopornografia siano inserite nell'ambito della Giornata

italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) appare necessario prevedere l'iniziativa di cui in premessa quale campagna di sensibilizzazione all'interno della Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) si ritiene inoltre necessario adottare tutte le misure idonee a che l'iniziativa sia adeguatamente trattata nelle forme opportune, sopprimendo all'articolo 2, comma 2, le parole «e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado,»

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	122
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 32 (<i>Seguito dell'esame e conclusione –Parere favorevole con osservazioni</i>)	122
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131

COMITATO DEI NOVE:

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. C. 1813-A Governo	123
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875 Governo. (<i>Esame e rinvio</i>).	124
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 novembre 2008. –Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. –Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.05.

Sull'ordine dei lavori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in ragione del preannunciato ritardo del relatore sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 158 del 2008, recante norme per contenere il disagio abitativo, e data la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione in ragione delle imminenti votazioni in Assemblea, propone di procedere ad un'inversione del-

l'ordine del giorno, passando dapprima all'esame dello schema di decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva comunitaria 2006/66/CE in materia di pile ed accumulatori e relativi rifiuti per poi proseguire in sede di Comitato dei nove.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Atto n. 32.

(Seguito dell'esame e conclusione –Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 5 novembre 2008.

Roberto TORTOLI (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo (*allegato*), avvertendo che esso ha un carattere articolato sia per la complessità della materia disciplinata, sia perché intende porsi come strumento di contemporaneo degli obiettivi, entrambi condivisibili, di salvaguardare, da un lato, il quadro normativo esistente, che ha fin qui dato ottima prova di sé e di avviare, dall'altro, un proficuo percorso di liberalizzazione e di apertura dei mercati anche in questo settore di attività

Osserva, inoltre, che la sua proposta di parere cerca di raccogliere gran parte delle proposte emerse nel corso dibattito svolto in Commissione.

Passa, quindi, ad illustrare sinteticamente il contenuto della sua proposta di parere, soffermandosi in particolare sulle osservazioni relative all'articolo 26, che si prefiggono lo scopo di scongiurare il rischio di un vuoto normativo e di un blocco delle attività durante il previsto periodo transitorio. Richiama, inoltre, per la loro importanza le osservazioni relative agli articoli 6, 7, 10, 13, 17 del provvedimento. Sottolinea, infine, il rilievo delle osservazioni tese a garantire e rafforzare il principio di tracciabilità di prodotti, come quelli oggetto delle attività di raccolta e smaltimento, che contengono sostanze particolarmente nocive e inquinanti.

Salvatore MARGIOTTA (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore. Sottolinea che, anche dal suo punto di vista, i due obiettivi da perseguire sono: da un lato consentire e garantire la continuazione delle attività del COBAT, che rappresenta un punto di eccellenza – anche sul piano internazionale – dell'industria italiana del riciclaggio e che ha fin qui garantito percentuali elevatissime di raccolta e di smaltimento dei prodotti; dall'altro lato, porre le condizioni normative per avviare un processo di liberalizzazione che, ove il Governo recepisce – come egli ritiene giusto e necessario – tutte le osservazioni contenute nella proposta illu-

strata dal relatore, potrebbe essere perseguita in modo efficace e equilibrato. In conclusione, sottolineando, a sua volta, l'importanza dell'osservazione con cui si propongono modifiche all'articolo 26 del provvedimento in esame, ribadisce che il suo gruppo si esprimerà favorevolmente sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Il sottosegretario Roberto MENIA prende atto favorevolmente della sostanziale unità di intenti registrata nel dibattito in Commissione. Concorda, altresì, con le osservazioni svolte dal relatore, ritenendo che il lavoro svolto sarà certamente utile per temperare proficuamente l'obiettivo della liberalizzazione del settore e la necessità di non disperdere il patrimonio di attività fin qui svolte dal COBAT. Assicura, infine, che il Governo intende tenere in buon conto tutte le osservazioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, intende ringraziare sinceramente il relatore per il lavoro svolto, che ha consentito di tenere in considerazione, con un metodo che giudica positivo, tutti gli elementi di riflessione proposti dai gruppi presenti in Commissione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 12 novembre 2008.

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

C. 1813-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.20 alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 novembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1875 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, osserva che il decreto all'esame della Commissione si inserisce nella politica intrapresa dal Governo fin dal suo insediamento, volta a fronteggiare e finalmente risolvere la penosa emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.

Già il decreto-legge n. 90 del 2008 aveva introdotto un nuovo modello per la gestione dell'emergenza campana sotto la responsabilità di un apposito Sottosegretario di Stato ed aveva attribuito al dipartimento della protezione civile il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti. Ciò ha consentito lo smaltimento, dall'11 giugno ad oggi, di oltre un milione di tonnellate di rifiuti, con una media giornaliera di circa 7.070 tonnellate. Sono state aperte le discariche di Savignano Irpino e Sant'Arcangelo Trimonte; Chiaiano sarà aperta a giorni. Sono in corso di realizzazione, inoltre, i lavori per l'apertura delle discariche di Andretta e Terzigno mentre Macchia Soprana ha cessato l'attività lo scorso 25 agosto. Tutti i 551 comuni della Campania hanno approvato il piano di raccolta differenziata, che li impegna a raggiungere il 50 per cento di differenziata entro il 2011. Le città di Avellino, Benevento, e Salerno hanno avviato la raccolta differenziata

porta a porta, mentre Napoli sta gradualmente estendendo il servizio. Quanto ad Acerra, la prima linea del termovalorizzatore sarà avviata a gennaio 2009. A regime è previsto il trattamento di circa 2000 tonnellate al giorno di rifiuti.

Il decreto-legge in esame individua, quindi, ulteriori misure per proseguire nella linea sopra indicata. In particolare, si attivano forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l'osservanza della normativa ambientale nei propri ambiti di pertinenza, prevenendo anche la possibile adozione di atti sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti. Inoltre, si introducono disposizioni premiali volte ad evitare l'abbandono nelle strade di rifiuti ingombranti e di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.

A tal fine, l'articolo 1 autorizza, fino alla cessazione dello stato di emergenza, la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di tali rifiuti, per un massimo di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate. Per tale attività verrà corrisposto un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi, parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, sulla base dell'accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani. È inoltre, prevista l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento per chi conferisce rifiuti ingombranti a soggetti autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio.

L'articolo 2 reca, invece, norme volte a fronteggiare la tendenza a disfarsi dei rifiuti mediante il loro abbandono in siti non autorizzati, peraltro, aggravata dai frequenti incendi appiccati ai cumuli di rifiuti abbandonati che generano emissioni nocive e trasformano i rifiuti in sostanze pericolose per la salute pubblica e l'ambiente. Per contrastare tale fenomeno, i soggetti pubblici competenti sono chiamati a disporre in merito alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nonché all'individuazione di appositi siti di stoccaggio provvi-

sorio per una prima selezione e caratterizzazione dei rifiuti nonché per l'attribuzione dei codici CER. L'attivazione dei predetti siti deve essere autorizzata entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali sono attribuiti al Ministero dell'ambiente i poteri sostitutivi. I rifiuti sono rimossi da soggetti in possesso dei titoli abilitativi, che vengono autorizzati a derogare alle procedure vigenti anche con riferimento alle norme in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi nonché a quelle in materia di bonifica di siti contaminati. I rifiuti raccolti sono poi destinati ad attività di recupero ovvero di smaltimento nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Infine, il Sottosegretario è autorizzato a disporre la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto e quindi senza oneri a carico dello Stato, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente nonché ad individuare un sito idoneo nel territorio della regione Campania. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, tale nuovo impianto consentirebbe in tempi ragionevoli l'eliminazione degli oltre 5 milioni di tonnellate di rifiuti ex CDR stoccate in numerose piazzole disseminate nel territorio campano.

Nell'intento di responsabilizzare maggiormente gli enti locali nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, l'articolo 3, attraverso l'inserimento del comma aggiuntivo 1-*bis* all'articolo 142 del Testo unico sugli enti locali, dispone la rimozione - con decreto del Ministro dell'Interno - del sindaco, del presidente della provincia o dei componenti dei consigli e delle giunte nel caso di inosservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti. Viene precisato che tale fattispecie può verificarsi, unicamente nei territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in caso di inosservanza, da parte

dei citati enti locali, delle disposizioni riguardanti le competenze delle province e dei comuni in materia di gestione di rifiuti.

L'articolo 4 detta norme volte a perfezionare il processo avviato dal decreto-legge n. 90 del 2008 sullo scioglimento dei consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta e sulla loro riunione in un unico consorzio, anche sulla base delle indicazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, al fine di un coordinamento tra le attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani e quelle relative alla raccolta differenziata. In tale ambito, si tiene conto della necessità di garantire forme di tutela al personale dipendente dal Consorzio unico che viene redistribuito ai comuni interessati.

L'articolo 5 autorizza la corresponsione al personale militare operante presso la struttura commissariale di uno speciale compenso a fronte dell'elevato numero di ore di straordinario effettuate, come indica la relazione tecnica, in aggiunta alla speciale indennità operativa prevista dall'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania del 26 febbraio 2008, n. 92. Con il comma 3 vengono, poi, ampliate le competenze delle Forze armate, cui è affidato, oltre alle attività di vigilanza e protezione, anche il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al fine di assicurare il tempestivo recapito dei rifiuti urbani nelle discariche autorizzate.

L'articolo 6 introduce una disciplina speciale, applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, volta a rendere più rigoroso il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal codice ambientale, tramite la trasformazione di alcune di esse da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, la differenziazione tra condotte dolose e condotte colpose e un significativo inasprimento delle pene. Sempre con riguardo all'articolo 6, ricorda come sia stata introdotta una disciplina applicabile nelle sole zone del territorio

nazionale che siano oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza, differenziando dunque il trattamento penale riservato a comportamenti di fatto del tutto identici, a seconda del *locus commissi delicti*. Al riguardo, sotto il profilo dell'inquadramento costituzionale e segnatamente in relazione al principio di ragionevolezza, va comunque rilevato che il discrimine per l'applicazione delle norme si qualifica non semplicemente come «area geografica» in cui l'azione si compie, quanto piuttosto proprio in virtù dello stato di emergenza e delle motivazioni ad esso sottese.

L'articolo 7 prevede l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, di una serie di iniziative di carattere divulgativo volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

Sono, quindi, potenziate le strutture di contrasto al fenomeno degli incendi connesso con l'emergenza rifiuti in Campania, attraverso l'assegnazione, all'articolo 8, di 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al Dipartimento della protezione civile. È inoltre, autorizzato l'acquisto dei mezzi e delle dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa di tale personale.

L'articolo 9 modifica la procedura volta al riconoscimento ai termovalorizzatori del diritto agli incentivi per le fonti rinnovabili, innanzitutto includendo, nel novero degli impianti per i quali deve essere attivata in via prioritaria la procedura di riconoscimento degli incentivi, non solo quelli in costruzione, ma anche quelli entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008; conseguentemente è prorogato di un anno (cioè sino al 31 dicembre 2009) il termine per la conclusione della procedura stessa. Sono, inoltre, fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, per gli impianti ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti dichiarata prima dell'entrata in vigore della medesima legge.

L'articolo 10 è volto ad interpretare il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008 nel senso di includere tra i «creditori» anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono, comunque, avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra; mentre l'articolo 11 reca le consuete norme sull'entrata in vigore e la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, si riserva di verificare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione e di valutare gli eventuali emendamenti che saranno presentati, per poi procedere, anche acquisito l'orientamento del Governo, alla definitiva conclusione dell'esame del provvedimento, ai fini della discussione in Assemblea.

Ermete REALACCI (PD) osserva che il provvedimento contiene numerose disposizioni che intervengono su tematiche estremamente complesse e che richiedono, pertanto, un'attenta valutazione, soprattutto con riguardo all'estensione poco convincente degli incentivi per la realizzazione degli inceneritori, sui quali andrebbe svolta una riflessione anche in ordine agli oneri ad essa conseguenti. Intende, comunque, al momento, acquisire l'avviso del Governo in merito all'introduzione della fattispecie di reato nel caso di abbandono non autorizzato di rifiuti; ritiene, in proposito che, seppure risulta importante intensificare gli strumenti di deterrenza, tale misura, non solo desta perplessità dal punto di vista costituzionale, in quanto limitata territorialmente al solo ambito territoriale di un comune, ma rischia, in una realtà quale quella di Napoli, già interessata da un numero ingente di processi, di avere un effetto esplosivo. Chiede, pertanto, se sussista una disponibilità a rivedere la formulazione della norma, magari prevedendo un inasprimento della sanzione amministrativa fino a 1.000 euro, accompagnata dal sequestro del mezzo. Si domanda, inoltre, se non è possibile immaginare, magari sul-

l'esempio di ciò che è stato realizzato in altri ordinamenti, forme di segnalazione da parte dei cittadini dei comportamenti sanzionati, accompagnate da una possibilità di ricompensa.

Salvatore MARGIOTTA (PD) ritiene importante svolgere alcuni rilievi in ordine a talune disposizioni contenute nel provvedimento in esame. In primo luogo condivide le perplessità espresse dal deputato Realacci in ordine all'articolo 6 che introduce una fattispecie di reato limitata territorialmente alla sola realtà di Napoli; sottolinea, inoltre, che l'articolo 2 prevede nuovamente una serie di deroghe alla normativa europea che andrebbero concordate in sede comunitaria e, comunque, dovrebbero essere limitate temporalmente fino al perdurare della situazione di emergenza. In merito all'articolo 3, che prevede il commissariamento degli enti locali in caso di violazione delle disposizioni relative allo smaltimento dei rifiuti, ritiene che, seppur condivisibile in linea di principio, rischia, nella formulazione attuale, di attribuire un potere eccessivamente ampio. Infine esprime una netta contrarietà del suo gruppo in ordine all'estensione prevista dall'articolo 9 degli incentivi per la realizzazione degli inceneritori risultando inaccettabile l'utilizzazione di fondi destinati all'energia rinnovabile per altri e non omogenei scopi.

Mauro LIBÈ (UdC) chiede alcuni chiarimenti al Governo. In primo luogo, in relazione all'articolo 2, comma 3, che prevede l'attivazione di siti di stoccaggio provvisorio, si domanda se è possibile avere un quadro dei siti attualmente in funzione e di quelli in programma. Per quanto riguarda l'articolo 3, ricorda che il suo gruppo già da tempo aveva suggerito di introdurre il commissariamento degli enti locali che disattendono la normativa in materia di rifiuti, meravigliandosi che la maggioranza abbia cambiato orientamento al riguardo. In merito all'articolo 6, non risulta chiaro se lo stato di emergenza debba essere riferito alla situazione attuale o si possa estendere anche a possibili

realtà future mentre, per quanto riguarda l'introduzione della fattispecie di reato penale, afferma di non essere contrario in linea di principio, pur nella consapevolezza che ciò potrebbe creare problemi di altro genere a livello sociale; ritiene che debba essere considerata con attenzione l'introduzione di un sistema di vigilanza da parte dei cittadini, con relativo sistema di premialità come suggerito dal deputato Realacci. Per quanto riguarda, infine, l'estensione degli incentivi c.d. CIP6 per la realizzazione degli inceneritori, ricorda che non si tratta di incentivi statali ma di tasse pagate dai cittadini, ai quali difficilmente le forze politiche riusciranno a spiegare questa ulteriore estensione.

Tommaso FOTI (Pdl) ritiene che l'impianto del decreto-legge in esame sia buono e che siano condivisibili gli obiettivi che esso si prefigge. Osserva, peraltro, che alcune delle misure in esso contenute appaiono perfettibili sia dal punto di vista della redazione tecnico-giuridica, sia dal punto di vista della loro efficacia. Al riguardo, indica, in via esemplificativa, le disposizioni che al comma 1 dell'articolo 1 definiscono occasionale o saltuario il trasporto di imballaggi e rifiuti fino a cento chilogrammi al giorno; al comma 2 dello stesso articolo, non viene specificato che è l'autorità comunale competente per territorio che certifica e liquida gli oneri di trasporto e smaltimento. Quanto alle norme sul commissariamento degli enti locali, in risposta alle osservazioni critiche veros la maggioranza del deputato Libè osserva, anzitutto, che tali norme sono del tutto coerenti con le disposizioni contenute nel precedente decreto-legge n. 90 del 2008 e che non si sarebbe potuto introdurre allora –senza smentire l'obiettivo strategico della fine dell'esperienza emergenziale e del ritorno alla ordinaria gestione del ciclo dei rifiuti nella regione campana –il complesso delle norme sanzionatorie che oggi vengono previste. Al tempo stesso, esprime talune riserve sulla formulazione letterale dell'impianto sanzionatorio in discorso, atteso che, ad esempio, il sindaco è membro anche degli

altri organi menzionati nell'articolo 3 e non risulta chiaro –allo stato –quali effetti produrrebbe in capo allo stesso sindaco un'eventuale provvedimento di rimozione dei componenti dei consigli comunali. Allo stesso modo, riterrebbe utile procedere ad un migliore coordinamento delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 per definire meglio e meglio delimitare le fattispecie dalle quali discendono i provvedimenti di commissariamento degli enti locali ovvero di nomina di commissari *ad acta*. Infine, ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 4 rischi di attribuire al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente una valenza normativa e una natura impropria. Venendo, quindi, al contenuto dell'articolo 6, giudica corretto e giusto l'obiettivo perseguito dal Governo di introdurre uno strumento adeguato alla necessità di produrre un forte effetto di deterrenza, non raggiungibile –a suo avviso –con l'utilizzo di sanzioni amministrative o pecuniarie. Rileva, tuttavia, che per assicurare concretamente l'esplicarsi di tale effetto e per garantire proporzionalità e adeguatezza della sanzioni penali introdotte, sia opportuno prevedere nella norma sanzionatoria non solo il massimo ma anche il minimo della pena irrogabile dall'autorità giudiziaria. Infine, sui CIP6, ritiene che la questione da porre non sia quella –a suo avviso propagandistica –dell'eventuale applicazione delle normativa contenuta nel provvedimento in esame ad otto termovalorizzatori siciliani, quanto, invece, quella della necessità di regolare con apposito provvedimento di legge, in termini generali e astratti, il regime di concessione di tali incentivi. A suo giudizio, infatti, il continuo riproporsi di norme puntuali e contingenti rischia di riverberarsi pericolosamente sui cittadini –sui quali grava il costo di tali incentivi –e di accentuare la spinta inflazionistica che si registra in questa fase. Per tali ragioni, nel confermare la condivisibilità dell'obiettivo che si prefigge l'articolo 9 nel suo complesso, ritiene che sia opportuno riflettere più approfonditamente sulla opportunità di introdurre limiti alla concedibilità degli incentivi CIP6, ovvero di

subordinare la loro concessione ad uno specifico atto dell'autorità preposta al governo delle situazioni di emergenza rifiuti.

Guido DUSSIN (LNP), nel preannunciare la presentazione di alcune proposte emendative, alle quali il suo gruppo annette uno speciale rilievo politico, esprime una certa soddisfazione per l'avvenuta presentazione in Parlamento di un provvedimento atteso da diverso tempo e, in particolare, per quelle disposizioni relative ai piani provinciali per lo smaltimento dei rifiuti, che consentono di circoscrivere territorialmente l'area dell'emergenza rifiuti e lasciano prevedere un progressivo ritorno alla normalità e alla ordinaria gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania. Intervenendo, quindi, brevemente, sull'articolato del decreto-legge in esame, deplora la mancata previsione nell'impianto sanzionatorio previsto dagli articoli 3 e 4 della specifica sanzione del blocco dei trasferimenti da parte dello Stato nei confronti degli enti locali inadempienti. Osserva, quindi, senza alcuno spirito polemico, che nessuno ha il diritto di attribuirsi oggi il merito di una proposta –quella relativa al commissariamento degli enti locali –che solo il gruppo della Lega Nord Padania aveva avanzato già in occasione della discussione del precedente decreto-legge n. 90 del 2008. Rivolge, quindi, un invito al sottosegretario Bertolaso a valutare con attenzione la possibilità di inserire nel decreto-legge, accanto alle sanzioni a carico dei cittadini che abbandonano rifiuti su territorio, specifiche sanzioni nei confronti degli amministratori locali che non vogliono o non sanno ben governare il ciclo dei rifiuti. Quanto, poi, alla previsione delle citate sanzioni penali, formula, a nome del suo gruppo, un forte auspicio affinché il Governo e la maggioranza sappiano resistere ai tentativi che saranno posti in atto ai fini della loro soppressione. Infine, sulla questione fondamentale dei CIP6, ribadisce in questa sede quanto già formalizzato dal suo gruppo presso la X Commissione, in ordine al fatto che un'eventuale estensione degli incentivi CIP6 ad altri territori debba

comportare un'attribuzione dei relativi oneri e costi supplementari ai soli cittadini residenti in quegli stessi territori.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) riservandosi, in ragione della ristrettezza dei tempi a disposizione, di svolgere compiutamente in altra seduta le proprie considerazioni, ritiene, tuttavia, importante denunciare fin d'ora il rischio che il susseguirsi di provvedimenti di legge di riapertura dei termini per la concessione degli incentivi CIP6, ovvero di estensione territoriale degli stessi (oltretutto in violazione della normativa comunitaria), stanno producendo una sorta di «cartolarizzazione dei CIP6» con imprenditori privi di qualsiasi competenza professionale, unicamente interessati a procurarsi da comuni compiacenti autorizzazioni amministrative alla realizzazione di impianti di termovalorizzazione da rivendere, poi, su un inaccettabile «mercato» degli stessi incentivi CIP6. Quanto alle disposizioni in materia di scioglimento dei comuni inadempienti, ritiene inaccettabile che tali sanzioni si applichino solo ai comuni della regione Campania e non anche a città come Catania che andrebbe sanzionata almeno quanto le città campane. Infine, con riferimento all'introduzione di sanzioni penali comminate a carico dei cittadini campani che abbandonano rifiuti, denuncia il fatto che tale misura sia in aperto contrasto con le misure a suo tempo promosse dal Ministro dell'Interno, in occasione dell'approvazione del cosiddetto «decreto sicurezza» che conferivano ai sindaci speciali poteri di irrogazione di sanzioni amministrative e pecuniarie proprio per evitare che l'introduzione di nuove sanzioni penali finisse per intasare il lavoro degli uffici giudiziari e per rivelarsi, quindi, inefficace e dannoso.

Tino IANNUZZI (PD) rileva preliminarmente che, al di là dello stretto ambito della discussione sul decreto-legge in esame, sarebbe a suo avviso opportuno che il sottosegretario Bertolaso fornisse alla Commissione – anche in una prossima seduta – elementi aggiornati di cono-

scenza e di valutazione in ordine all'attuazione del programma relativo all'apertura delle nuove discariche nel territorio della regione Campania. Passando, quindi, al merito del provvedimento in discussione, precisa anzitutto che, visti i tempi ristretti a disposizione in ragione delle imminenti votazioni in Assemblea, concentrerà il proprio intervento solo su alcune delle disposizioni in esso contenute. Osserva, quindi, con riferimento all'articolo 3 del decreto-legge, che la previsione di un sistema sanzionatorio a carico dei comuni inadempienti è una misura necessaria, che, tuttavia, va assunta con ponderatezza e trasparenza, senza alcuno spirito di parte o volontà faziose e propagandistiche. Sotto questo profilo, con riferimento alla prevista sanzione del commissariamento degli enti locali, osserva che lo scioglimento di organi democraticamente eletti è certo possibile, ma che non può essere conseguenza dell'applicazione di una fattispecie generica e non bene delimitata – come purtroppo appare, ad una prima lettura, quella prevista nel testo del provvedimento in esame – per questo occorre procedere, a suo avviso, ad una riscrittura della norma in oggetto, circoscrivendone rigorosamente la portata e l'ambito di applicazione, ancorandola strettamente a condizioni specifiche e precisamente indicate. Tutto questo, anche al fine di scongiurare ogni possibile rischio di utilizzo arbitrario della norma o, al contrario, di una sua totale inefficacia nonché della produzione di un grave contenzioso davanti all'autorità giudiziaria.

Quanto all'articolo 6, rileva che, se davvero si vuole eliminare il rischio di una pronuncia costituzionale di illegittimità di una norma sanzionatoria che, così com'è scritta, prevede una fattispecie di reato che si applicano nel territorio di una sola regione, allora deve essere detto chiaramente che il bene leso è in questo caso un bene fondamentale su tutto il territorio nazionale e che in tale ambito deve essere tutelato. Detto questo, ritiene, tuttavia, preferibile e molto più efficace, per le ragioni prima evidenziate dal deputato Realacci, procedere all'introduzione di pe-

santi e rigorose sanzioni amministrative e pecuniarie, anche attraverso il sequestro del mezzo. Infine, con riferimento alla questione dei CIP6, intende affermare e rivendicare con grande forza e chiarezza che le norme che attualmente concedono gli incentivi CIP6 agli impianti di termovalorizzazione campani furono frutto di una chiara e trasparente assunzione di responsabilità da parte delle forze politiche di maggioranza e di opposizione. Ricorda come egli stesso si era impegnato in prima persona, affermando con chiarezza la natura eccezionale della concessione degli incentivi agli impianti campani, proprio per la straordinarietà dell'emergenza in atto in Campania, dove la costruzione di termovalorizzatori presenta difficoltà obiettive molto più forti che nelle altre regioni.

Profondamente diverso è invece il caso attuale di una norma, come quella prevista all'articolo 9 del decreto-legge in esame, che anzitutto non riguarda l'emergenza della regione Campania, per la cui soluzione è già intervenuto un apposito decreto ministeriale di concessione degli incentivi (decreto ministeriale 31 ottobre 2008). La norma in questione, inoltre, appare del tutto generica sia in ordine ai territori che agli impianti e alle situazioni ai quali si applica e non prevede neppure, come giustamente è stato previsto per il caso della Campania, il vincolo e il limite costituito dal potere di proposta posto in capo al sottosegretario responsabile dell'emergenza in Campania.

Domenico SCILIPOTI (IdV), visto l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, si riserva di svolgere il proprio intervento in altra seduta, chiedendo, a tal fine, che il sottosegretario Bertolaso possa assicurare la sua presenza ai lavori della Commissione per tutto l'iter del provvedimento.

Alessandro BRATTI (PD) riservandosi anch'egli di svolgere più approfonditamente il proprio intervento in una prossima seduta, enuncia sinteticamente alcuni temi di discussione, denunciando – ad esempio – che al rigore e alla bontà delle norme contenute nel provvedimento in esame in materia di compiti e obiettivi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, si contrapponga una complessiva politica di *deregulation* del Ministro dell'ambiente e di svuotamento del ruolo del sistema delle agenzie. Nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Margiotta sulla questione dei CIP6, denuncia il rischio di una generalizzata applicazione di tali incentivi, a partire dalla regione Sicilia, che sarebbe, in tal modo, premiata nonostante i pessimi risultati sia in termini di efficace gestione del ciclo dei rifiuti (con una raccolta differenziata al 5 per cento) sia in termini di debiti prodotti (che ammontano a oltre 350 milioni di euro).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, date anche le imminenti votazioni in Assemblea, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile a accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (atto n. 32).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile a accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (atto n. 32);

considerato che sul punto è intervenuta anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con una propria segnalazione, in cui si segnala l'opportunità che venga più chiaramente esplicitata la facoltà di costituire sistemi alternativi di raccolta e smaltimento in concorrenza tra loro;

richiamata, al contempo, l'assoluta esigenza di non disperdere l'importante ruolo di impulso e di efficiente gestione del sistema sinora svolto dal COBAT, che rappresenta un centro di eccellenza nel campo della raccolta e del recupero e riciclo dei rifiuti;

acquisite le considerazioni e le valutazioni che i principali operatori del settore hanno rivolto alla Commissione in ordine allo schema di decreto in esame;

ritenuto, pertanto, opportuno che a tale provvedimento siano apportate talune modifiche e integrazioni, che possono essere in grado di risolvere nel modo più equilibrato le principali questioni in atto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6 del provvedimento in esame, allo scopo di garantire sia lo svolgimento delle attività di raccolta di pile e accumulatori portatili anche da soggetti diversi dal COBAT, sia un coordinamento di tali soggetti con i comuni competenti per territorio, sia la possibilità di raccolta nell'ambito dei RAE dei rifiuti di pile e accumulatori incorporate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, occorrerebbe sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire, entro la data del 26 settembre 2012, il raggiungimento del tasso di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili di cui all'articolo 8, per la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili è organizzato e gestito il sistema di cui all'articolo 17, finanziato nei modi previsti dall'articolo 13, comma 1, idoneo a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale, attraverso il quale i produttori e gli altri operatori economici assolvono l'obbligo della raccolta dei rifiuti, fermo restando che l'attività di raccolta può essere svolta da chiunque, purché nel rispetto della normativa vigente, e, in ogni caso, in accordo con gli enti locali competenti per territorio. Tale sistema:

consente agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o

accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;

non deve comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.

b) all'articolo 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pile e agli accumulatori incorporati nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche la cui disciplina di raccolta è demandata al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. »

c) all'articolo 7, allo scopo di definire in modo migliore gli obblighi dei produttori, occorrerebbe sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata dei rifiuti di pile e accumulatori industriali, è organizzato e gestito il sistema di raccolta di cui all'articolo 17 secondo criteri e modalità atti a coprire omogeneamente tutto il territorio nazionale, attraverso il quale i produttori assolvono anche l'obbligo di riprendere i predetti rifiuti presso gli utilizzatori finali. »

d) al medesimo articolo 7, allo scopo di assicurare la gratuità della raccolta dei rifiuti presso gli utilizzatori finali, si ritiene opportuno sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il sistema ritira gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori industriali pronti al carico presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine. »

e) al medesimo articolo 7, allo scopo di garantire lo svolgimento delle attività di raccolta di pile e accumulatori industriali anche da soggetti diversi dal COBAT, e

comunque senza oneri aggiuntivi per i cittadini, occorrerebbe sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il sistema di raccolta di cui al comma 1 assicura gratuitamente la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli ed è organizzato e gestito in modo idoneo da coprire omogeneamente tutto il territorio nazionale, fermo restando che l'attività di raccolta può essere svolta da chiunque, purché senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente.

f) al medesimo articolo 7, allo scopo di garantire la libertà per i cittadini di conferire i rifiuti di pile e accumulatori al COBAT o ad altri soggetti autorizzati, occorrerebbe sostituire il comma 4 nel modo seguente:

«4. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli è obbligato al loro conferimento ad imprese autorizzate secondo la normativa vigente, a meno che la raccolta venga effettuata in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. »

g) all'articolo 10, allo scopo di rendere coerenti le disposizioni relative al trattamento e riciclaggio con il complesso delle modifiche che la Commissione propone di introdurre, occorrerebbe sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro la data del 26 settembre 2009, il sistema di raccolta o terzi autorizzati utilizzano sistemi di trattamento e riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori, basati sulle migliori tecniche disponibili in termini di tutela della salute e dell'ambiente, della sicurezza e della gestione dei rifiuti, ed in conformità alla normativa vigente;

h) al medesimo articolo 10, allo scopo di garantire un migliore controllo sul trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori e rimarcare il ruolo del COBAT nel controllo dello svolgimento di tali attività occorrerebbe sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Gli impianti di trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano quotidianamente al sistema di

raccolta di cui all'articolo 17 le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti ritirati suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori. Gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano, inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, al sistema di raccolta, di cui all'articolo 17, le percentuali di riciclaggio conseguite con riferimento alle tre categorie di pile ed accumulatori di cui all'allegato III, punto 3, lettera b), riferite all'anno solare precedente. »

i) all'articolo 13, allo scopo di definire con maggiore precisione le disposizioni di finanziamento del sistema e delle attività di terzi autorizzati alla raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori, occorrerebbe sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«1. Il finanziamento del sistema di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori di cui agli articoli 6 e 7 nonché quello relativo alle operazioni di trattamento e riciclaggio dei medesimi rifiuti di cui all'articolo 10 è a carico dei produttori che versano il contributo ambientale, stabilito con i criteri di cui al comma 2, direttamente al sistema di raccolta di cui all'articolo 17. In tale ambito, il sistema di raccolta di cui all'articolo 17, al netto delle spese del sistema stesso, riconosce, in proporzione alle quantità effettivamente avviate al recupero, una quota del contributo ambientale alle imprese che, in possesso di proprie autorizzazioni alla raccolta ed allo stoccaggio di rifiuti di pile ed accumulatori, assicurano la raccolta fino all'avvio al recupero dei rifiuti stessi.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di vigilanza e controllo di cui al presente decreto, sono definiti i criteri per la determinazione del contributo ambientale di cui al comma 1, in funzione della tipologia delle pile e degli accumulatori immessi al consumo, nonché tenuto conto degli eventuali proventi derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti raccolti.

3. I rifiuti di pile e accumulatori raccolti nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti legislativi 25 luglio 2005, n. 151, e 24 giugno 2003, n. 209, sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome.

4. Il contributo ambientale di cui al comma 1 deve essere indicato agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori senza indicazione separata dei costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio. »

j) allo scopo di definire in modo inequivocabile i compiti di coordinamento e controllo, nonché di intervento sussidiario del COBAT, a garanzia della tutela della salute e dell'ambiente, salvaguardando tuttavia la continuità dell'organizzazione della raccolta e recupero dei rifiuti di pile e accumulatori, sarebbe opportuno sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«1. Il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi costituisce il sistema di raccolta, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2006/66/CE e del presente decreto, fatta salva la possibilità che anche terzi indipendenti possano raccogliere rifiuti di pile e accumulatori. Il predetto sistema interviene direttamente nelle attività di cui agli articoli 6, 7 e 10 in via sussidiaria, ovvero ogniqualvolta è necessario per la tutela della salute e dell'ambiente. Il sistema, inoltre, coordina le attività di raccolta, trattamento e riciclaggio per assicurare che tutte le attività siano svolte dagli operatori in conformità alla normativa vigente.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto, in modo da assicurare anche quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 18. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto, riman-

gono in carica, con pienezza di poteri, i componenti degli organi del Consorzio di cui all'articolo 10 lettere *b)*, *c)* e *d)* dello statuto vigente; è contestualmente abrogato il comma 6 dell'articolo 11; entro i quindici giorni successivi, il Presidente convocherà l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti degli organi consortili.

3. Tutti i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, devono trasmettere contestualmente al Consorzio di cui al comma 1, copia della comunicazione di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2007, per la sola parte inerente tali rifiuti. »

k) all'articolo 26, allo scopo di assicurare la continuità della raccolta e recupero di pile e accumulatori per il periodo transitorio, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 25, ed evitare un vuoto legislativo in merito alla costituzione del COBAT, si ritiene opportuno sopprimere le lettere *d)* ed *e)* e aggiungere i seguenti commi:

«2. Con decorrenza dal centottantunesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e comunque dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 25, all'articolo 9-*quinquies* del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con legge 9 novembre 1988, n. 475, relativo alla raccolta e al riciclaggio delle batterie esauste, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) il comma 2 è sostituito come segue:

«È istituito il Consorzio per la raccolta di pile ed accumulatori –in sigla COBAT.

Il Consorzio assicura la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, nel rispetto della normativa vigente; assicura inoltre il relativo avvio al trattamento ed al riciclaggio.

Il Consorzio interviene direttamente nelle suddette attività in via sussidiaria e coordina le attività di raccolta, tratta-

mento e riciclaggio per assicurare che tutte le attività siano svolte dagli operatori in conformità alla normativa vigente.

Il Consorzio promuove lo svolgimento di indagini di mercato, azioni di ricerca per il miglioramento del ciclo di raccolta, trattamento ed avvio al recupero nonché attività di comunicazione per la sensibilizzazione delle imprese e dei privati ad una corretta gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori. »

c) il comma 3 è sostituito come segue:

3. Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, ha diritto di partecipare, direttamente o per il tramite di associazioni di categoria, ogni operatore economico anche pubblico che svolge la propria attività in conformità alla normativa vigente, nel settore delle pile ed accumulatori ed appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) imprese che svolgono attività di fabbricazione ovvero di importazione di pile ed accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli;

b) imprese che effettuano la vendita o distribuzione di pile ed accumulatori;

c) imprese che effettuano la sostituzione di pile e accumulatori;

d) imprese che effettuano la raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori;

e) imprese che effettuano il riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori. »

d) il comma 3-*bis* è sostituito come segue:

3-*bis*. Le quote di partecipazione al Consorzio, da attribuire a ciascuna delle categorie che vi partecipa e a ciascuno operatore che appartenga alle stesse, sono stabilite dal Comitato di Vigilanza istituito in sede di recepimento della direttiva 2006/66/CE. »

e) al comma 4 sono soppresse le parole da «non» a «ed»;

f) il comma 6 è soppresso;

g) il comma 6-bis è soppresso;

h) al comma 7 sono soppresse le parole da «in relazione» fino a «le batterie al piombo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal consorzio nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento del consorzio medesimo»;

i) al comma 8, le parole da «Ministro» a «dell'artigianato» sono sostituite con le parole «Comitato di vigilanza e Controllo di cui all'articolo 16» e sono soppresse le parole da «la percentuale» a «consorzio»;

l) il comma 10 è soppresso.

3. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, l'articolo 235 del decreto legi-

slativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente:

«ART. 235 —(Sistema nazionale di raccolta e trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori).

1. Ai fini della razionalizzazione ed organizzazione della gestione, raccolta e trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori si applica il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori.»

4. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 ottobre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005, relativo alla determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'articolo 9-*quinquies*, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, resta in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto.

l) allo scopo di assicurare l'adozione delle migliori tecniche disponibili da parte degli operatori, all'allegato II, parte A, paragrafo 7.4, dopo le parole «Tutti gli impianti di trattamento» si ritiene opportuno aggiungere le seguenti: «e riciclaggio»

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'USCLAC (Unione Sindacale Capitani Lungo Corso al Comando) e dell'UNCDiM (Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00033 Valducci «Nuove convenzioni tra lo Stato e le società del gruppo Tirrenia e privatizzazione delle società esercenti servizi di cabotaggio pubblico»	136
Audizione informale di rappresentanti dell'ANCIM (Associazione nazionale comuni isole minori), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00033 Valducci «Nuove convenzioni tra lo Stato e le società del gruppo Tirrenia e privatizzazione delle società esercenti servizi di cabotaggio pubblico»	136

SEDE CONSULTIVA:

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. C. 1857 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione -Parere favorevole</i>)	136
AVVERTENZA	138

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 novembre 2008.

Audizione informale di rappresentanti dell'USCLAC (Unione Sindacale Capitani Lungo Corso al Comando) e dell'UNCDiM (Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00033 Valducci «Nuove convenzioni tra lo Stato e le società del gruppo Tirrenia e privatizzazione delle società esercenti servizi di cabotaggio pubblico».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.25 alle 9.50.

Audizione informale di rappresentanti dell'ANCIM (Associazione nazionale comuni isole minori), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00033 Valducci «Nuove convenzioni tra lo Stato e le

società del gruppo Tirrenia e privatizzazione delle società esercenti servizi di cabotaggio pubblico».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 novembre 2008. -Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.

C. 1857 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e conclusione -Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco PROIETTI COSIMI (PdL), *relatore*, fa presente che il disegno di legge A.C. 1857, di conversione del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, sul quale la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere per le parti di competenza, reca misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. Il disegno di legge è già stato approvato con modificazioni dal Senato, ed è all'esame delle Commissioni I e II della Camera.

Osserva che il parere della Commissione concerne essenzialmente l'articolo 1, che prevede norme relative alla durata del periodo di conservazione dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche.

La materia è stata recentemente disciplinata dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, in attuazione della direttiva 2006/24/CE, finalizzata ad armonizzare le disposizioni degli Stati membri relative all'obbligo, da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di reti pubbliche di comunicazione, di conservare alcuni dati da questi generati o trattati, al fine di renderli disponibili in caso di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi. Il decreto legislativo contiene l'elenco tassativo dei dati che possono essere conservati e la durata del periodo di conservazione, prevedendo che i dati diversi da quelli contenuti nell'elenco debbano essere cancellati.

L'articolo 1 del decreto-legge posticipa l'entrata in vigore di alcune disposizioni del citato decreto legislativo n. 109 del 2008. In particolare la lettera *a)* prevede che l'obbligo di conservare per soli trenta giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta sia operativo a decorrere dal 31 dicembre 2008, anziché dal 3 ottobre 2008, come originariamente previsto; con un emendamento approvato dal Senato, la decorrenza di tale obbligo è stata ulteriormente posticipata al 31 marzo 2009. Pertanto, in attesa dell'entrata in vigore della disposizione in esame, i dati relativi alle chiamate senza risposta dovranno essere

conservati per 24 mesi, come già disponeva la disciplina previgente al decreto legislativo n. 109 del 2008.

La lettera *b)*, numero 1), posticipa dal 1° ottobre 2008 al 31 dicembre 2008, termine ulteriormente prorogato dal Senato al 31 marzo 2009, l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che offrono servizi di accesso a *internet* (*Internet Access Provider*), di assicurare la disponibilità e l'effettiva univocità degli indirizzi di protocollo *internet* (indirizzi IP).

La stessa lettera *b)* prevede, al numero 2), che fino al 31 dicembre 2008, termine anch'esso prorogato dal Senato al 31 marzo 2009, i sopra menzionati fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, in deroga all'articolo 6 del decreto-legge n. 144 del 2005, il quale prevede che tali dati debbano essere conservati fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 109 del 2008, vale a dire fino al 3 luglio 2008.

Segnala che, come evidenziato nella relazione illustrativa, la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 109 del 2008 determina un vuoto normativo a causa del quale si stanno perdendo definitivamente dati del traffico telematico che potrebbero risultare determinanti per proseguire le indagini, anche per gravi reati. Evidenzia inoltre che i fornitori di servizi hanno segnalato problemi tecnici relativi all'assegnazione di un indirizzo IP univoco a ogni utente.

Richiama infine brevemente i contenuti delle altre parti del provvedimento, non riconducibili peraltro all'ambito di competenza della IX Commissione, ricordando che l'articolo 2 del decreto-legge autorizza l'impiego di militari delle forze armate nelle aree del Paese dove appare necessario assicurare un più efficace controllo del territorio, a fini di prevenzione della criminalità gli articoli da 2-*bis* a 2-*quinqüies*, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, intervengono sulla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, incrementandone le risorse di 30 milioni di

euro, e sulla disciplina dei benefici per le vittime della criminalità organizzata; l'articolo 3 concede stanziamenti per l'ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione; l'articolo 3-bis, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, novella la normativa in materia di indennità dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

Propone conclusivamente di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Jonny CROSIO (LNP): ricorda preliminarmente la posizione da lui espressa nel corso dell'indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche, in merito all'esigenza di pervenire ad un adeguato bilanciamento tra la tutela del diritto alla *privacy* e la garanzia dell'accesso ai contenuti Internet. Rileva altresì che il mantenimento dei dati riconducibili agli indirizzi IP rappresenta un elemento essenziale per lo svolgimento delle indagini. Esprime condivisione per quanto concerne le disposizioni del decreto-legge in

esame, rispetto alle quali evidenzia che si tratta di interventi di contenuto puntuale e ben delimitato. In considerazione della rilevanza e della delicatezza della materia, auspica peraltro da parte del Governo, piuttosto che iniziative sporadiche e poco incisive, come la proposta di dotare tutti i cittadini di una casella di posta elettronica, un'azione organica e unitaria, che assicuri il conseguimento di tutti gli obiettivi da lui evidenziati.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00033 Valducci: Nuove convenzioni tra lo Stato e le società del gruppo Tirrenia e privatizzazione delle società esercenti servizi di cabotaggio pubblico.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00001 Formisano: Iniziative di sostegno e di sviluppo dei Parchi scientifici e tecnologici (Seguito della discussione e rinvio)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 novembre 2008. —Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00001 Formisano: Iniziative di sostegno e di sviluppo dei Parchi scientifici e tecnologici.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 29 luglio 2008.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA con rammarico esprime parere contrario sulla risoluzione in titolo, pur condividendone le ragioni di fondo. Osserva che i parchi scientifici e tecnologici (PST) rappresentano realtà ormai superate e che il Governo è orientato a promuovere e sostenere i distretti ad alta tecnologia che hanno il vantaggio strategico di avere dimensioni molto più ampie e vedono coinvolte le regioni, le università gli enti di

ricerca, le imprese industriali e la finanza innovativa.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) ritiene che la sostanziale differenza tra parchi scientifici e tecnologici e distretti ad alta tecnologia è che i primi esistono, i secondi no. Giudica inopportuno procedere alla creazione di nuovi «carrozzi» cancellando esperienze ultradecennali. Ricorda che i parchi tecnologici sono stati avviati nel 1990 da un accordo di programma per lo sviluppo del Mezzogiorno e che attualmente rappresentano realtà importanti per l'occupazione e la ricerca scientifica applicata alle aziende. Aggiunge che sono sostenuti non solo dalle regioni, ma anche dalle associazioni imprenditoriali, dai sindacati, dalle camere di commercio, dalle province e che, nella loro attività sono fortemente coinvolte le università italiane. Ritiene che l'espressione di un parere contrario, sia pure con sentimenti di rammarico, non sia sufficiente a consentire al Governo di trascurare o addirittura cancellare realtà che, nella varietà di tipologia strutturale, di indirizzo e di obiettivi, si configurano come sistemi organizzati sul territorio. Preannuncia, quindi, che si avvarrà di tutti gli strumenti a disposizione del parlamentare

per informare i soggetti interessati delle decisioni che il Governo intende assumere in merito ai PST.

Carlo MONAI (IdV) dichiara di voler sottoscrivere la risoluzione in titolo. Ritiene che la distinzione evidenziata dal sottosegretario Pizza tra parchi scientifici e tecnologici e distretti ad alta tecnologia sia in realtà finalizzata a dilazionare un intervento del Governo a favore dei PST che appare quanto mai necessario ed urgente. Sottolinea che nella sua regione, il Friuli Venezia-Giulia, vi è forte attenzione nei confronti di queste realtà soprattutto in un momento di congiuntura economica estremamente negativa che ha colpito in modo particolare il sistema delle piccole e medie imprese. Nell'auspicare che il Governo accolga almeno in parte le sollecitazioni provenienti dai deputati di opposizione, propone di riformulare il dispositivo della risoluzione al fine di individuare un testo condiviso.

Ludovico VICO (PD) sottolinea l'utilità della discussione in corso, che auspica non sia conclusa a seguito del parere contrario appena espresso dal rappresentante del Governo. Ricorda che in Italia sono attivi 30 parchi scientifici e tecnologici, 23 dei quali sono localizzati al centro-nord e 7 al sud. Si tratta di un patrimonio esistente e consistente, la cui attività interessa senza dubbio le competenze della X Commissione. Chiede al sottosegretario Pizza quali siano le risorse finanziarie disponibili per i distretti ad alta tecnologia - realtà non ancora esistenti - ricordando che il settimo programma quadro di ricerca (2007-2011) dell'Unione europea individua ampie risorse a favore dei PST. Ribadisce, infine, l'importanza dell'alta formazione che trova terreno fertile di sviluppo in un efficace raccordo tra impresa e università e invita il rappresentante del Governo ad approfondire le questioni poste nella risoluzione in titolo, evitando di chiudere frettolosamente la discussione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, pur ritenendo condivisibili le argomentazioni

esposte dai colleghi intervenuti, sottolinea che la distinzione tra PST e distretti ad alta tecnologia non è meramente lessicale. Rileva che i PST rappresentano realtà di piccole dimensioni, mentre i distretti ad alta tecnologia per la loro struttura più complessa, a parere del Governo, possono offrire maggiori risultati nell'interazione tra ricerca, tecnologia e mondo delle imprese. Si dichiara disponibile, tuttavia, a valutare una riformulazione del dispositivo della risoluzione in titolo.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), sottolinea, rivolta al rappresentante del Governo, che il problema non è meramente nominale e non può quindi essere risolto con una riformulazione; il dato sostanziale è che i parchi scientifici e tecnologici esistono, sono realtà viventi ed operanti sul territorio, e la preoccupazione che anima la risoluzione è quella di salvaguardare queste realtà anche se non tutte certamente avranno operato in maniera ottimale. Questo in realtà si aspettava dal Governo: che in questa seduta relazionasse, dopo avere approfondito la questione, circa le diverse realtà esistenti all'interno dei parchi: quali risultati erano stati raggiunti, e dove, e quali problemi e criticità fossero eventualmente emersi.

Non intende, quindi, modificare la propria risoluzione, perché è proprio sui parchi scientifici e tecnologici oggi esistenti che vuole attirare l'attenzione, non su realtà che attualmente non esistono, quale i distretti ad alta tecnologia e che, nella mente del governo, dovrebbero in futuro andare a sostituire i parchi.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ritiene opportuno ascoltare rapidamente l'opinione anche degli altri rappresentanti dei gruppi presenti, al fine di compiere una valutazione politica più complessiva sulla questione.

Enzo RAISI (PdL), ritiene opportuno svolgere un ragionamento più generale su una problematica che, in questo concorda con la collega Formisano che l'ha posta all'attenzione della Commissione, è di

grande rilievo. Sottolinea anzitutto che in Italia la connessione fra il mondo della ricerca, dell'università e quello industriale, della produzione, non ha finora dato grandi risultati, né sviluppato sinergie soddisfacenti. Sarebbe auspicabile che le università si aprissero al mondo della produzione, e viceversa, mentre sembra esistere una diffidenza reciproca; ritiene che se non si riesce ad ottenere significative sinergie, con i pochi fondi pubblici attualmente disponibili per la ricerca, sarà sempre più difficile ottenere dei risultati e restare competitivi a livello internazionale.

Tornando alla risoluzione, fa notare alla collega Formisano che formalmente il governo ha risposto in maniera corretta, esprimendo una valutazione sui parchi scientifici e tecnologici certo diversa da quella che anima la risoluzione, ma comunque legittima. Esprime la convinzione che sarebbe un errore arrivare a votare la risoluzione con l'attuale formulazione, andando ad una sorta di prova di forza, mentre opportuno ed auspicabile riterrebbe aprire un confronto vero sul rapporto mondo della ricerca-università/mondo della produzione-impresa, e, all'interno di questo più ampio contesto, valutare anche la situazione ed il futuro dei parchi scientifici e tecnologici.

Andrea LULLI (PD), esprime apprezzamento sul testo della risoluzione ed al contempo dichiara la disponibilità del suo gruppo ad aprire un confronto più ampio. Ritiene opportuno comunque specificare che, per quanto concerne il punto dolente dei finanziamenti, all'interno del settimo programma quadro comunitario i parchi

scientifici e tecnologici esistono quali soggetti destinatari di contributi, mentre gli eventuali nuovi soggetti «distretti ad alta tecnologia» non hanno attualmente un riconoscimento giuridico e dunque non comprende con quali stanziamenti il governo dovrebbe procedere alla loro realizzazione. Ritiene certamente più produttivo svolgere un ragionamento complessivo, ma a partire dalle realtà che esistono ed operano, belle o brutte che le si ritenga.

Massimo POLLEDRI (LNP), condivide con il collega Raisi la convinzione che non sarebbe opportuno votare in questo momento la risoluzione Formisano, poiché significherebbe sottolineare su un tema certamente complesso più le divergenze che le convergenze che pure in Commissione esistono. Ritiene che, oggettivamente, in un periodo di scarse risorse occorra approfondire bene le questioni al fine di valutare con attenzione gli strumenti da attivare, ed esprime al contempo la convinzione che sia possibile svolgere proficuamente un ragionamento complessivo sulla vicenda che non divida in maniera fittizia le posizioni della maggioranza da quelle dell'opposizione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	142
------------------	-----

Mercoledì 12 novembre 2008.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	143
------------------	-----

Mercoledì 12 novembre 2008.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

*Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.
C. 1493 Barbareschi.
(Parere alla I Commissione).*

SEDE REFERENTE

*Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative.
C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco e C. 635 Polledri e Rivolta.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00592 Ruvolo: Misure da adottare per favorire la riconversione degli zuccherifici	144
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	148
5-00593 Oliverio ed altri: Iniziative in merito ai casi di malattia vescicolare suina registratisi in Basilicata	144
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	149

RISOLUZIONI:

7-00029 Servodio: Interventi a favore del settore delle agroenergie.	
7-00059 Callegari: Interventi a favore del settore delle agroenergie.	
7-00068 Bellotti: Interventi a favore del settore delle agroenergie (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio –Abbinamento della risoluzione n. 7-00068</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 novembre 2008. —Presidenza del presidente Paolo RUSSO. —Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.15.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00592 Ruvolo: Misure da adottare per favorire la riconversione degli zuccherifici.

Giuseppe RUVOLO (UdC) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe RUVOLO (UdC) nel dichiararsi soddisfatto per la risposta fornita dal Governo, esprime apprezzamento per le affermazioni in essa contenute, richiamando lo stesso Governo a mettere a punto fin dai prossimi giorni una strategia complessiva per venire incontro pienamente alle esigenze prospettate dal mondo della produzione e della trasformazione.

5-00593 Oliverio ed altri: Iniziative in merito ai casi di malattia vescicolare suina registratisi in Basilicata.

Antonio CUOMO (PD), illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio CUOMO (PD), nel dichiararsi soddisfatto per la risposta fornita dal Governo ritiene che le misure prospettate possano costituire un primo passo per sostenere concretamente un territorio che in questo momento necessita di una particolare attenzione da parte del Governo.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 novembre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00029 Servodio: Interventi a favore del settore delle agroenergie.

7-00059 Callegari: Interventi a favore del settore delle agroenergie.

7-00068 Bellotti: Interventi a favore del settore delle agroenergie.

(Seguito discussione congiunta e rinvio — Abbinamento della risoluzione n. 7-00068).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2008.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che è stata presentata in Commissione la risoluzione n. 7-00068 Bellotti. Avverto che, se

non vi sono obiezioni, vertendo anche quest'ultima risoluzione sul medesimo argomento delle precedenti, la discussione avrà luogo congiuntamente.

La Commissione concorda.

Ricorda che nella seduta del 28 ottobre scorso, nel corso della quale è stata svolta sul medesimo argomento anche l'interrogazione Bellotti n. 5-00337, sono intervenuti il sottosegretario Buonfiglio e i deputati Bellotti, Brandolini, Marco Carra, Ruvolo, Oliverio e il Presidente. Ricorda che nella scorsa seduta era stato richiesto un ulteriore intervento del Governo.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO dà conto dei contatti intervenuti con il Ministero dello sviluppo economico al fine di raggiungere il massimo livello possibile di analisi delle questioni poste dalle risoluzioni.

Angelo ZUCCHI (PD) ricorda che, attraverso il decreto-legge n. 159 del 2007, sono stati definiti i nuovi meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse e biogas ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, o nell'ambito di filiere corte. La concreta applicabilità delle disposizioni attende da tempo l'estrinsecarsi di alcuni adempimenti attuativi, tra i quali un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la definizione delle modalità di tracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi. Di tale provvedimento chiede conto al Governo.

Corrado CALLEGARI (LNP) ritiene importante rilevare che il biometano, convenientemente realizzato a partire da materie organiche di origine agricola, quali gli scarti prodotti nei processi di lavorazione aziendale e le deiezioni degli animali provenienti dagli allevamenti, potrebbe svolgere un ruolo fondamentale non solo per raggiungere gli obiettivi fissati in sede comunitaria, che prevedono che il 10 per cento dell'energia debba essere prodotta da fonti rinnovabili, ma anche per svilup-

pare un'azione di disinquinamento della Val Padana.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che i temi dell'applicazione della normativa vigente e quello della introduzione di nuove norme in tema di agroenergie si muovono su piani differenti. Ritiene quindi importante che la maggioranza e l'opposizione sviluppino un'azione concomitante sia per la predisposizione di una risoluzione unitaria sia per l'esame delle proposte di legge in materia di agroenergie.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO fa presente che la relazione del decreto ministeriale attuativo delle disposizioni in materia di incentivi ha incontrato alcune difficoltà in merito ad alcune definizioni recate nel testo di legge in tema di filiera corta.

Marco CARRA (PD) chiede a questo punto se da parte del Governo esista la reale volontà di dare attuazione a quanto disposto dalla legge.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO fa presente che il Governo sta elaborando delle misure, nell'ambito di un disegno di legge già esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri per superare le difficoltà riscontrate per l'applicazione della normativa vigente.

Giuseppina SERVODIO (PD) ricorda che in precedenza il Governo aveva già chiesto di attendere l'emanazione di una novella normativa all'esame degli organi comunitari mentre recentemente ha predisposto un decreto-legge e un disegno di legge che affrontano in parte o complessivamente le problematiche in tema di agroenergie di cui si discute. Ritiene dunque necessario che si chiariscano gli ambiti di competenza esclusivi delle Commissioni parlamentari e del Governo.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO rileva che le norme recentemente predisposte dal Governo tendono proprio

a dare attuazione alle norme contenute nella finanziaria per il 2008, approvata nella precedente legislatura e proposta dal precedente Governo. Ritiene quindi ingiustificata la preoccupazione circa lo scavalamento delle Commissioni e segnatamente della Commissione agricoltura della Camera.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che il decreto n. 171 del 2008 all'articolo 2 reca soltanto una proroga di termini. Invita comunque a ricercare con spirito collaborativo un accordo per giungere ad un testo unificato, largamente condiviso, in tema di agroenergie. Auspica pertanto che il Governo sappia reperire la copertura finanziaria necessaria per il funzionamento della nuova legge.

Corrado CALLEGARI (LNP) fa presente che i tempi concessi dall'Unione europea, che procederà ad una revisione della materia, sono brevi e che il Comitato ristretto potrà iniziare a lavorare per giungere ad un testo condiviso, ma dovrà comunque attendere l'esito delle decisioni europee. Ritiene comunque necessaria una precisazione circa la reale differenza fra la risoluzione predisposta dalla Lega e le altre. Essa infatti è tesa ad individuare un chiaro indirizzo da dare al paese per raggiungere in modo compiuto gli obiettivi agroenergetici che verranno posti dall'Unione europea, utilizzando una strada effettivamente percorribile quale quella rappresentata dal biometano che, in più consentirebbe di utilizzare tutti gli scarti della produzione agricola a sostegno del reddito degli agricoltori.

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene che il Governo dovrebbe avvertire un certo imbarazzo nel dichiarare che non ha alcuna intenzione di dare corso ai decreti attuativi, e quindi all'incentivazione della produzione di energia rinnovabile, pur previsti dalla legge finanziaria per il 2008. Inoltre, il Governo dovrebbe contribuire in Parlamento alla predisposizione di un disegno di legge organico in materia di agroenergie, per il quale, peraltro, l'attuale

maggioranza si era già impegnata nella passata legislatura. Invita quindi il Governo ad operare di concerto con tutto il Parlamento.

Paolo RUSSO, *presidente*, esprime l'avviso che il Comitato ristretto costituito per i disegni di legge in materia di agroenergie è nelle condizioni migliori per svolgere una fase istruttoria per la predisposizione di un testo unificato da portare all'attenzione delle Commissioni. Ritiene peraltro che le difficoltà tecniche incontrate in sede di predisposizione dei decreti ministeriali attuativi abbiano trovato nei recenti provvedimenti in corso di elaborazione da

parte del Governo una soluzione in grado di dare una risposta soddisfacente alle esigenze per le quali è stata adottata la normativa vigente.

Rinvia infine il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00592 Ruvo: Misure da adottare per favorire la riconversione degli zuccherifici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il fondo di ristrutturazione temporaneo è stato deciso dal Consiglio europeo nel novembre del 2005 al fine di aiutare gli zuccherifici meno produttivi a cessare la produzione.

Il regime di cui trattasi ha carattere facoltativo e non obbligatorio e le ultime domande di accesso possono essere presentate entro il 31 gennaio 2009.

Tutte le industrie europee, e quindi anche italiane, hanno avuto un ampio margine di tempo per valutare se la loro struttura dei costi avrebbe consentito di continuare la produzione di zucchero ai nuovi prezzi più bassi garantiti dalla riforma, oppure valutare piuttosto vantaggioso rinunciare alla quota e beneficiare dell'aiuto comunitario.

Appare difficile condividere il concetto di sperpero di risorse, laddove si rifletta sulle condizioni poco affidabili economicamente degli stabilimenti italiani in corso di smantellamento, rispetto alle condizioni economicamente valide di molti stabilimenti europei che hanno deciso di rinunciare agli incentivi e restare in produzione.

Il destino degli impianti che hanno deciso di chiudere era già da tempo segnato e forse lo sperpero è stato quello di erogare per anni aiuti ad un settore che non ha saputo ammodernarsi.

Infine, circa la moratoria per evitare la chiusura di altri stabilimenti, la relativa richiesta è stata a suo tempo presentata alla Commissione Europea che ha comunicato di non poter prorogare di un anno il periodo del regime di ristrutturazione.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00593 Oliverio ed altri: Iniziative in merito ai casi di malattia vescicolare suina registratisi in Basilicata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla presenza di alcuni focolai di malattia vescicolare dei suini in alcuni allevamenti della Basilicata, nella zona del Melandro-Marmo, si fa presente che oltre ai risarcimenti, ai sensi della legge n. 218 del 1988, dei capi abbattuti per ordine delle autorità sanitarie, la vigente legislazione nazionale consente la possibilità di fare ricorso a polizze assicurative agevolate con il concorso pubblico sulla spesa premi, attraverso le risorse economiche del Fondo di solidarietà nazionale. Oltre a questi interventi, non sono previste ulteriori misure di aiuti diretti a favore degli allevatori presenti all'interno delle aree delimitate che subiscono un determinato periodo di fermo dell'allevamento se ricadenti all'interno dei focolai, oppure una restrizione della commercializzazione e/o della movimentazione degli animali se ricadenti nelle aree di rispetto e sorveglianza.

Occorre tenere presente, in proposito, che anche gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale prevedono aiuti economici per il risarcimento dei capi abbattuti per ordine dell'autorità sanitaria e misure volte al risanamento delle aree infette, oltre a consentire agli Stati membri di incentivare la copertura dei rischi epizootici con polizze assicurative.

In merito alla copertura dei rischi zootecnici per le malattie epizootiche, questo Ministero, in considerazione della impossibilità di erogare aiuti economici diretti per i danni prodotti ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004 sul Fondo di solidarietà nazionale, ha introdotto nel

Piano assicurativo nazionale già dal 2004 l'opportunità per gli allevatori di assicurare i rischi di mancato reddito per il periodo di fermo obbligatorio degli allevamenti e per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti o da abbattere.

Qualora gli allevatori della Basilicata ricadenti nelle aree colpite dalla malattia vescicolare suina abbiano provveduto preventivamente a stipulare polizze assicurative, potranno contare sul risarcimento per i mancati redditi e sul rimborso delle spese di smaltimento nei termini predetti.

Qualora, invece, si intendano adottare ulteriori misure di aiuto a favore dei medesimi allevatori, si renderà necessario ricorrere a specifico provvedimento legislativo da concordare preventivamente con la Commissione europea, trattandosi di interventi non previsti dagli Orientamenti comunitari, oltre alla individuazione delle risorse per la copertura della spesa che al momento non è quantificabile.

Per quanto attiene al riconoscimento di marchi di qualità (igp, dop) per i salumi del Picerno, si precisa che, in base alla normativa vigente, il riconoscimento delle D.O.P. e delle I.G.P. è disciplinato a livello comunitario dal Reg. (CE) n. 510/2006 e dal Reg. (CE) n. 1898/2006 e rientra nelle competenze esclusive della Commissione europea.

Lo stesso Reg. (CE) n. 510/2006, articolo 5 paragrafo 4, ha stabilito che la domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica. Lo Stato membro, ha pertanto il compito di esaminare la domanda con i mezzi appropriati per stabi-

lire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal Regolamento in questione. Qualora lo Stato membro ritenga che i requisiti del regolamento siano soddisfatti, adotta una decisione favorevole e trasmette alla Commissione europea la documentazione necessaria per la decisione definitiva.

A tal proposito, va ricordato che con il decreto ministeriale 21 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 29 maggio 2007, è stata definita la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.

Pertanto, in merito alla richiesta degli interroganti si fa presente che, agli atti di questa Amministrazione, non sono presenti domande di riconoscimento per la denominazione «salumi del Picerno», come indicato nell'interrogazione.

L'unica istanza pervenuta a questa amministrazione, pertinente all'area geografica in parola, si riferisce alla denominazione «Lucanica di Picerno» e, per tale ragione, non si è in grado di fornire informazioni in merito a quanto rappresentato dagli interroganti.

Per tale richiesta di riconoscimento, peraltro, va precisato che questa ammini-

strazione è ancora in attesa del parere della Regione Basilicata, come invece previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale 21 maggio 2007.

In ordine al ruolo della «Camera di Commercio di Potenza che ha predisposto una serie di disciplinari», come riportato sempre dagli interroganti, appare necessario precisare che sia l'articolo 5 del Reg. (CE) n. 510/2006 che l'articolo 2 del decreto ministeriale 21 maggio 2007, hanno stabilito che la domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un'associazione, quale unico soggetto legittimato, costituita dall'insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP.

È solo l'associazione di cui sopra, ai sensi dell'articolo 4 del già citato decreto ministeriale 21 maggio 2007, che ha il compito di predisporre e di inviare a questo Ministero, la richiesta di registrazione unitamente a tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, necessaria a sostenere la predetta istanza a cui appartiene, fra l'altro, anche il disciplinare di produzione.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. C. 1857 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
AVVERTENZA	153

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 novembre 2008. – Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.

C. 1857 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2008.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, alla luce della relazione svolta e tenuto conto dell'ambito di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) rileva come il provvedimento in esame rivesta particolare importanza, intervenendo in materia di

privacy e di diritti fondamentali dei cittadini, oltre che in tema di immigrazione. Rilevato, sotto il profilo metodologico, che non appare opportuna la trattazione di questioni così delicate e disparate in un unico provvedimento, si limiterà ad alcune osservazioni sugli aspetti di diretto interesse per la XIV Commissione, ed in particolare sugli articoli 1 e 3 del decreto-legge, che testimoniano, a suo avviso, la scarsa attenzione del Governo per quanto concerne gli obblighi comunitari.

Rileva infatti in primo luogo che la direttiva 2006/24/CE – che ha trovato attuazione con il decreto legislativo 109/2008, sul quale interviene il provvedimento in esame – prevedeva che fino al 15 marzo 2009 ogni Stato membro avesse la facoltà di differire l'applicazione della normativa comunitaria riguardante la conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso a internet, la telefonia via internet e la posta elettronica su internet. L'articolo 1 del decreto-legge, come emendato dal Senato, modifica la disciplina transitoria dettata dal decreto legislativo 109/2008, posticipando, tra l'altro, al 31 marzo 2009 l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla conservazione di tali dati. Si chiede per quale motivo vi sia uno scarto

di quindici giorni tra il termine del 15 marzo indicato dalla direttiva e quello del 31 marzo previsto dal Governo e quali siano le ragioni che giustificano una simile posizione, che rischia di esporre l'Italia, ancora una volta, ad una procedura di infrazione. Analogo scarto di quindici giorni si deve registrare tra la data prevista dalla direttiva e quella individuata dal decreto-legge in oggetto per quanto riguarda il termine entro il quale i fornitori di servizi di accesso a internet sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, compresi quelli non ancora cancellati, anche in deroga alle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 144/2005. Osserva quindi che –come evidenziato nella illustrazione svolta ieri dal relatore – si registrano alcune difficoltà tecniche nella conservazione dei dati di traffico telematico e che conseguentemente, le nuove norme sono volte a superare tali contingenti e oggettive difficoltà nelle more dell'individuazione di una soluzione alternativa che, nel rispetto della normativa comunitaria, consenta la conservazione dei dati del traffico telematico indispensabili ai fini di giustizia. Ancora una volta, dunque, si consente al Governo di intervenire senza alcuna indicazione preventiva di principi e criteri direttivi.

Per quanto attiene, invece, all'articolo 3 del decreto-legge in esame, che dispone nuovi finanziamenti per i centri di identificazione ed espulsione, nella relazione dell'onorevole Pini è stato evidenziato come il provvedimento motivi tali stanziamenti con l'esigenza di fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno di immigrazione clandestina, anche al fine di garantire la più rapida attuazione della normativa europea in materia. Il riferimento è qui evidentemente alla direttiva in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, peraltro ancora in via di adozione, che il Governo invoca per giustificare un approccio restrittivo in materia di immigrazione. Si tratta di un richiamo che giudica improprio e fuori luogo, tenuto conto che in allegato alla direttiva medesima il Consiglio invita gli

Stati a non utilizzare l'attuazione della direttiva come pretesto per introdurre disposizioni meno favorevoli ai cittadini di paesi terzi.

Non intende soffermarsi, anche per motivi di competenza della XIV Commissione, sulla situazione di degrado dei centri di identificazione ed espulsione; ricorda tuttavia che, come detto nella illustrazione del relatore, la Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo sta svolgendo dal 2005 visite ai centri di identificazione ed espulsione, in vista della presentazione di una risoluzione sull'opportunità di modificare la direttiva 2003/9/CE. Sono stati finora visitati i centri in Italia, Grecia, Belgio, Regno Unito, Olanda, Polonia e Danimarca e Cipro e sul risultato di queste visite il Parlamento europeo dovrebbe pronunciarsi in sessione plenaria entro dicembre 2008. Si chiede quindi per quale motivo il Governo non abbia atteso gli esiti di tale indagine per intervenire sui centri di identificazione ed espulsione in maniera più appropriata, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Parlamento europeo.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva che il decreto-legge in esame reca la data del 2 ottobre e la sua conversione in legge deve avvenire entro 60 giorni; per tale motivo non è possibile attendere gli esiti dell'indagine richiamata dall'onorevole Gozi.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, con riferimento allo scarto di 15 giorni tra il termine indicato dalla direttiva e quello previsto dal Governo in materia di conservazione di dati, rileva come, nella sostanza, non vi sia alcuna violazione della normativa comunitaria. Sino al 31 marzo 2009, infatti, si prevede un periodo di conservazione pari a 24 mesi per i dati di traffico telefonico, come previsto dalla citata direttiva 2006/24/CE.

Senza entrare nel merito delle osservazioni formulate dall'onorevole Gozi sui centri di identificazione ed espulsione, osserva che, sebbene vi siano senza dubbio problemi di degrado –che vanno affron-

tati e risolti –vi sono anche i problemi di sicurezza dei cittadini italiani, che debbono trovare soluzione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) valutato che il provvedimento in esame reca misure di particolare urgenza e utilità per il Paese, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandra ZAMPA (PD) con riferimento a quanto da ultimo osservato dal relatore, ritiene che non vi possa essere alcuna motivazione che giustifichi una violazione dei diritti umani. Osserva inoltre che sebbene lo scarto di 15 giorni tra il termine indicato dalla direttiva e quello previsto dal Governo in materia di conservazione dei dati possa essere considerato una questione secondaria, non si comprende, a maggior ragione, per quale motivo il Governo non abbia voluto adeguarsi pienamente alla lettera della direttiva.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, precisa di non aver mai affermato che si debba derogare al principio della tutela dei diritti umani per esigenze di sicurezza. È invece dovere di ogni Paese garantire, anche mediante l'adozione di misure nei confronti di chi viola le regole, il diritto alla libera circolazione e alla mobilità dei cittadini.

Sandro GOZI (PD) osserva come il caso dello scarto di 15 giorni da lui evidenziato sia l'ennesima dimostrazione del fatto che la maggioranza non presta la necessaria attenzione al rispetto della normativa comunitaria. È già accaduto più volte che il Governo abbia dovuto –dopo aver re-

spinto le obiezioni sollevate dall'opposizione, anche in XIV Commissione, sulla incompatibilità comunitaria delle misure adottate –fare marcia indietro su disposizioni che si ponevano in contrasto con la normativa europea. L'Esecutivo continua, tuttavia, a emanare atti normativi che espongono l'Italia a procedure di infrazione in sede comunitaria.

Per tutti i motivi richiamati, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 settembre 2008 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del Trattato UE).

Doc. XII, n. 154.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE

Esame istruttorio del Terzo pacchetto di proposte normative sul mercato interno per l'elettricità e il gas (COM(2007)528, COM(2007)529, COM(2007)530, COM(2007) 531, COM(2007)532).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	154
Audizione di rappresentanti di Confagricoltura (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	154

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 novembre 2008. —Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.
(*Svolgimento e conclusione*).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luca GARAVOGLIA, *presidente del Comitato tecnico per il fisco di Confindustria*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (PD) e Luciano PIZZETTI (PD).

Luca GARAVOGLIA, *presidente del Comitato tecnico per il fisco di Confindustria*, fornisce ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Confindustria, i colleghi intervenuti e conclude l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Confagricoltura.
(*Svolgimento e conclusione*).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giorgio BUSO, *responsabile del servizio legislativo di Confagricoltura*, svolge una dettagliata relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il dottor Giorgio Buso, i colleghi intervenuti e conclude l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	155
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	155
Sulla pubblicità dei lavori	156
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	156

Mercoledì 12 novembre 2008. —Presidenza del presidente provvisorio Giorgio MERLO.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Marco BELTRANDI (PD) chiede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di

parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Pelluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo oggi, mercoledì 12 novembre, alle ore 14.30.

La seduta termina alle 9.05.

Mercoledì 12 novembre 2008. —Presidenza del presidente provvisorio Giorgio MERLO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Marco BELTRANDI (PD) chiede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Pelluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	36
Astenuti	0
Maggioranza dei tre quinti dei componenti ...	24

Hanno ottenuto voti:

Orlando,	13
Morri,	1
Vita,	1
Schede bianche	19
Schede nulle	2.

Avverte che, poiché nessuno ha conseguito la prescritta maggioranza di 24 voti, si rende necessaria una seconda votazione.

Dopo interventi del senatore Alessio BUTTI (PdL), del deputato Marco Giovanni REGUZZONI (LNP) e del senatore Fabrizio MORRI (PD), il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, apprezza le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo domani, giovedì 13 novembre, alle ore 9.

La seduta termina alle 15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	157
Comunicazioni del Presidente	157

Mercoledì 12 novembre 2008. —Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Il Comitato procede all'audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dottor Franco IONTA, il quale svolge una relazione e successi-

vamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai deputati BRIGUGLIO, FIANO e ROSATO, e dai senatori CAFORIO, PASSONI e QUAGLIARIELLO.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE formula alcune proposte concernenti il calendario dei lavori.

Il Comitato approva tali proposte.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione del Consiglio direttivo dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP) <i>(Svolgimento e rinvio)</i>	158

Giovedì 12 novembre 2008. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del Consiglio direttivo dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP).

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che per l'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP) sono presenti: l'avvocato Maurizio de TILLA, presidente, il dottor Antonio PASTORE, vice presidente vicario, il dottor Vincenzo MICELI e il dottor Emilio CROCE, membri del Consiglio direttivo.

Il dottor Maurizio de TILLA, *presidente dell'ADEPP*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Antonino LO PRESTI (PdL), Giulio SANTAGATA (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL), Giuseppe BERETTA (PD), Nedo Lorenzo POLI (UdC) e Giorgio JANNONE, *presidente*.

Replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, l'avvocato Maurizio de TILLA, *presidente dell'ADEPP* e il dottor Antonio PASTORE, *vicepresidente dell'ADEPP*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone — e la Commissione consente — di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta al fine di approfondire le tematiche emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale (C. 1875 – Governo) (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico di Katia Bellillo, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Milano (proc. n. 35296/05 N RGNR) (<i>Esame e rinvio</i>)	7
AVVERTENZA	9

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senatore Maurizio Sacconi, in merito al «Libro Verde sul futuro del modello sociale» (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	10
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). Emendamenti C. 1713 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di organizzazioni rappresentative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	11
AVVERTENZA	11

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO (<i>Subemendamenti ed emendamenti</i>)	22

SEDE CONSULTIVA:

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	16
Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. C. 1493 Barbareschi (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	20
AVVERTENZA	21

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

Comunicazioni del Presidente	24
------------------------------------	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della <i>governance</i> mondiale (<i>Deliberazione</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Programma dell'indagine</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale sul riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 2008, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 40 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	30

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione in Kosovo del 21 e 22 ottobre 2008, presso il contingente militare italiano presente nell'area (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni</i>)	39
Sulla missione a Parigi del 26 e 27 ottobre 2008, in occasione della riunione dei Presidenti delle Commissioni difesa dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo e dei Parlamenti dei paesi candidati (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	32
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni</i>)	44

SEDE CONSULTIVA:

DL 151/2008: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. C. 1857 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	32
--	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'Ordine del Tricolore. C. 1360 Barani (<i>Esame e rinvio</i>)	35
Riconoscimento della qualifica di <i>ex</i> combattente agli appartenenti alla Guardia Civica di Trieste. C. 682 Menia (<i>Esame e rinvio</i>)	37
AVVERTENZA	38

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). C. 1713-A Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714-A Governo	51

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. C. 1813-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti - Nulla osta</i>)	51
DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. C. 1857 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	52
Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. C. 1493 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	55

ATTI DEL GOVERNO:

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico. Atto n. 36 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	56
--	----

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 155/08: Misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali. C. 1762 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	57
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	64

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. C. 1493 Barbareschi (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	120
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119
AVVERTENZA	119

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	122
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 32 (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni</i>)	122
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131

COMITATO DEI NOVE:

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. C. 1813-A Governo	123
--	-----

SEDE REFERENTE:

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875 Governo. (<i>Esame e rinvio</i>).	124
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'USCLAC (Unione Sindacale Capitani Lungo Corso al Comando) e dell'UNCDiM (Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00033 Valducci «Nuove convenzioni tra lo Stato e le società del gruppo Tirrenia e privatizzazione delle società esercenti servizi di cabotaggio pubblico»	136
--	-----

Audizione informale di rappresentanti dell'ANCIM (Associazione nazionale comuni isole minori), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00033 Valducci «Nuove convenzioni tra lo Stato e le società del gruppo Tirrenia e privatizzazione delle società esercenti servizi di cabotaggio pubblico»	136
SEDE CONSULTIVA:	
DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. C. 1857 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	136
AVVERTENZA	138
X Attività produttive, commercio e turismo	
RISOLUZIONI:	
7-00001 Formisano: Iniziative di sostegno e di sviluppo dei Parchi scientifici e tecnologici (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
XI Lavoro pubblico e privato	
AVVERTENZA	142
XII Affari sociali	
AVVERTENZA	143
XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00592 Ruvolo: Misure da adottare per favorire la riconversione degli zuccherifici	144
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	148
5-00593 Oliverio ed altri: Iniziative in merito ai casi di malattia vescicolare suina registratisi in Basilicata	144
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	149
RISOLUZIONI:	
7-00029 Servodio: Interventi a favore del settore delle agroenergie.	
7-00059 Callegari: Interventi a favore del settore delle agroenergie.	
7-00068 Bellotti: Interventi a favore del settore delle agroenergie (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio –Abbinamento della risoluzione n. 7-00068</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. C. 1857 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione –Parere favorevole</i>)	151
AVVERTENZA	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	154
Audizione di rappresentanti di Confagricoltura (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	154

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	155
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	155
Sulla pubblicità dei lavori	156
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	156

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	157
Comunicazioni del Presidente	157

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione del Consiglio direttivo dell'Associazione degli enti previdenziali privati (ADEPP) (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	158

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO .	<i>Pag.</i>	III
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE .	»	IV

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

Mercoledì 12 novembre 2008. —Presidenza del presidente DE GREGORIO.

La seduta comincia alle 13.

INCONTRO INFORMALE CON LA DELEGAZIONE STATUNITENSE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE NATO

Il presidente DE GREGORIO ricorda che l'odierno incontro con la Delegazione parlamentare statunitense presso l'Assemblea parlamentare Nato ha carattere di informalità e dunque non viene resocontato.

Dopo un intervento introduttivo del presidente DE GREGORIO, prendono la

parola i senatori CABRAS (PD), DIVINA (LNP) e DINI (PDL) e i deputati VERNETTI (PD), FASSINO (PD), e LA MALFA (Misto), nonché membri della Delegazione del Congresso degli Stati Uniti d'America, John TANNER (Dem.), John SHIMKUS (Rep.), David SCOTT (Dem.), Mike ROSS (Dem.), Carolyn McCARTHY (Dem.).

A conclusione, il presidente DE GREGORIO ringrazia i parlamentari italiani e statunitensi per il proficuo scambio di opinioni e dà loro l'appuntamento alla sessione annuale di Valencia dell'Assemblea parlamentare Nato.

La seduta termina alle 15.

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

*Roma, mercoledì 12 novembre 2008. –
Presidenza della presidente Laura RA-
VETTO.*

**Audizione informale del Ministro Plenipotenziario
Guglielmo Ardizzone, Coordinatore nazionale INCE.**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 14.15 alle 15.20.

PAGINA BIANCA

€ 3,42



16SMC000930